

OTTECA
RALE
IDICA

0000962

ATTI

PARLAM.

CODICE

DI

PROCEDURA

PENALE

PARTE II

DISEGNO

DI LEGGE

E TESTO

DEL CODICE

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

F
03057

2

M 900000962

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

F

3041

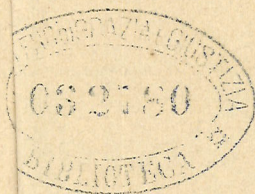
11

M 900000962

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

F
03057

2
M 900000962



BIB
CEN
GIU

F
304

11
M 9



DISEGNO DI LEGGE

CHE AUTORIZZA IL GOVERNO

A PUBBLICARE

IL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE

PER IL

REGNO D'ITALIA





DISEGNO DI LEGGE

CHE AUTORIZZA IL GOVERNO

A PUBBLICARE IL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il Codice di procedura penale per il Regno d'Italia allegato alla presente legge, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento, risulteranno necessarie per coordinarne le disposizioni tra loro e con quelle degli altri Codici e leggi.

Art. 2.

Il Governo del Re è pure autorizzato a fare per regio decreto le disposizioni transitorie, e le altre che saranno necessarie per l'attuazione del predetto Codice.

Art. 3.

Il nuovo Codice di procedura penale sarà pubblicato non più tardi del 31 dicembre 1906, ed entrerà in osservanza in tutto il regno non prima di due mesi dalla sua pubblicazione.

Art. 4.

Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice rimarrà abrogato il Codice di procedura penale approvato con regio decreto del 26 novembre 1865 e rimarranno pure abrogate tutte le altre leggi in quanto siano contrarie al nuovo Codice stesso.

22

22



CODICE DI PROCEDURA PENALE

INDICE DEL CODICE



INDICE



Disegno di legge che autorizza il Governo a pubblicare il Codice di procedura penale per il Regno d'Italia	Pag. 5
Codice di procedura penale	» 17

LIBRO PRIMO.

DISPOSIZIONI GENERALI.

TITOLO I..... Delle azioni nascenti dal reato	Pag. 19
CAPO I..... Azione penale	» 19
» II Azione civile	» 20
TITOLO II Del giudice	» 21
CAPO I..... Partizione della competenza	» 21
» II Conflitti	» 25
» III... Rimessione.	» 26
» IV ... Incompatibilità, astensione e recusazione.	» 27
TITOLO III ... Delle parti e dei difensori	» 30
CAPO I..... Pubblico Ministero e parte civile	» 30
» II.... Imputato e responsabile civile.	» 32
» III... Difensori	» 33
TITOLO IV ... Degli atti processuali in generale	» 35
CAPO I..... Rapporti, verbali, istanze e dichiarazioni.	» 35
» II.... Atti in udienza	» 36

CAPO	III... Decisioni	Pag.	38
»	IV... Rinnovazione degli atti	»	39
»	V... Pubblicazione e copie degli atti	»	40
»	VI... Notificazioni	»	40
»	VII.. Nullità, sanzioni civili e disciplinari	»	42
	VIII. Termini	»	44
»	IX... Forme dei rimedii giuridici	»	45

LIBRO SECONDO.

DEL PROCEDIMENTO.

TITOLO I.....	Degli atti preliminari al procedimento.	Pag.	47
CAPO	I..... Atti iniziali	»	47
»	II.... Atti di polizia giudiziaria.	»	50
»	III... Investigazioni preliminari.	»	53
»	IV... Inizio dell'azione penale	»	54
TITOLO II....	Delle specie di procedimento	»	54
CAPO	I..... Istruzione formale	»	55
Sezione	I..... Disposizioni generali	»	55
»	II..... Ispezioni e accertamenti giudiziari	»	58
»	III... Perizie	»	59
»	IV..... Perquisizioni	»	65
»	V..... Sequestro	»	66
»	VI.... Ricognizioni	»	69
»	VII... Interrogatorio dell'imputato	»	70
»	VIII. Testimoni	»	71
»	IX..... Confronti	»	74
»	X..... Interpreti	»	74
»	XI.... Chiusura dell'istruzione formale	»	75
»	XII... Riapertura dell'istruzione formale	»	78
CAPO	II.... Procedimento sommario	»	79
Sezione	I..... Procedimento sommario ordinario	»	79
»	II..... Procedimento sommario abbreviato.	»	80
CAPO	III... Procedimento per decreto	»	81



INDICE

15

TITOLO III...	Della libertà personale dell'imputato .	Pag.	83
CAPO I.....	Modi di presentazione dell'imputato.	»	83
Sezione I.....	Presentazione spontanea.	»	83
» II.....	Arresto .	»	83
» III....	Mandati .	»	85
CAPO II	Custodia preventiva e libertà provvisoria.	»	88
Sezione I.....	Custodia preventiva .	»	88
» II....	Libertà provvisoria .	»	93
TITOLO IV ...	Dei rimedii giuridici nel procedimento.	»	95
CAPO I.....	Appello .	»	95
» II....	Ricorso per cassazione .	»	96
» III...	Disposizioni comuni ai Capi precedenti .	»	97

LIBRO T

DEL GIUDIZIO.

TITOLO I.....	Degli atti preliminari al dibattimento.	Pag.	99
» II	Del dibattimento .	»	103
CAPO I.....	Disposizioni generali.	»	103
Sezione I.....	Ordinamento del giudizio e apertura del dibattimento .	»	103
» II.....	Esame delle prove .	»	106
» III.....	Discussione .	»	110
» IV.....	Sentenza .	»	111
» V.....	Verbale del dibattimento .	»	115
CAPO II	Disposizioni speciali per il dibattimento avanti alla Corte d'assise .	»	116
» III...	Disposizioni speciali per il dibattimento avanti al pretore e al tribunale.	»	123
TITOLO III...	Del giudizio in contumacia .	»	124
» IV ...	Dei rimedii giuridici nel giudizio.	»	125
CAPO I.....	Appello .	»	125
» II....	Opposizione .	»	130
» III...	Ricorso per cassazione .	»	130
» IV ...	Revisione dei giudicati .	»	139

LIBRO QUARTO.

DELL'ESECUZIONE.

TITOLO I.....	Dell'esecuzione penale	Pag. 143
CAPO I.....	Esecuzione delle condanne penali	» 143
» II....	Forme sostitutive e complementari di esecuzione	» 146
» III...	Sospensione dell'esecuzione	» 147
» IV...	Amnistia, indulto e grazia.	» 149
» V....	Esecuzione e revocazione di altri provvedimenti	» 150
TITOLO II....	Dell'esecuzione civile	» 151
CAPO I.....	Esecuzione delle condanne civili	» 151
» II....	Garanzie per l'esecuzione delle condanne civili	» 153
» III...	Restituzione e custodia delle cose sequestrate	» 154
TITOLO III...	Del casellario giudiziale e della riabilitazione dei condannati	» 156
CAPO I.....	Casellario giudiziale	» 156
» II....	Riabilitazione dei condannati	» 158
TITOLO IV...	Dei rapporti giurisdizionali fra le Autorità italiane e le straniere	» 160
CAPO I.....	Rogatorie internazionali	» 160
» II....	Estradizione	» 160
» III...	Esecuzione di condanne pronunziate all'estero	» 163
TITOLO V.....	Degl'incidenti di esecuzione	» 164

CODICE DI PROCEDURA PENALE

PER IL

REGNO D'ITALIA

LIBRO PRIMO.
DISPOSIZIONI GENERALI



TITOLO I.
DELLE AZIONI NASCENTI DAL REATO.

CAPO I.
AZIONE PENALE.

1. Nessuno può essere punito per un reato se non sia pronunziata condanna con le forme stabilite dalla legge.

2. Ogni reato dà luogo ad azione penale.

L'azione penale è pubblica, e si esercita di ufficio in tutti i casi nei quali la legge non stabilisce che si proceda a querela di parte.

3. Nel caso in cui l'azione penale non possa essere promossa che dopo una speciale autorizzazione, il procuratore del re la chiede con rapporto diretto al Ministro della Giustizia per mezzo del procuratore generale presso la corte d'appello, unendo alla domanda gli atti, salvo il caso preveduto nell'articolo 197 del codice penale.

4. Nei delitti di supposizione e soppressione di stato l'azione penale rimane sospesa sino alla sentenza irrevocabile del giudice civile sulla questione di stato.

Dichiarata sospesa l'azione penale, il giudizio civile può essere promosso anche dal pubblico ministero.

5. Fuori del caso preveduto nell'articolo precedente, qualora sorga una questione civile o amministrativa che influisca sulla valutazione del reato, il giudice, ove stimi deferirne la risoluzione all'Autorità competente, può sospendere il procedimento o il giudizio, fissando un termine alla parte che vi abbia interesse per curarne la risoluzione.

La sospensione cessa se, decorso inutilmente il termine, la parte non abbia dimostrata la sua diligenza.

CAPO II.

AZIONE CIVILE.

6. Ogni reato può anche dar luogo ad azione civile per il risarcimento dei danni.

7. La persona lesa dal reato, e, quando sia morta o assente, il conjuge, i discendenti, gli ascendenti, i fratelli, le sorelle e gli eredi, possono esercitare l'azione civile nascente dal reato avanti al giudice penale congiuntamente all'esercizio dell'azione penale.

L'esercizio dell'azione civile nascente dal reato è sospeso avanti al giudice civile sino alla sentenza irrevocabile del giudice penale.

Se l'azione penale si estingua, l'azione civile si esercita avanti al giudice civile.

8. L'azione civile può esercitarsi contro tutti coloro che hanno concorso nel reato, contro le persone civilmente responsabili e i loro rispettivi eredi.

9. Nei reati per i quali si procede a querela di parte, se questa abbia promosso il giudizio civile o fatta rinunzia o transazione per i danni, non può presentare querela.

Nei reati suddetti, la parte lesa, che abbia fatta remissione senza espressa riserva dell'azione civile, non può esercitarla avanti al giudice civile.

10. Nei reati per i quali si procede di ufficio, la parte lesa, che abbia promosso il giudizio civile di risarcimento dei danni, non può esercitare l'azione civile avanti al giudice penale.



11. La rinunzia all'azione civile non pregiudica l'esercizio dell'azione penale.

12. L'azione civile nascente da reato, esercitata congiuntamente all'azione penale, non può essere promossa avanti al giudice civile, eccetto che, con sentenza irrevocabile, siasi ritenuto che l'azione penale è estinta, ovvero che non può essere promossa o proseguita.

Se non siasi esercitata congiuntamente all'azione penale, può essere promossa avanti al giudice civile, eccetto che, con sentenza irrevocabile, siasi ritenuto che il fatto non esiste, o che l'accusato non ha commesso il reato, o che non vi ha concorso.

TITOLO II.

DEL GIUDICE.

CAPO I.

PARTIZIONE DELLA COMPETENZA.

13. Sono di competenza della corte d'assise:

1° i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, o altra pena restrittiva della libertà personale superiore nel massimo ai dieci anni;

2° i delitti contro la sicurezza dello Stato e l'istigazione o provocazione a commetterli, ancorchè fatta col mezzo della stampa, eccetto che il Senato sia stato costituito in alta corte di giustizia;

3° il delitto contro le libertà politiche e l'istigazione a commetterlo;

4° i delitti contro la libertà individuale e l'inviolabilità del domicilio preveduti negli articoli 147, 149 e 158 del codice penale;

5° gli abusi dei ministri dei culti preveduti negli articoli 182 e 183 del codice penale;

6° la violenza e la resistenza all'Autorità previste negli articoli 188 e 189 del codice penale;

7° i delitti preveduti nella legge elettorale politica e nella legge comunale e provinciale, commessi dai pubblici ufficiali con abuso delle proprie funzioni, e il delitto preveduto

negli articoli 108 della legge elettorale politica e 105 della legge comunale e provinciale;

8° i delitti preveduti negli articoli 14, 15 e 18 a 24 dell'editto 26 marzo 1848 sulla stampa e negli articoli corrispondenti delle leggi sulla stampa pubblicate nelle province napoletane e siciliane;

14. Sono di competenza del pretore i reati per i quali la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo ai tre anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo alle lire tremila, eccetto che leggi speciali stabiliscano altra competenza.

15. Sono di competenza del tribunale:

1° i reati che non sono compresi negli articoli 13 e 14;

2° i delitti preveduti nella legge elettorale politica e nella legge comunale e provinciale che non sono di competenza della corte d'assise;

3° i reati per i quali sia stabilita l'interdizione dai pubblici uffici non congiunta a pena restrittiva della libertà personale superiore nel massimo ai dieci anni;

16. Nel concorso di pene di diversa specie stabilite per un reato, si tien conto della pena che determina la competenza superiore.

17. Per determinare la competenza non si tien conto dell'aumento di pena dipendente dal concorso di reati e di pene e dalla recidiva, nè di alcuna circostanza, per la quale, senza che sia mutato il titolo del reato, possa essere diminuita la pena stabilita dalla legge, eccetto che trattisi delle diminuzioni per ragione di età.

18. La competenza è determinata altresì dal luogo del commesso reato.

Nei reati tentati o mancati si considera *luogo del commesso reato* il luogo in cui fu commesso l'ultimo atto di esecuzione; nei reati continuati o permanenti, il luogo in cui ne cessò la continuazione o la permanenza.

19. Quando non si conosca dove fu commesso il reato, la competenza è determinata dal luogo in cui l'Autorità giudiziaria



ha compiuto un atto del procedimento; e, in mancanza, da quello dell'arresto.

Se più Autorità giudiziarie abbiano compiuto atti di procedimento, è preferita l'Autorità del luogo di residenza dell'imputato; in difetto di residenza, quella della dimora; e, se questa non sia nota, quella del luogo di domicilio.

Se gli atti siano diversi, è preferita l'Autorità giudiziaria avanti alla quale sia stato direttamente tradotto l'imputato per il giudizio, e, in mancanza, quella che abbia emesso un mandato o un decreto di citazione.

20. In ogni stato del procedimento o del giudizio, l'Autorità giudiziaria che riconosca la propria incompetenza deve spedire gli atti all'Autorità competente secondo le norme contenute negli articoli 18 e 19.

Durante il procedimento, l'Autorità giudiziaria, ancorchè incompetente, provvede agli atti urgenti prima di spedirli all'Autorità competente.

21. Quando, secondo le disposizioni degli articoli 4 a 6 del codice penale, debba procedersi nel regno per un delitto commesso all'estero, o debba rinnovarsi il giudizio secondo il capoverso dell'articolo 7 del codice penale, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora o del domicilio, o da quello dell'arresto o della consegna dell'imputato; e si fa luogo alla prevenzione.

Tuttavia, la corte di cassazione può, sull'istanza del pubblico ministero o dell'imputato, rimettere il procedimento o il giudizio all'Autorità giudiziaria più vicina al luogo in cui il delitto fu commesso.

In tal caso, il giudice può valersi degli atti fatti all'estero.

Gli atti suddetti possono altresì servire per provvedere sulle restituzioni e sul risarcimento dei danni per i reati commessi in territorio estero, per i quali non si procede nel regno.

22. Quando, secondo le disposizioni del codice penale, per giudicare un cittadino che abbia commesso un delitto in territorio estero occorre che esso sia rientrato nel regno, possono farsi gli atti diretti a conservare le prove, ma non può spediti un mandato sino a quando il cittadino non trovisi nel regno.

23. La competenza è pure determinata dalla connessità dei reati.

I reati si considerano *connessi* :

1° se furono commessi nello stesso tempo da più persone riunite; ovvero se, commessi da più persone in luoghi e tempi diversi, vi sia stato concerto fra loro;

2° se gli uni furono commessi in occasione o a causa di altri reati, ovvero per concorso nei medesimi, o per assicurarne il profitto, o procurarne l'impunità;

3° se la stessa persona sia imputata di più reati.

24. Quando una o più persone siano imputate di reati connessi, attribuiti alla competenza di Autorità giudiziarie di grado diverso, la competenza per tutti i reati spetta all'Autorità giudiziaria di grado superiore, ferme le disposizioni della legge quanto al procedimento e al giudizio avanti all'Autorità medesima.

Tuttavia, la sezione d'accusa, se per la natura o il numero dei reati, o per altre circostanze, lo stimi conveniente, può rinviare l'imputato alla corte d'assise soltanto per i reati di competenza della corte, e al tribunale o al pretore per i reati di competenza del tribunale o del pretore.

La camera di consiglio, se per gli stessi motivi lo stimi conveniente, può rinviare l'imputato al tribunale soltanto per i reati di competenza del tribunale e al pretore per i reati di competenza del pretore.

25. Per i reati commessi nella giurisdizione di corti, tribunali o pretori diversi, la competenza spetta all'Autorità giudiziaria nella cui giurisdizione fu commesso il maggior numero di reati di competenza superiore.

26. In mancanza di Autorità giudiziaria competente secondo la norma stabilita nell'articolo precedente, il giudice competente è designato dall'Autorità giudiziaria superiore comune.

In tal caso e in quello preveduto nell'articolo precedente, l'Autorità giudiziaria superiore può, per ragioni di convenienza, ordinare la separazione dei giudizi e rimetterne la cognizione ai giudici rispettivamente competenti.

Se il numero dei reati sia uguale, gli ufficiali del pubblico ministero spediscono col loro parere gli atti rispettivamente alla



corte di cassazione o d'appello, o al tribunale, che designano il giudice competente.

27. Qualora trattisi di più reati connessi secondo le norme contenute nei numeri 1° e 2° dell'articolo 23, gli uni di competenza ordinaria e gli altri di competenza speciale, la competenza spetta all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Negli altri casi, si fa luogo a distinti procedimenti e giudizi, ferme, quanto all'applicazione delle pene, le norme contenute nelle leggi speciali, e, in difetto, nell'articolo 76 del codice penale.

Se l'ordine di precedenza non sia stabilito dalla legge, esso è determinato, sull'istanza del pubblico ministero, dalla corte di cassazione.

28. La competenza per i reati di cognizione del pretore, commessi dal pretore o dal vicepretore nel territorio in cui esercitano le proprie funzioni, o commessi nello stesso territorio a danno dei medesimi, spetta al tribunale da cui dipendono.

Se trattisi di reato di competenza del tribunale, ovvero sia accusato o parte lesa in una causa in grado di appello un giudice del tribunale o della corte, o un ufficiale del pubblico ministero presso l'uno o l'altra, la corte di cassazione designa altro tribunale o altra corte d'appello.

CAPO II.

CONFLITTI.

29. La decisione sul conflitto sorto fra Autorità giudiziarie ordinarie o fra esse e Autorità giudiziarie speciali spetta alla corte di cassazione, che provvede in camera di consiglio.

La decisione della corte di cassazione costituisce giudicato irrevocabile sulla competenza.

30. L'Autorità giudiziaria, che eleva il conflitto, rimette gli atti alla corte di cassazione.

Il conflitto può altresì essere denunziato dalle parti, con dichiarazione motivata e accompagnata dai relativi documenti, nella cancelleria della corte di cassazione e dal procuratore generale presso questa corte.

31. Quando il conflitto non cessi in virtù di dichiarazione emessa da una delle Autorità, o d'ufficio, sulla richiesta fattale, la corte di cassazione, sentito il pubblico ministero, ordina che il ricorso e i documenti siano comunicati alle Autorità giudiziarie in conflitto, ingiungendo di dare sul medesimo avviso motivato e di rimettere gli atti.

Le comunicazioni suddette si fanno per mezzo del pubblico ministero, e sospendono il procedimento o il giudizio, salvo, durante il procedimento, gli atti urgenti.

32. Nell'ordinanza di comunicazione si fa menzione degli atti dai quali è sorto il conflitto e si prefigge, secondo la distanza dei luoghi, il termine entro cui i pareri motivati e gli atti debbono essere depositati in cancelleria.

L'ordinanza suddetta viene, a cura del pubblico ministero, notificata alle parti interessate, che possono, entro otto giorni, presentare le loro osservazioni nella cancelleria della corte di cassazione.

33. La corte di cassazione, nel risolvere il conflitto, decide quali atti dell'Autorità giudiziaria incompetente debbono essere annullati.

34. La decisione della corte di cassazione è, a cura del procuratore generale, comunicata alle Autorità giudiziarie che furono in conflitto e notificata alle parti.

CAPO III.

RIMESSIONE.

35. Il procedimento o il giudizio può, sull'istanza dell'imputato, o del pubblico ministero, o della parte civile, essere rimesso dalla corte di cassazione da una ad altra Autorità giudiziaria per gravi motivi di pubblica sicurezza o di legittimo sospetto.

L'istanza non è più ammessa se fatta dopo che fu aperto il dibattimento, ancorchè sia rinviato ad altra udienza.

36. L'istanza, contenente i motivi e i documenti, si riceve nella cancelleria del giudice avanti al quale pende il procedimento o il giudizio.



L'istanza coi motivi è notificata alle altre parti, che possono presentare deduzioni e documenti entro otto giorni dalla notificazione.

37. Sull'istanza di rimessione il giudice può sospendere il procedimento o il giudizio, salvo, durante il procedimento, gli atti urgenti.

38. La corte di cassazione provvede in camera di consiglio con decisione non motivata; e, prima di accogliere o rigettare l'istanza, può chiedere le informazioni che ritenga necessarie.

39. Qualora la corte di cassazione accolga l'istanza, designa l'Autorità giudiziaria che deve procedere o giudicare fra quelle comprese nel territorio della corte di cassazione civile dalla quale dipende l'Autorità giudiziaria competente o nel territorio della corte di cassazione civile più vicina.

La corte di cassazione, nel rimettere la causa, dichiara quali atti s'intendano annullati.

40. La decisione della corte di cassazione è spedita all'Autorità giudiziaria designata per il procedimento o per il giudizio e notificata alle parti.

41. Nel caso in cui l'istanza non sia accolta, le parti possono domandare nuovamente la rimessione per fatti sopravvenuti dopo la decisione, ferma la disposizione del capoverso dell'articolo 35.

CAPO IV.

INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE E RICUSAZIONE.

42. Non può giudicare nella causa il giudice che abbia di essa conosciuto in un precedente giudizio, eccetto il caso di opposizione a condanna in contumacia.

Il giudice che abbia atteso all'istruzione formale, o a qualche atto della medesima, non può nella stessa causa far parte della sezione d'accusa, o del tribunale o della corte che deve procedere al giudizio.

Il giudice che abbia concorso alla chiusura dell'istruzione formale non può nella stessa causa far parte della sezione d'accusa nè della corte che deve procedere al giudizio.

Colui che abbia prestato nella causa l'ufficio di pubblico ministero non può prestarvi l'ufficio di giudice.

Colui che abbia prestato nella causa l'ufficio di difensore non può prestarvi l'ufficio di giudice o di ufficiale del pubblico ministero.

43. Non possono prendere parte al procedimento o al giudizio i magistrati che sono prossimi congiunti, salvo, durante il procedimento, gli atti urgenti.

44. Il giudice deve astenersi quando siavi un motivo di ricusazione da esso conosciuto, ancorchè non proposto.

Il giudice competente a decidere sull'astensione può concederla anche per ragioni di convenienza non annoverate dalla legge fra i motivi di ricusazione.

45. Il giudice può essere ricusato:

1° se alcuno dei suoi prossimi congiunti sia parte lesa, o imputato, ovvero persona civilmente responsabile;

2° se egli, o la moglie, sia prossimo congiunto di una delle parti o dell'avvocato o procuratore della causa; morta la moglie, la causa di ricusazione sussiste se siavi prole superstite, o trattisi di suocero, genero, o cognato;

3° se egli, o la moglie, o i figli, abbiano debito o credito verso una delle parti;

4° se abbia dato consigli o manifestato il proprio parere nella causa;

5° se siavi inimicizia grave o relazione intima fra lui o alcuno dei suoi prossimi congiunti e una delle parti;

6° se per altro motivo della stessa gravità debba sospettarsi dell'imparzialità del magistrato.

46. La ricusazione può essere fatta dall'imputato o dalla parte civile, e, se trattisi di un giudice, anche dal pubblico ministero.

47. La ricusazione deve essere fatta nella cancelleria dell'Autorità giudiziaria alla quale appartiene il magistrato ricusato

con istanza contenente, a pena di decadenza, i motivi e l'indicazione delle prove.

Se sia fatta per mezzo di procuratore, la procura deve, a pena di decadenza, indicare il fatto specifico che la determina.

L'istanza non è più ammessa se non sia fatta almeno tre giorni prima dell'apertura del dibattimento, quando al ricusante sia noto il nome dei giudici, che in quell'udienza sono chiamati a prendere parte alla causa, e prima della discussione nel caso contrario.

48. Sull'astensione del pretore decide il tribunale dal quale il pretore dipende, e su quella degli altri giudici decidono rispettivamente il tribunale e la corte a cui appartiene il magistrato che dichiara di astenersi.

Il giudice che ha fatta la dichiarazione non prende parte alla decisione.

Se il numero dei giudici non sia sufficiente per decidere sull'astensione, l'Autorità giudiziaria superiore designa altro tribunale o altra corte.

49. Sulla ricusazione del pretore, o di un giudice del tribunale o della corte d'appello, decidono rispettivamente il tribunale, la corte d'appello e la corte di cassazione da cui dipendono.

La corte di cassazione decide sulla ricusazione dei magistrati che la compongono.

50. Le corti e il tribunale provvedono sull'astensione e sulla ricusazione in camera di consiglio.

51. La corte o il tribunale, se riconoscano l'istanza di ricusazione ammissibile, ordinano che ne sia avvertito il magistrato ricusato, il quale può, entro i tre giorni dall'avvertimento, esaminare l'istanza e i documenti in cancelleria e presentare per iscritto la risposta sulla sussistenza dei motivi di ricusazione.

52. La corte o il tribunale, prima di accogliere o rigettare l'istanza, possono delegare ad uno dei suoi componenti le indagini che ritenga necessarie.

53. Qualora la corte o il tribunale accolgano l'istanza e il magistrato ricusato sia un pretore o un giudice istruttore, designano il pretore più vicino, o un altro giudice del tribunale, e

indica quali atti del magistrato ricusato s'intendono annullati.

Negli altri casi, se manchi il numero legale dei giudici, inviano la causa al tribunale o alla corte d'appello più vicini.

54. Ove la corte o il tribunale rigettino l'istanza, può condannare l'imputato o la parte civile, che ha fatta la ricusazione, all'ammenda sino a lire mille, senza pregiudizio delle ragioni che possano dar luogo ad azione penale o civile.

Se il magistrato ricusato intenda farle valere, deve astenersi dal procedere o giudicare.

55. Avuta notizia dell'istanza, il magistrato ricusato non può compiere che atti urgenti del procedimento.

56. La decisione con la quale si accoglie o rigetta l'istanza di ricusazione è notificata al magistrato ricusato e alle parti.

TITOLO III.

DELLE PARTI E DEI DIFENSORI.

CAPO I.

PUBBLICO MINISTERO E PARTE CIVILE.

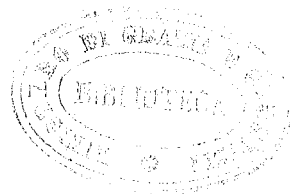
57. Il pubblico ministero esercita l'azione penale e fa eseguire le sentenze delle corti e dei tribunali.

Le disposizioni concernenti l'astensione e la ricusazione si applicano anche agli ufficiali del pubblico ministero.

58. La parte lesa, ancorchè non abbia presentata querela, può costituirsi parte civile con dichiarazione avanti al cancelliere del magistrato presso il quale pende il procedimento o il giudizio.

59. Colui che non abbia la libera amministrazione dei propri beni non può costituirsi parte civile se non sia autorizzato nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.

L'Autorità giudiziaria avanti alla quale pende il procedimento o il giudizio può nominare un curatore speciale alla per-



sona incapace che intenda costituirsi parte civile e non sia legalmente assistita, o siavi conflitto d'interesse fra la persona incapace e colui che ha la potestà patria o l'autorità tutoria.

60. Non può costituirsi parte civile colui che ha deposto nel dibattimento come testimone.

61. La parte civile può comparire anche per mezzo di speciale procuratore, eccetto che il giudice disponga altrimenti.

Se colui che intenda costituirsi parte civile faccia la dichiarazione presentandosi col suo procuratore, non occorre che questi sia munito di speciale mandato per iscritto.

62. Quando abbia luogo il procedimento sommario abbreviato, la costituzione di parte civile non è più ammessa se non sia fatta prima che sia esaurito l'esame delle prove e siano cominciate le conclusioni del pubblico ministero.

In ogni altro caso, la costituzione di parte civile non è più ammessa se non sia fatta almeno tre giorni prima che sia aperto il dibattimento.

63. Su i motivi concernenti l'inammissibilità della parte civile, costituita durante il procedimento, decidono rispettivamente la camera di consiglio e la sezione d'accusa, e decide il pretore nei reati di propria competenza.

64. La parte civile può somministrare i mezzi di prova atti a chiarire i fatti e ad accertare i danni, e deve anticipare le spese che si fanno a sua istanza nella somma che viene fissata dall'Autorità giudiziaria, eccetto che sia ammessa al gratuito patrocinio.

65. Alla parte civile ammessa al gratuito patrocinio, che ne faccia domanda, il pretore, il giudice istruttore o il presidente del collegio avanti al quale pende il procedimento o il giudizio nomina un difensore.

66. La parte civile deve, con atto ricevuto in cancelleria, eleggere domicilio nel luogo in cui pende il procedimento o il giudizio; altrimenti non può addurre la mancanza delle notificazioni.

67. La costituzione di parte civile non produce effetto se, a cura di essa, non sia notificata all'imputato e al pubblico ministero.

68. Prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, la parte civile può revocare la costituzione nel modo stabilito negli articoli 56 e 67.

Nel caso suddetto, la parte civile non ha diritto di esercitare l'azione civile nè di ripetere le spese fatte; e, se il suo intervento abbia cagionato danni o spese all'imputato, la revoca non gli toglie il diritto di ripeterli.

CAPO II.

IMPUTATO E RESPONSABILE CIVILE.

69. Per gli effetti di questo codice, è *imputato* colui contro il quale si esercita l'azione penale; è *accusato* l'imputato contro il quale è stato fissato il dibattimento.

70. Le persone civilmente responsabili per reato commesso da altri possono essere citate ad intervenire nel procedimento o nel giudizio, sull'istanza del pubblico ministero o della parte lesa, secondo che l'uno o l'altra vi abbia interesse.

Se la citazione sia fatta sull'istanza di uno di essi, l'intervento della persona civilmente responsabile produce effetto anche nell'interesse dell'altro.

71. Le persone civilmente responsabili possono anche intervenire volontariamente nel giudizio.

L'intervento volontario si fa con dichiarazione avanti al cancelliere dell'Autorità giudiziaria presso la quale pende il giudizio.

72. Quando abbia luogo l'istruzione formale o il procedimento sommario ordinario, la persona civilmente responsabile può intervenire volontariamente non oltre i tre giorni prima che sia aperto il dibattimento; e, quando abbia luogo il procedimento sommario abbreviato, la persona civilmente responsabile può intervenire volontariamente non oltre il termine per la costituzione di parte civile.

73. Quando abbia luogo l'istruzione formale, l'istanza per la citazione della persona civilmente responsabile deve essere fatta prima della notificazione dell'estratto delle conclusioni del pubblico ministero.

Negli altri casi, l'istanza deve essere fatta dal pubblico ministero contemporaneamente alla richiesta del decreto di citazione dell'imputato, e dalla parte lesa prima della notificazione del decreto di citazione.

74. Nell'istruzione formale, la persona civilmente responsabile deve, prima dell'invio a giudizio, essere citata dal giudice istruttore per addurre le sue discolpe.

Nel procedimento e nel giudizio, essa può comparire anche per mezzo di speciale procuratore, il quale, se ne abbia i requisiti, può assumerne la difesa.

75. Sono comuni alla persona civilmente responsabile tutti i rimedii giuridici e i diritti concessi all'imputato per la sua difesa, in quanto le relative disposizioni siano applicabili e non sia diversamente stabilito.

CAPO III.

DIFENSORI.

76. Durante il procedimento, l'imputato e la parte civile possono scegliere uno o più difensori ammessi all'esercizio nei modi determinati dalle leggi, facendone conoscere il nome alla Autorità giudiziaria, che ne fa menzione negli atti, salvo quanto è disposto nell'articolo 195.

Nel giudizio, l'accusato deve essere assistito o rappresentato dal difensore, a pena di nullità.

La parte civile deve essere rappresentata da un procuratore ammesso all'esercizio avanti al giudice della causa.

77. Quando l'imputato debba essere assistito o rappresentato dal difensore e non l'abbia scelto, o ne rimanga privo, il pretore, il giudice istruttore, o il presidente del collegio avanti al quale pende il procedimento o il giudizio, lo nomina di ufficio.

Il cancelliere avverte immediatamente il difensore della nomina.

L'osservanza delle disposizioni precedenti deve constare da verbale a pena di nullità.

La nomina del difensore officioso s'intende revocata sempre che la parte sia assistita o rappresentata da un difensore di fiducia.

78. Negli atti del procedimento in cui è consentita l'assistenza della difesa, ciascuna delle parti non può essere assistita da più di un difensore.

Nel giudizio, ciascuna delle parti non può essere assistita da più di due difensori.

Nei casi eccezionali, il giudice avanti al quale pende il giudizio, sull'istanza dell'accusato e con decisione irrevocabile, emessa in camera di consiglio prima che sia aperto il dibattimento, può consentire che l'accusato sia assistito da più di due difensori.

79. La difesa di più imputati, sempre che non siavi incompatibilità, può essere assunta da un difensore comune.

80. Quando la legge prescrive l'assistenza della difesa, il difensore che l'abbia espressamente accettata, o il difensore officioso, può, per giusta causa, ottenere dal pretore, dal giudice istruttore, o dal presidente del collegio avanti al quale pende il procedimento o il giudizio, di essere esonerato dalla difesa.

81. Nei casi in cui il difensore stimi che siavi incompatibilità nella difesa, o voglia esserne esonerato per altro motivo, se l'istanza non sia riconosciuta fondata, il magistrato lo invita a prestare il proprio ufficio, e, in caso di rifiuto, ne fa rapporto alla sezione d'accusa per il procedimento disciplinare.

82. Il difensore non può mai abbandonare il proprio ufficio, neppure allegando che siano stati violati i diritti della difesa.

Può, tuttavia, fare inserire nel verbale del dibattimento i motivi della sua allegazione per farne oggetto di rimedio giuridico congiuntamente a quello contro la sentenza.

83. Qualora il difensore abbandoni il proprio ufficio, il giudice avanti al quale pende il procedimento o il giudizio ne fa rapporto alla sezione d'accusa.

Al difensore sostituito può essere concesso un termine per lo studio della causa.

84. Il difensore che ricusi di prestare il proprio ufficio è punito con la sospensione dall'esercizio della professione da uno a tre mesi.

La sospensione è da tre a sei mesi, se abbandoni il proprio ufficio.

Il difensore è tenuto altresì alle spese cagionate dal rifiuto o dall'abbandono.

85. Il difensore, che serbi contegno indecoroso all'udienza, o manchi di rispetto all'Autorità giudiziaria, è punito con la sospensione sino a tre mesi, salvo quanto è disposto nel codice penale.

86. La sospensione, nei casi preveduti nell'articolo 84, è inflitta dalla sezione d'accusa, e, nei casi preveduti nell'articolo 85, è inflitta in camera di consiglio dal giudice avanti al quale pende il procedimento o il giudizio.

Il difensore è citato a comparire per discolparsi.

87. Al pubblico ministero e al difensore competono i rimedi giuridici e i relativi provvedimenti sono emessi in camera di consiglio.

TITOLO IV.

DEGLI ATTI PROCESSUALI IN GENERALE

CAPO I.

RAPPORTI, VERBALI, ISTANZE E DICHIARAZIONI.

88. Il rapporto contiene l'esposizione del fatto e di tutte le circostanze di tempo, luogo e persone, l'indicazione degli elementi raccolti, e, tranne che non sia possibile, le generalità dell'imputato e dei testimoni, ed è firmato dal pubblico ufficiale.

89. I pubblici ufficiali redigono verbale di ogni atto a cui procedono.

Il verbale contiene la data in cui è cominciato e chiuso, i nomi delle persone che vi hanno assistito e i motivi che abbiano impedito l'intervento di coloro che avevano obbligo di assistervi.

Se più pubblici ufficiali abbiano preso parte a diverse operazioni, s'indica a quale delle medesime concorse ognuno di essi.

Quando nel verbale debba essere riferita una dichiarazione, deve indicarsi se fu fatta spontaneamente, o su domanda, e se fu dettata dal dichiarante.

Il verbale, previa lettura, è firmato in fine e in ciascun foglio dalle persone intervenute.

90. Quando il verbale non possa compiersi in un solo contesto, o nel medesimo giorno, si chiude con le firme, per essere ripreso in altro giorno, senza enunciare sotto la stessa data cose fatte o dette in tempi diversi.

91. Qualora colui che assiste ad un atto non possa o non voglia firmare, n'è fatta menzione.

92. Quando la legge dispone che ad un atto assistano testimoni, non possono prestarne l'ufficio:

1° coloro che, per età o vizio di mente, siano incapaci di farne testimonianza secondo le leggi civili: la capacità si presume sino a prova contraria;

2° i prossimi congiunti del pubblico ufficiale che procede all'atto, dell'imputato e della parte lesa, e coloro che con essi abbiano relazione di ufficio o di prestazione d'opera.

93. Per gli effetti di questo codice, s'intendono per *prossimi congiunti* le persone indicate nell'articolo 191 del codice penale.

94. L'imputato e la parte lesa possono fare istanze, querelle, dichiarazioni o atti in cancelleria personalmente o mediante procuratore.

L'Autorità che riceve l'istanza, la querela, la dichiarazione o l'atto, a richiesta di chi li fa, rilascia un certificato.

CAPO II.

ATTI IN UDIENZA.

95. L'Autorità giudiziaria, nell'esercizio delle sue funzioni, può richiedere direttamente la forza pubblica.

96. L'Autorità giudiziaria procede con l'assistenza del cancelliere, salvo i casi in cui la legge disponga altrimenti.



Agli atti del giudizio interviene il pubblico ministero.

Il giudice decide in camera di consiglio esclusi il cancelliere e le parti.

Le disposizioni precedenti si osservano a pena di nullità.

97. La polizia dell'udienza è attribuita al giudice che la presiede; e, quando il giudice trovasi in camera di consiglio, è attribuita al pubblico ministero.

98. Chiunque, con parole o atti, turbi la tranquillità dell'udienza può essere allontanato per ordine dell'Autorità alla quale n'è attribuita la polizia.

L'allontanamento dell'accusato non può essere ordinato che dal giudice e solamente per l'udienza nella quale si commette il fatto, a pena di nullità.

Nel caso di allontanamento dell'accusato, il dibattimento si reputa in contraddittorio, e il difensore si considera per tutti gli effetti rappresentante dell'accusato in giudizio.

99. Quando si commetta un reato in udienza, l'Autorità alla quale n'è attribuita la polizia redige verbale; e, nei casi preveduti dalla legge, può ordinare l'arresto del colpevole.

Il pretore, o un giudice delegato dal collegio, in camera di consiglio riceve le dichiarazioni delle persone presenti al fatto.

Gli atti sono spediti al procuratore del re.

100. Quando la legge prescrive il giuramento e non dispone altrimenti, esso si presta stando in piedi al cospetto del giudice, previa ammonizione sull'importanza morale e religiosa dell'atto e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio.

Se il testimone non debba prestare giuramento, il giudice gli rammenta l'obbligo che ha *di dire tutta la verità, null'altro che la verità* e le pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio.

101. Il testimone, dopo avere dichiarate le proprie generalità, e prima di rendere la deposizione, giura *di dire tutta la verità, null'altro che la verità*.

Il testimone muto che sappia scrivere giura scrivendo o firmando la formula: e, se non sappia scrivere, giura con l'assistenza di un interprete.

Le disposizioni precedenti si osservano a pena di nullità.

102. Non è ammesso a prestare giuramento:

1° colui che, nel momento in cui depone, non ha compiuto i quattordici anni;

2° colui che avrebbe facoltà di astenersi dal deporre;

3° la parte lesa e il denunziante, eccetto che l'imputato domandi che prestino giuramento.

Le disposizioni precedenti si osservano a pena di nullità.

103. Il perito, prima di prestare il proprio ufficio, giura, a pena di nullità, *di bene e fedelmente procedere nelle operazioni a lui affidate e di non avere altro scopo che quello di far conoscere ai giudici la verità.*

104. L'interprete, prima di prestare il proprio ufficio, giura, a pena di nullità, *di spiegare fedelmente la domanda alla persona che deve essere esaminata e di riferirne fedelmente le risposte.*

Se trattisi d'interpretare un atto o un documento, l'interprete giura con la formula stabilita nell'articolo 103.

105. I testimoni che abbiano giurato nel procedimento e i periti che abbiano dato il loro parere sono dispensati dal prestare nuovo giuramento nel giudizio; ma si rammenta loro quello già prestato, eccetto che la deposizione o il parere versino sopra fatti su i quali non sono stati precedentemente interrogati.

La disposizione precedente si applica altresì ai testimoni e ai periti che siano richiamati durante il dibattimento.

CAPO III.

DECISIONI.

106. Il giudice decide con *sentenza, ordinanza o decreto.*

Sono *sentenze* le decisioni con le quali il giudice definisce il procedimento o il giudizio.

Sono *ordinanze* le decisioni con le quali il giudice risolve gl'incidenti in sede di procedimento, di giudizio o di esecuzione.

Sono *decreti* le decisioni con le quali il giudice fissa provvisoriamente la pena senza procedere al dibattimento e ogni altro provvedimento emesso in sede di procedimento, di giudizio e di esecuzione.

Le decisioni sono motivate, in quanto non sia diversamente stabilito.



107. Nel giudizio, le ordinanze e le sentenze sono, a pena di nullità, precedute dalle conclusioni del pubblico ministero e dei difensori.

Nel procedimento e nell'esecuzione, il giudice decide sulle conclusioni scritte del pubblico ministero, a pena di nullità.

Sotto la stessa sanzione, prima di pronunziarsi l'ordinanza o la sentenza, l'accusato, e il suo difensore che la domandi, hanno sempre gli ultimi la parola.

108. Le corti e il tribunale provvedono in camera di consiglio sulla relazione di uno dei giudici, salvo quanto è disposto nell'articolo 298.

Se si provvede in camera di consiglio, il difensore dell'imputato, e, per gl'interessi civili, anche il difensore della parte civile, possono presentare allegazioni scritte, senza che l'uso di questa facoltà ritardi la decisione.

109. Quando la sessione della corte d'assise sia chiusa, la decisione che questa deve emettere in camera di consiglio spetta alla sezione penale della corte d'appello.

CAPO IV.

RINNOVAZIONE DEGLI ATTI.

110. Qualora siano distrutti, sottratti o smarriti gli originali delle sentenze di condanna, la cui esecuzione non sia ancora cominciata, ovvero atti del procedimento o del giudizio tuttora pendenti, chiunque detenga una copia autentica deve consegnarla all'Autorità giudiziaria che la chieda, con diritto di ottenerne copia gratuitamente, salvo, in caso di rifiuto, quanto è disposto nel codice penale.

La copia fa fede come lo stesso originale.

111. Nel caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di atti, il procedimento o il giudizio si ricomincia a partire dagli atti mancanti in originale o in copia autentica.

Le parti possono presentare le prove per accertare la sussistenza e il tenore degli atti distrutti, sottratti o smarriti.

CAPO V.

PUBBLICAZIONE E COPIE DEGLI ATTI.

112. È vietata, sotto pena di ammenda da lire cento a cinquecento, oltre la soppressione dello stampato, la pubblicazione totale o parziale degli atti e documenti del procedimento sino a quando l'istruzione non sia chiusa con dichiarazione di non farsi luogo, o di essi non siasi data lettura nel dibattimento.

Sotto la stessa sanzione è vietata in ogni tempo la pubblicazione dei nomi dei giurati e dei giudici quando sia accompagnato dall'indicazione dei loro voti individuali nei verdeti e nelle sentenze.

113. È vietata, sotto pena di ammenda da lire cento a cinquecento, la pubblicazione totale o parziale degli atti e documenti dei dibattimenti che si compiono a porte chiuse.

114. Il giudice avanti al quale pende il procedimento o il giudizio, o da cui fu pronunciata la sentenza, può consentire il rilascio di copie di atti a chiunque dimostri di avere un legittimo interesse ad ottenerle.

CAPO VI.

NOTIFICAZIONI.

115. Quando sia stabilita la notificazione di un atto, essa si esegue, a cura del pubblico ministero, dall'ufficiale giudiziario con la consegna della copia dell'intero atto, ove non sia disposto altrimenti.

Se l'atto concerna più persone, la notificazione si esegue con la consegna della copia dell'intero atto a ciascuna di esse.

116. La notificazione all'imputato si esegue con la consegna della copia alla persona.

La notificazione al pubblico ministero si esegue con la consegna della copia in ufficio al procuratore del re o al procuratore generale, o al segretario dell'ufficio.

La notificazione alla parte civile si esegue con la consegna della copia al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, e, in difetto, alla parte.

117. La notificazione all'imputato, che non siasi potuta eseguire con la consegna della copia alla persona, si esegue nella residenza, e, in difetto di residenza, nella dimora.

Se l'ufficiale giudiziario non trovi l'imputato, consegna la copia nella residenza o nella dimora ad uno dei suoi congiunti o domestici, che non sia nella condizione preveduta nel numero 1° dell'articolo 92.

Se non trovi alcuna fra le persone suddette, l'ufficiale giudiziario consegna la copia al sindaco del luogo, o a chi ne faccia le veci, il quale cura di farla pervenire, ove sia possibile, all'imputato.

Se l'imputato sia detenuto, la notificazione non si ha per eseguita con la consegna della copia a ogni altra persona.

118. L'imputato che abbia residenza o dimora conosciuta all'estero, se non risulti che abbia avuta legale notizia del procedimento che si promuove contro di lui, n'è avvertito nei modi stabiliti dalle convenzioni o dagli usi internazionali, con invito di eleggere, entro un congruo termine, domicilio nel regno per le notificazioni degli atti.

In difetto di elezione di domicilio, si applica la disposizione dell'articolo seguente.

119. Quando non sia nota la residenza o la dimora dell'imputato, l'ufficiale giudiziario affigge copia dell'atto all'albo pretorio del Comune in cui fu commesso il reato e di quello di nascita dell'imputato e alla porta della pretura, del tribunale o della corte dove si procede all'istruzione, o deve procedersi al giudizio, o da cui fu pronunciata la sentenza.

120. Le norme contenute nella prima parte e nel primo e nel secondo capoverso dell'articolo 117 si applicano anche alla citazione della parte lesa, dei periti e dei testimoni.

121. Quando l'accusato sia detenuto, la notificazione dell'appello e del ricorso per cassazione del pubblico ministero, e, ove occorra, della sentenza si esegue dal cancelliere del giudice che ha pronunciata la sentenza.

Se l'accusato sia detenuto in luogo diverso, la notificazione suddetta si esegue dal cancelliere della pretura, del tribunale o della corte del luogo in cui il detenuto si trova.

Se l'accusato voglia produrre un rimedio giuridico o scegliere un difensore, il cancelliere ne riceve la dichiarazione.

122. Di ogni notificazione l'ufficiale giudiziario stende relazione, in cui indica la data, le generalità della persona alla quale ha consegnata la copia e le ricerche fatte.

Se non abbia potuto consegnare la copia alla persona dell'imputato, l'ufficiale giudiziario fa apporre dal sindaco del luogo, o da chi ne faccia le veci, il *visto* alla relazione.

Se la citazione della parte lesa o del perito o del testimone non abbia potuto essere notificata in uno dei modi stabiliti nella prima parte e nel primo e nel secondo capoverso dell'articolo 117, l'ufficiale giudiziario si fa rilasciare dal sindaco un certificato, che ne indichi o ne dichiari ignota la dimora, o, se sia il caso, ne attesti la morte.

123. Le notificazioni che si eseguono nel regno non si provano altrimenti che con la relazione dell'ufficiale giudiziario o col verbale del cancelliere.

Se la copia della relazione sia diversa dall'originale, la copia fa fede rispetto alla persona nel cui interesse la notificazione siasi eseguita.

CAPO VII.

NULLITÀ, SANZIONI CIVILI E DISCIPLINARI.

124. Sono nulli gli atti nei quali siansi omesse o violate le forme prescritte a pena di nullità, quando la nullità non sia stata sanata espressamente o tacitamente nei modi stabiliti dalla legge.

S'intendono in ogni caso stabilite a pena di nullità le disposizioni concernenti la costituzione del giudice e delle parti, il potere del giudice e la competenza per materia.

Ove ne sia stata fatta riserva, s'incorre altresì in nullità se siasi omissso o ricusato di pronunziare sopra un'istanza o conclusione delle parti, diretta a valersi di una facoltà o di un diritto accordato dalla legge.



125. Non possono essere opposte le nullità dalla parte che v'abbia dato causa, o che non vi abbia interesse, salvo che la legge dichiari che debbono essere pronunziate di ufficio.

126. Le nullità che non possono essere sanate e la violazione e l'erronea applicazione della legge concernenti l'esistenza, il titolo e le circostanze del reato, l'estinzione dell'azione penale e della condanna, e le cause per le quali l'azione penale non può essere promossa o proseguita o cessi l'esecuzione della condanna, debbono essere pronunziate d'ufficio dal giudice.

127. Quando la legge non disponga altrimenti, le nullità incorse nel procedimento o negli atti preliminari al dibattimento, che possono essere sanate col silenzio, e l'incompetenza per territorio, debbono, a pena di decadenza, essere opposte immediatamente dopo la lettura della parte dispositiva della sentenza d'invio o della richiesta del decreto di citazione, e, nel caso di procedimento sommario abbreviato, immediatamente dopo l'esposizione succinta del fatto.

128. L'osservanza delle forme per le quali è stabilita una nullità, che non può essere sanata, deve essere accertata per iscritto dal pubblico ufficiale che redige l'atto.

129. La nullità di un atto invalida altresì tutti gli atti che ne sono il presupposto e i successivi che ne dipendono.

130. Qualora annulli qualche atto di procedura, il giudice può ordinare che l'atto nullo e tutti i successivi che ne dipendono e quelli che ne sono il presupposto, siano rifatti a spese del magistrato ovvero del cancelliere o dell'ufficiale giudiziario, cui la nullità è imputabile per rifiuto o negligenza grave nell'adempimento di un dovere di ufficio.

131. Quantunque l'atto non sia dichiarato nullo, i cancellieri e gli ufficiali giudiziari, che nella compilazione e nell'esecuzione di qualche atto di procedura non osservino le disposizioni di legge, possono essere condannati dal giudice, che procede o giudica, ad un'ammenda sino a lire cento.

CAPO VIII.

TERMINI.

132. Quando la legge fissa un termine, ogni giorno è di ventiquattro ore; ogni mese è di trenta giorni: non si computa il giorno in cui il termine comincia a decorrere, nè quello in cui spira.

133. Il termine stabilito per presentare documenti o per fare atti giudiziarii in un pubblico ufficio scade nell'atto in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio si chiude al pubblico.

134. I termini, scaduti i quali, la legge stabilisce la decadenza, non possono essere prorogati, eccetto che sia altrimenti stabilito.

135. La parte a cui favore è stabilito un termine può consentire l'abbreviazione con atto ricevuto in cancelleria.

136. Se all'imputato debba essere notificato un atto fuori del territorio della competenza del giudice che emette il provvedimento, al termine per comparire deve essere aggiunto il numero di giorni che occorre per il viaggio dal luogo di dimora a quello della comparizione.

La disposizione precedente non si applica al caso in cui l'imputato siasi allontanato dal regno dopo avere avuta legale notizia del procedimento promosso contro di lui.

137. Quando l'imputato, per forza maggiore, siasi trovato nella impossibilità di esercitare un diritto nel termine stabilito, può essere restituito in termine dal giudice che deve decidere, purchè si costituisca in carcere, se siasi ordinata l'esecuzione della sentenza.

Salvo decisione del giudice competente alla restituzione in termine, l'esecuzione della sentenza non rimane sospesa sino a quando la restituzione non sia accordata.



CAPO IX.

FORME DEI RIMEDII GIURIDICI.

138. Quando la legge accorda un rimedio giuridico all'imputato, possono anche produrlo, senza che occorra notificare loro l'atto, il marito per la moglie, l'ascendente legittimo, il genitore naturale, se la filiazione naturale sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata, e il tutore per coloro che sono sottoposti alla potestà patria o all'autorità tutoria.

L'appello e il ricorso per cassazione, quanto all'azione penale, possono anche essere prodotti dal difensore che abbia assistito l'accusato nel giudizio: ma il rimedio giuridico non produce effetto se l'accusato vi rinunzi.

139. I rimedii giuridici si producono nella cancelleria del giudice che ha pronunciata l'ordinanza o la sentenza, ovvero in quello del giudice che deve decidere su i medesimi.

L'imputato e la parte civile possono anche produrli nella cancelleria della pretura, del tribunale o della corte del luogo in cui si trovano; e, se trovinsi all'estero, possono produrli avanti ai regi agenti consolari nelle forme stabilite da questo codice.

Nei casi suddetti, il pubblico ufficiale che riceve l'atto deve spedirlo immediatamente alla cancelleria del giudice dal quale fu emessa la decisione impugnata.

140. Il termine per fare la dichiarazione è di tre giorni a pena di decadenza, e decorre dal giorno in cui è pronunciata la sentenza o l'ordinanza; e, quando l'accusato o la parte civile siano stati contumaci, o siasi provveduto in camera di consiglio, decorre dal giorno della notificazione dell'ordinanza o della sentenza.

Il procuratore del re può produrre il rimedio giuridico contro le decisioni del pretore entro il termine di quindici giorni.

Il procuratore generale può produrlo contro le decisioni del giudice istruttore, della camera di consiglio e del tribunale entro il termine di trenta giorni.

141. I rimedii giuridici sono motivati, a pena di decadenza.

Quando non sia disposto altrimenti, i motivi possono essere addotti o nella dichiarazione, ovvero in atto separato non oltre i cinque giorni successivi, nella cancelleria in cui fu ricevuta la dichiarazione.

Se nel dibattimento si sia letta solamente la parte dispositiva della sentenza, il termine per addurre i motivi decorre dal giorno del deposito della sentenza in cancelleria.

142. Qualora più persone siano imputate di concorso nel medesimo reato, la dichiarazione fatta e i motivi addotti da una di esse giovano di diritto alle altre.

143. Il rimedio giuridico prodotto dal pubblico ministero deve essere notificato all'imputato entro i tre giorni successivi alla presentazione: la notificazione è a pena di decadenza se il rimedio sia prodotto a danno dell'imputato.

Anche a pena di decadenza debbono essere rispettivamente notificati, a cura delle parti, entro i tre giorni successivi alla presentazione, i rimedii giuridici concernenti la costituzione di parte civile e le condanne alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

144. Quando la legge non disponga altrimenti, durante il termine dei rimedii giuridici è sospesa l'esecuzione dell'atto; ma non può essere impedita o ritardata l'escarcerazione dell'imputato.

145. Le norme contenute negli articoli 138 a 142 si applicano anche al richiamo preveduto nell'articolo 313, sempre che non sia diversamente stabilito.



LIBRO SECONDO

DEL PROCEDIMENTO.

TITOLO I.

DEGLI ATTI PRELIMINARI AL PROCEDIMENTO.

CAPO I.

ATTI INIZIALI.

146. È in istato di flagranza chiunque sia colto nell'atto di commettere un reato.

Si considera in istato di flagranza chiunque, immediatamente dopo commesso il reato, venga inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, ovvero, in tempo prossimo, per il possesso di cose che abbiano attinenza col reato sia da ritenere che lo abbia commesso o che vi abbia concorso.

147. Chiunque abbia notizia di un reato per il quale debba procedersi di ufficio, può farne denunzia.

148. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia notizia di un reato per il quale debba procedersi di ufficio, deve farne rapporto.

149. Qualora nel corso di un giudizio civile sorga ragionevole argomento dell'esistenza di un reato per il quale debba procedersi di ufficio, il giudice ne fa rapporto al pubblico ministero.

Quando la legge non dispone altrimenti, la causa civile è sospesa, se la cognizione del reato influisca sulla decisione di essa.

150. Nel caso che le parti intendano impugnare di falsità un atto prodotto nel procedimento o nel giudizio, debbono farne dichiarazione motivata nella cancelleria dell'Autorità giudiziaria che procede o giudica.

L'Autorità giudiziaria, previa, ove occorra, una sommaria investigazione, decide se debba procedere ulteriormente.

Se decida la sospensione del procedimento o del giudizio, si procede per il falso incidente nel modo stabilito per il falso principale; altrimenti si procede oltre, salvo al pubblico ministero di promuovere l'azione penale per falsità.

151. Quando l'incidente di falso sorga avanti alla pretura, il pretore, dopo avere accertata l'identità dell'atto impugnato di falso, lo spedisce al procuratore del re. In tal caso, la causa principale rimane sospesa, eccetto che il pretore ritenga che possa essere decisa indipendentemente dall'atto impugnato; ferma la disposizione del secondo capoverso dell'articolo 150.

152. Sempre che nel ricorso per cassazione sia impugnata di falsità la sentenza, o il verbale del dibattimento, o l'atto di notificazione della sentenza, la corte decide se debba sospendere il giudizio.

Se decida la sospensione, invia la causa al giudice competente.

153. Il giudice competente a giudicare sull'incidente di falso, se ritenga che non consta della falsità dell'atto, può condannare l'imputato o la parte civile, che abbia fatta l'impugnativa, all'ammenda sino a lire cinquecento e al risarcimento dei danni verso colui che vi abbia diritto.

154. Chiunque abbia obbligo del referto deve adempiervi fra ventiquattro ore, e immediatamente se vi sia pericolo nel ritardo, presentandolo per iscritto all'Autorità del luogo in cui si trova l'offeso.

155. Chiunque si reputi offeso da un reato può presentare querela.

Fuori del caso preveduto nell'articolo 356 del codice penale, hanno anche diritto di presentare querela il genitore che esercita la patria potestà, e, in mancanza, il tutore, per coloro che sono sottoposti alla potestà patria o all'autorità tutoria.



156. Nei reati per i quali si procede a querela di parte, se questa sia minore o altrimenti incapace e non sia legalmente assistita, ovvero non possa, per malattia di mente o di corpo, provvedere a sè stessa, il pubblico ministero promuove di urgenza dal presidente del tribunale la nomina di un curatore speciale per la rappresentanza della parte lesa, ancorchè questa abbia presentata querela.

La nomina è fatta dal pretore, se il reato sia stato commesso fuori della sede del tribunale.

Le disposizioni precedenti si applicano altresì nel caso in cui siavi conflitto d'interesse fra la parte lesa minore o incapace e colui che esercita la potestà patria o l'autorità tutoria.

157. La denuncia, e la querela si fanno a voce, o per iscritto, avanti al procuratore del re, al pretore, o agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Se siano fatte per iscritto, sono confermate avanti alle Autorità suddette.

Il denunziante e il querelante debbono indicare le prove che sono a loro conoscenza.

158. Nei reati per i quali si procede a querela di parte, la querela non è più ammessa trascorsi tre mesi dal giorno in cui il fatto fu commesso o n'ebbe notizia chi abbia diritto di presentare la querela stessa, salvo i termini speciali stabiliti nel codice penale.

159. La remissione si fa e si accetta nel modo stabilito nella prima parte dell'articolo 157.

Si può fare e accettare la remissione anche avanti all'Autorità giudiziaria presso la quale pende il procedimento o il giudizio, o avanti a quella del luogo in cui la persona che fa o accetta la remissione si trova.

L'Autorità giudiziaria che riceve l'atto deve spedirlo immediatamente a quella presso la quale pende il procedimento o il giudizio.

160. La remissione deve essere incondizionata, salvo, per le restituzioni e il risarcimento dei danni, quanto è disposto nell'articolo 102 del codice penale.

161. La remissione della persona sottoposta alla potestà patria o all'autorità tutoria non produce effetto se non vi concorra il genitore che esercita la patria potestà, e, in mancanza, il tutore.

162. Fuori dei casi preveduti negli articoli 336, 344 e 358 del codice penale, si può fare remissione sino a quando la condanna non sia divenuta irrevocabile.

Nei reati per i quali si procede a querela di parte, l'Autorità che riceve la querela deve avvertire il querelante del diritto di fare remissione, del termine in cui può farla, dell'effetto che produce, e delle conseguenze penali e civili alle quali si espone ove persista nella querela.

163. La remissione può desumersi altresì da fatti di riconciliazione fra l'offensore e l'offeso evidentemente incompatibili con la querela.

La querela non è ammessa se i fatti di riconciliazione avvengano prima che sia presentata.

164. Qualora la remissione non sia ricusata, il giudice condanna il remittente alle spese processuali. La condanna suddetta è pronunciata contro il querelato, sempre che ne assuma l'obbligo, salvo all'erario, in caso d'inadempimento, il regresso contro il remittente.

Se la remissione si desuma da fatti di riconciliazione, le parti sono obbligate in solido alle spese processuali.

CAPO II.

ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

165. La polizia giudiziaria ricerca i reati per i quali si procede di ufficio, raccoglie tutte le notizie che possono condurre alla scoperta dei colpevoli, e ne riferisce immediatamente al pretore o al procuratore del re competente, salvo quanto è disposto negli articoli 169 a 173 di questo capo.

166. La polizia giudiziaria si esercita, nell'ordine gerarchico stabilito nell'articolo successivo, sotto la direzione e la dipendenza

del procuratore generale presso la corte d'appello e del procuratore del re.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria debbono adempiere altresì gli ordini del pretore e del giudice istruttore.

167. Sono *ufficiali di polizia giudiziaria*, esclusi i questori, gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli ufficiali e i sottoufficiali dei carabinieri reali, e, nei Comuni in cui non sia un ufficiale di pubblica sicurezza, il sindaco o chi ne faccia le veci.

Sono *agenti di polizia giudiziaria* gli agenti di pubblica sicurezza.

Quando sul luogo del reato non trovisi alcuno ufficiale di polizia giudiziaria, ne esercitano momentaneamente le funzioni i graduati di ogni altro Corpo al quale appartengono gli agenti di pubblica sicurezza.

168. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, che nell'esercizio delle proprie funzioni trasgrediscono le disposizioni di questo codice, sono puniti con la censura, o con l'ammenda sino a lire cinquecento, salvo quanto è disposto nel codice penale.

La censura si applica dal procuratore generale.

L'ammenda si applica, sull'istanza del procuratore generale, dalla sezione d'accusa.

Il trasgressore è citato a comparire per discolparsi.

169. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sequestrano le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, quelle che ne sono il prodotto, e ogni altra che possa essere necessaria o utile alla scoperta della verità.

170. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni nell'abitazione di chiunque sia colto in flagranza di delitto, ovvero, legalmente arrestato, sia evaso, quando abbiano fondato motivo di ritenere che siavisi rifugiato, o che vi si contengano cose soggette a sequestro, o tracce che possono essere rimosse, alterate o distrutte.

Nei casi suddetti, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizioni anche in altro luogo in cui l'imputato o l'evaso, nell'atto dell'inseguimento, sia entrato.

Le norme suddette si applicano senza pregiudizio di ciò che è stabilito da altre leggi.

171. Le norme concernenti le perquisizioni e i sequestri nell'istruzione formale si applicano anche alle perquisizioni e al sequestro preveduto in questo capo, in quanto non sia diversamente stabilito.

Nei casi preveduti nell'articolo 250, se sia urgente procedere a sequestro nell'ufficio delle poste e dei telegrafi di lettere, pieghi, telegrammi, o di altra corrispondenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono ordinare a colui che è preposto al servizio che sino all'ordinanza del giudice, da provocarsi immediatamente, le lettere, i pieghi, i telegrammi o altra corrispondenza non abbiano corso.

In ogni altro caso in cui gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a sequestro di lettere, telegrammi, documenti o carte sigillate, è loro vietato di aprirle; ma debbono spedirle all'Autorità giudiziaria integralmente.

172. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che il corpo e le tracce del reato si conservino e che lo stato delle cose non sia mutato prima che giunga sul luogo il giudice.

Se siavi fondata ragione di temere che, frattanto, le cose o le tracce suddette si alterino o si disperdano, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere ai necessari accertamenti anche con perizia, senza far prestare giuramento al perito.

Il perito fa menzione nel verbale della ragione per la quale ha proceduto alla perizia.

173. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, che abbiano notizia di un atto arbitrario della natura di quelli preveduti nell'articolo 145 e seguenti del codice penale, debbono porre immediatamente in libertà la persona detenuta o sequestrata.

Se sia addotto un motivo legale per detenerla, debbono condurla subito avanti al pretore o al procuratore del re; e, se trattisi di minore, debbono consegnarlo a colui che esercita la potestà patria o l'autorità tutoria.

174. È vietato agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di procedere all'interrogatorio dell'imputato e a qualsiasi atto di ricognizione e di confronto.

175. È vietato agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di adoperare, nell'esercizio delle proprie funzioni, mezzi di suggestione o d'intimidazione direttamente o per interposta persona.

176. Agli atti ai quali procedono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria assistono sempre due testimoni, che non prestano giuramento.

Se gli atti si compiano dal sindaco, o da chi ne faccia le veci, assiste, in luogo dei testimoni, il segretario comunale o altro ufficiale di segreteria.

177. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimettono subito al pretore o al procuratore del re gli atti e le cose sequestrate.

Anche dopo avere rimessi gli atti e le cose suddette, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria riferiscono all'Autorità competente ogni altra notizia che loro pervenga, prendendo, frattanto, le cautele necessarie per la conservazione delle prove.

178. Le disposizioni precedenti si applicano altresì ai reati per i quali si procede ad istanza di parte, se questa abbia presentata querela.

CAPO III.

INVESTIGAZIONI PRELIMINARI.

179. Il pretore dà avviso al procuratore del re di ogni delitto per cui si procede di ufficio o sia stata presentata querela; dà avviso altresì di ogni contravvenzione di competenza superiore.

180. Nei reati di competenza del tribunale e della corte d'assise, il pretore non può procedere alle investigazioni preliminari che nei casi urgenti.

Quando il pretore procede alle investigazioni preliminari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria gli consegnano gli atti compiuti, e si astengono di procedere ulteriormente.

181. Sono considerati *atti d'investigazioni preliminari* le ispezioni e gli accertamenti giudiziali, le perizie, le perquisizioni, il sequestro, l'interrogatorio dell'imputato arrestato in flagranza, l'esame in contraddizione del denunziante o del querelante col denunziato o col querelato, e le dichiarazioni delle persone esaminate sommariamente.

Alle investigazioni preliminari si applicano le norme dell'istruzione formale.

182. Il pretore rimette al procuratore del re le denunce, le querele e gli atti di polizia giudiziaria e d'investigazioni preliminari, eccetto che trattisi di contravvenzioni di propria competenza.

CAPO IV.

INIZIO DELL'AZIONE PENALE.

183. Il procuratore del re, prima di promuovere l'azione penale, può assumere personalmente, o per mezzo degli ufficiali di polizia giudiziaria, gli atti indicati nel capo II di questo titolo.

184. Il procuratore del re promuove l'azione penale per i reati di competenza della corte d'assise e del tribunale in uno dei modi stabiliti nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 186; e, per gli altri delitti, con l'invio degli atti al pretore, che procede nei modi di legge.

Se il fatto non costituisca reato, o l'azione penale sia estinta, o non possa essere promossa, il procuratore del re chiede che si pronunzi la sentenza.

Se il fatto non sia di competenza ordinaria, il procuratore del re spedisce gli atti all'Autorità competente.

185. Il procuratore del re deve dare notizia al procuratore generale presso la corte d'appello di tutte le denunce e querele che gli pervengono e dei provvedimenti dati sulle medesime.

Se il procuratore generale ritenga che deve darsi corso all'azione penale, o che trattasi di reato più grave, fa alla sezione d'accusa le istanze opportune.

TITOLO II.

DELLE SPECIE DI PROCEDIMENTO.

186. Nei reati di competenza della corte d'assise, si procede a pena di nullità, con istruzione formale: si può osservare il procedimento sommario ordinario nei reati preveduti nei numeri 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° dell'articolo 13.



Nei reati di competenza del tribunale, si procede o con istruzione formale o con procedimento sommario.

Nei reati di competenza del pretore, il procedimento è sommario: ma si può procedere con istruzione formale.

Si procede con decreto nei casi preveduti negli articoli 318 e 324.

CAPO I.

ISTRUZIONE FORMALE.

SEZIONE I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

187. L'istruzione formale è attribuita al giudice istruttore per i reati di competenza del tribunale e della corte d'assise e al pretore per i reati di propria competenza.

Se il giudice istruttore debba compiere atti fuori della propria residenza, può, dopo avere sentito il procuratore del re, delegare il pretore del luogo.

Nel caso di pericolo nel ritardo, il pretore procede agli atti urgenti anche senza delegazione.

188. Quando occorra procedere ad atti fuori del luogo della propria giurisdizione, il giudice istruttore, e il pretore nei reati di propria competenza, ne richiedono rispettivamente il giudice istruttore o il pretore nella cui giurisdizione l'atto deve compiersi, eccetto che, per la natura dell'atto, stimino procedervi personalmente.

189. L'istruzione per i reati di competenza del tribunale e della corte d'assise può, sull'istanza del procuratore generale, essere avocata dalla sezione d'accusa.

La sezione d'accusa delega le funzioni di giudice istruttore ad uno dei suoi componenti, il quale può delegare al giudice istruttore del luogo gli atti da compiersi fuori la residenza della corte.

190. Qualora dopo la richiesta d'istruzione formale, il giudice istruttore ritenga che il fatto non costituisce reato, ovvero che l'azione penale è estinta, o che non può essere promossa, pronunzia la sentenza.

Se, durante l'istruzione, il giudice istruttore scopra altro reato, rimette gli atti al pubblico ministero per la relativa istanza.

191. Il giudice deve procedere a tutti gli atti che conducono alla scoperta della verità; e deve altresì accertare, in quanto sia possibile, il danno prodotto dal reato, ancorchè la parte lesa non siasi costituita parte civile.

192. Prima di emettere un mandato, il giudice può esaminare in contraddittorio il denunziante o il querelante col denunziato o col querelato.

193. Chiunque sia esaminato deve rispondere oralmente, facendosi nel verbale menzione anche del tenore delle domande.

Il giudice può tuttavia permettere che si ricorra a qualche nota scritta, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla natura dei reati, facendone menzione nel verbale.

Le risposte sono enunciate in persona prima e riprodotte, quanto più sia possibile, con le parole adoperate dal dichiarante, specialmente se riferiscano discorsi tenuti da altri.

Sono vietate le domande suggestive e le intimidazioni.

Le domande e le risposte sono scritte dal cancelliere.

194. Il pubblico ministero può esaminare gli atti in ogni stato del procedimento, fare istanze e assistere a tutti gli atti d'istruzione.

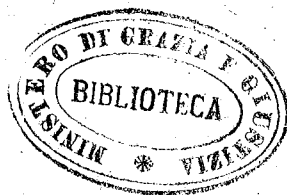
Se dichiara di volervi assistere, il giudice, prima d'intraprendere l'atto, lo avverte per mezzo del cancelliere, senza ritardare le operazioni.

Nel caso in cui sia richiesto o delegato altro giudice, il procuratore generale e il procuratore del re possono farsi rappresentare da un ufficiale del pubblico ministero del luogo.

195. Il giudice, nell'atto del primo interrogatorio, invita l'imputato a scegliere un difensore; e, se l'imputato non lo scelga, il giudice lo nomina di ufficio, a pena di nullità.

196. L'imputato, la parte civile e i rispettivi difensori possono fare le istanze che ritengono opportune.

Prima della notificazione dell'estratto delle conclusioni del pubblico ministero, i difensori hanno diritto di esaminare sola-



mente gli atti ai quali possono assistere e il verbale d'ispezione corporale, e di estrarne copie.

Il difensore dell'imputato ha anche diritto di ottenere copia del mandato notificato o eseguito.

Gli atti suddetti, di cui si forma un fascicolo separato, debbono essere messi a disposizione dei difensori entro due giorni dalla loro esecuzione.

Il giudice può consentire ai difensori l'esame e la copia anche di altri atti.

197. I difensori hanno diritto di assistere alle ispezioni e agli accertamenti giudiziali, alle perizie, alle perquisizioni, al sequestro e alle ricognizioni, salvo quanto è disposto nell'articolo 203.

Se il pubblico ministero o i difensori ne facciano istanza, o il giudice lo ritenga necessario, assistono agli atti suddetti anche l'imputato e la parte lesa, salvo quanto è disposto nell'articolo suddetto.

198. Il pubblico ministero e i difensori possono, mentre si procede all'atto, fare istanze, osservazioni e proteste, delle quali si fa menzione nel verbale.

199. Qualora ritenga di non dovere accogliere un'istanza del pubblico ministero o dei difensori, il giudice pronunzia ordinanza.

200. Prima d'intraprendere alcuno degli atti indicati nell'articolo 197, il giudice avverte, per mezzo del cancelliere, il pubblico ministero e i difensori di presentarsi nel luogo ove deve procedersi alle operazioni entro un termine non minore di ventiquattro ore dall'avvertimento.

Se il pubblico ministero o i difensori non compariscano, il giudice non deve ritardare le operazioni.

201. Quando l'atto sia urgente, il giudice può procedervi anche prima del termine stabilito nell'articolo precedente.

Se, per circostanze di tempo o di luogo, o per altro impedimento, l'avvertimento non possa essere notificato, il giudice procede all'atto senza tale formalità.

Nei casi suddetti il giudice fa menzione dei motivi nel verbale.

Se le parti si presentino durante l'atto, hanno diritto di assistervi.

SEZIONE II.

ISPEZIONI E ACCERTAMENTI GIUDIZIALI.

202. Quando il fatto abbia lasciato tracce permanenti, il giudice le accerta e le descrive con l'ispezione della persona, del luogo o della cosa.

203. Nei casi in cui possa essere offeso il pudore della persona, il giudice non può ordinare l'ispezione corporale dell'imputato, se non sia colpito da gravi indizii.

Nei casi di assoluta necessità, il giudice può ordinare l'ispezione corporale di altra persona.

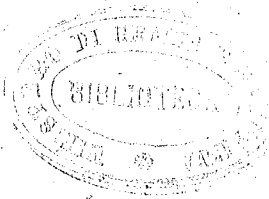
Colui che è sottoposto all'ispezione corporale può farvi assistere una persona di sua fiducia; nessun altro può assistere all'ispezione corporale oltre i periti e il giudice, che non stimi di doversi allontanare.

204. Il giudice, nel procedere all'ispezione del luogo, può esaminare le persone informate del fatto, disporre che alcuno non si allontani prima che sia chiuso il verbale e ordinare che chi abbia trasgredito tale ordine sia accompagnato sul luogo dagli agenti della forza pubblica, salvo quanto è disposto nell'articolo 434 del codice penale.

205. Quando, per la morte di una persona, sorga sospetto di reato, il giudice, dopo averne stabilita l'identità, descrive il cadavere e la posizione nella quale fu trovato, e, se presenti lesioni o altre tracce di violenza, le accerta con l'assistenza dei periti ordinando, ove occorra, l'autopsia.

206. Qualora la persona non sia conosciuta, il giudice descrive i connotati e tutti i segni particolari del cadavere, assicura le vestimenta e ogni altra cosa trovata su di esso, e, ove lo stato del cadavere lo consenta, lo fa esporre almeno per ventiquattro ore, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, affinchè possa essere riconosciuto.

Se non possa procedersi al riconoscimento del cadavere o delle lesioni, può supplirsi con le dichiarazioni di testimoni che, avendolo precedentemente veduto, ne abbiano osservato le lesioni.



207. Nel caso in cui non sia stato possibile trovare il cadavere, il giudice assume le prove atte a supplirvi.

208. Per accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo, il giudice procede ad un esperimento, curando che il fatto si riproduca in condizioni possibilmente identiche.

209. I testimoni, che nei casi preveduti agli articoli 205 a 208 intervengono nell'atto, prestano giuramento.

210. Quando ciò che ha formato oggetto del reato più non esista, o non abbia lasciate tracce permanenti, o queste siano state rimosse, alterate o distrutte, il giudice descrive lo stato presente, e, in quanto sia possibile, lo stato preesistente; e, in tal caso, accerta le cagioni e il modo della rimozione, dell'alterazione o della distruzione.

SEZIONE III.

PERIZIE.

211. Quando per un determinato accertamento si richiedano speciali conoscenze, il giudice assume una perizia.

212. Non può, a pena di nullità, prestare l'ufficio di perito:

- 1° colui che non ha compiuto i diciotto anni;
- 2° colui che non può essere assunto come testimone o avrebbe facoltà di astenersi dal deporre;
- 3° colui che sia stato condannato all'interdizione dai pubblici uffici o alla sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte, durante il tempo dell'interdizione o della sospensione.

4° colui che sia stato condannato per rifiuto di perizia.

213. Le perizie medico-chirurgiche, le chimiche e ogni altra di carattere tecnico-scientifico sono affidate a persone rispettivamente abilitate all'esercizio della medicina e chirurgia, della chimica o di altra speciale disciplina; e se, trattasi di perizie psichiatriche, sono affidate a medici particolarmente versati in

questa disciplina o in quelle di medicina legale, o di scienze affini, o ai medici direttori o assistenti dei pubblici manicomii.

214. Fuori dei casi urgenti, la nomina, con indicazione del nome del perito, del giorno e dell'ora in cui saranno cominciate le operazioni, è notificata agli imputati, che vi abbiano interesse, i quali sino a quando esse non siano compiute, hanno diritto di scegliere d'accordo un perito.

Se siavi dissenso nella scelta, questa è fatta dal giudice fra i periti indicati dagl'imputati.

215. Salvo che nei reati di competenza del pretore, per la facilità della prova e per la tenuità del reato, si ritenga non necessario, e sempre fuori dei casi urgenti, se l'autore del reato sia ignoto, o gl'imputati non scelgano alcun perito, o non anticipino le spese, ovvero il perito scelto non si presenti, il giudice nomina di ufficio il secondo perito, sospendendo, se occorra, le operazioni.

La nomina suddetta s'intende revocata se, durante le operazioni, si presenti il perito scelto dagl'imputati.

216. Tutti i periti hanno gli stessi diritti e le stesse prerogative e procedono insieme alle operazioni.

Le indennità dei periti sono liquidate dal giudice, il quale può ordinare che gl'imputati non ammessi al gratuito patrocinio anticipino le spese per l'indennità da liquidarsi al perito da essi indicato.

217. Qualora il perito nominato dal giudice abbia ottenuto, allegando un falso pretesto, di esimersi dal comparire, ovvero, essendosi presentato, rifiuti di prestare l'ufficio, il giudice redige verbale, che rimette al pubblico ministero, dopo avere, in caso di rifiuto, avvertito il perito delle penestabilite nell'articolo 210 del codice penale.

218. Prima che cominci a prestare il proprio ufficio, le parti possono, nei casi preveduti nell'articolo 45, ricusare il perito nominato dal giudice.

Il giudice decide sulla ricusazione.

219. I periti procedono alla perizia in presenza del giudice e delle persone che, avendone diritto, vi assistono, salvo quanto



è disposto nell'ultimo capoverso dell'articolo 203 per i casi in cui possa essere offeso il pudore.

Presi i provvedimenti per assicurare la sincerità delle operazioni, il giudice, sull'istanza dei periti, può anche ordinare che si facciano in un laboratorio.

220. Qualora i periti debbano distruggere o decomporre una cosa, una parte di essa è possibilmente conservata, e sull'involto o sul recipiente, in cui viene assicurata, il giudice, il cancelliere, i periti e le altre persone che assistono alla perizia appongono le firme.

221. Il giudice dirige la perizia, e fa ai periti le domande e le osservazioni per iscritto o a voce, di ufficio o sull'istanza delle parti.

Se i periti dichiarino di non poter dare il parere senza notizia delle prove raccolte sul punto che forma oggetto della perizia, il giudice, sulla richiesta dei periti, può permettere loro di esaminare in tutto o in parte in sua presenza gli atti e documenti del procedimento, facendone menzione nel verbale, e può altresì procedere ad ulteriori indagini.

222. I periti danno il loro parere motivato, che è trascritto immediatamente nel verbale.

223. Quando i periti non siano concordi, o la perizia non possa compiersi che dopo lunghe operazioni, ovvero per la natura o per la difficoltà delle indagini, non possano dare il parere immediatamente, il giudice, presi i provvedimenti per assicurare la sincerità delle operazioni, può fissare un termine per la presentazione della relazione scritta; e, ove occorra, può prorogarlo per giusta causa.

224. Qualora la divergenza perduri, prima della scadenza del termine, i periti ne riferiscono al giudice, il quale provoca dal presidente del tribunale la nomina di un terzo perito.

Le operazioni eseguite sono, se occorra, possibilmente rinnovate e ogni altra operazione ritenuta utile è eseguita in presenza del nuovo perito.

225. Compiute le operazioni, i tre periti prendono le loro conclusioni fuori la presenza del giudice e delle parti.

Il perito nominato dal presidente del tribunale assume l'ufficio di relatore, se i periti a maggioranza non abbiano fra loro designato un altro.

226. Il perito relatore redige e presenta al giudice la relazione, nella quale viene indicato il parere motivato di ciascuno dei periti.

227. Se debbano chiedersi ai periti nuovi chiarimenti, il giudice ricorda loro il giuramento già prestato.

228. Qualora il parere dei periti non offra gli elementi necessari per la scoperta della verità, il giudice ordina una nuova perizia, alla quale si procede nel modo stabilito negli articoli precedenti.

Ai nuovi periti è comunicata la prima perizia, e si possono chiedere ai primi tutti i chiarimenti necessari.

Di ogni divergenza sul modo di condurre le operazioni è informato il giudice, il quale decide immediatamente.

229. Qualsiasi trasgressione alle disposizioni del giudice o negligenza del perito nell'adempimento del proprio ufficio è punita dal giudice con l'ammenda sino a lire cinquecento, e il perito colpevole può essere dichiarato decaduto e sostituito con altro perito.

230. Il perito che, nel corso delle operazioni, sia impossibilitato a proseguirle deve essere surrogato.

In ogni caso, se trattasi di perito scelto dall'imputato, la surrogazione ha luogo secondo una nuova scelta fatta in conformità dell'articolo 214.

231. Nei casi di morte, i periti danno parere sulla causa di essa, spiegando con quali mezzi, e in qual tempo più o meno prossimo essa possa essere avvenuta, se avvenuta per effetto delle lesioni osservate, o prima di esse, se per il concorso di condizioni preesistenti o di cause sopravvenute, e, in tal caso, se queste siano o non dipendenti dal fatto del colpevole.

Qualora siavi sospetto d'infanticidio, i periti accertano e dichiarano se l'infante sia nato vivo.



232. Nei delitti di lesioni personali, si descrive esattamente ciascuna di esse, s'indica l'istrumento con cui fu cagionata, e si spiega quali effetti le lesioni, o ciascuna delle medesime, abbiano prodotto o possano produrre, e quale sia la durata eventuale o effettiva della malattia o incapacità dell'offeso di attendere alle ordinarie occupazioni.

Se i periti non possano dare un parere definitivo, il giudice procede a nuova perizia nel decimo e nel ventesimo giorno, e, in caso di pericolo di vita, quando il perito la ritenga necessaria.

Il giudice procede altresì a nuova perizia quando la lesione personale abbia prodotto alcun altro fra gli effetti preveduti nei numeri 1° e 2° dell'articolo 372 del codice penale.

233. Qualora l'imputato dia segni di infermità di mente si procede a perizia.

Sulla richiesta dei periti, il giudice assume tutte le investigazioni che ritenga necessarie, e può ordinare che l'imputato sia rinchiuso in un manicomio per le opportune osservazioni.

L'ordinanza deve essere pronunciata dalla camera di consiglio, ancorchè proceda il pretore per reato di propria competenza, quando l'imputato non sia detenuto.

234. Ove i periti riconoscano che l'imputato, nel momento in cui ha commesso il reato, era in istato di infermità di mente, debbono dichiararne l'inizio, la specie e il grado, e indicare se è in quanto l'infermo sia pericoloso.

235. Nei delitti d'incendio, i periti accertano la quantità del danno, la qualità della materia incendiaria adoperata, il modo e il tempo in cui il fuoco fu o potè essere appiccato, se ad un edificio, costruzione, prodotti del suolo non ancora staccati, o ad ammassi o depositi di materie combustibili, e se l'incendio abbia danneggiato o esposto a pericolo persone o cose.

236. Nei delitti di furto commessi nei modi indicati nei numeri 4°, 5°, 6° e 7° dell'articolo 404 del codice penale, il giudice ne descrive le vestigia e i segni, e fa spiegare dai periti in qual modo, con quali istrumenti o mezzi, e in qual tempo ritengano che il delitto sia stato verosimilmente commesso.

237. In ogni delitto contro la proprietà, il giudice accerta la preesistenza e la successiva mancanza delle cose di cui si afferma che altri siasi impossessato; e, in difetto, indaga se il denunziante o il querelante sia persona degna di fede, se, per la sua condizione, abbia potuto ritenere le cose presso di sè, e se ne abbia mossa immediata doglianza o fatta ricerca.

Il giudice accerta altresì il valore della cosa che ha formato oggetto del delitto e quello che corrisponde al danno recato.

238. Nei delitti di falsità in monete e in carte di pubblico credito, di falsità in sigilli, bolli e loro impronte, il giudice sceglie i periti fra gli ufficiali addetti alle regie zecche o agli uffici tecnici, salvo all'imputato il diritto di scegliere un proprio perito secondo è disposto nell'articolo 214.

Se nel luogo in cui si procede all'istruzione non abbia sede una regia zecca o un ufficio tecnico, il giudice, previa descrizione della cosa sospetta di falsità, la spedisce in involto chiuso e sigillato al giudice istruttore del luogo in cui gli uffici medesimi hanno sede.

L'involto è aperto nell'atto della perizia in presenza del giudice, previa ricognizione dell'integrità dei sigilli.

Il verbale originale di perizia è spedito chiuso e sigillato, con la cosa sospetta di falsità, al giudice che ha fatta la richiesta.

239. Nei delitti di falsità in atti, il giudice descrive le cancellature, le abrasioni, le interlinee e le aggiunte della scrittura, rileva tutte le altre circostanze che possono stabilirne la falsità, e ne ordina il deposito in cancelleria.

240. Nei delitti preveduti nell'articolo precedente, il giudice, prima di procedere alla perizia, deve procurarsi le scritture di comparazione.

Se queste trovinsi presso pubblici depositarii, il giudice ordina che gli siano presentate, salvo, in caso di rifiuto, quanto è disposto nel codice penale.

Se il giudice non possa procurarsi scritture pubbliche, o tratte da pubblici archivii, può fare uso di scritture private presentate da alcuna delle parti, ove le altre parti interessate nel procedimento le abbiano riconosciute.



Se le scritture di comparazione si detengano da un privato, il giudice lo invita a presentarle, salvò, in caso di rifiuto, quanto è disposto nel codice penale.

241. Sono sempre preferite le scritture di data prossima a quella dell'atto impugnato di falsità.

Le scritture di comparazione sono firmate dal giudice, dal cancelliere e da colui che le ha esibite.

242. Il giudice può ordinare che l'imputato presenti uno scritto di sua mano o che scriva sotto dettatura, e, se l'imputato si ricusi, n'è fatta menzione nel verbale.

SEZIONE IV.

PERQUISIZIONI.

243. Qualora gravi indizii facciano ritenere che si possano sequestrare cose utili alla scoperta della verità, ovvero che possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o di persona, che, legalmente arrestata, sia evasa, il giudice può ordinare perquisizione personale o domiciliare.

244. La perquisizione domiciliare si esegue, previo decreto, dal giudice istruttore, che può farsi assistere da ufficiali o da agenti di polizia giudiziaria.

Se debba procedersi nello stesso tempo a perquisizione in più luoghi e non siano sufficienti i giudici istruttori, il presidente del tribunale può delegare altri giudici.

245. Non può intraprendersi una perquisizione nell'abitazione, o nelle appartenenze di essa, prima della levata o dopo il tramonto del sole, eccetto che siavi urgenza. In tal caso, nel decreto è fatta menzione che la perquisizione può aver luogo anche di notte.

246. Quando si esegue una perquisizione, l'imputato e il proprietario o conduttore o possessore del locale, o il capo dell'ufficio o dell'officina, previa consegna ai medesimi, se siano presenti, di copia del decreto del giudice, sono invitati ad assistervi o a farsi rappresentare da persona di loro fiducia, e, se

non siano presenti, la copia si consegna ad alcuno dei rispettivi congiunti, domestici o vicini, invitandolo ad assistere all'atto.

Se nel locale, nell'ufficio, o nell'officina si trovino cose che appartengono ad altra persona, questa è pure invitata ad assistere alla perquisizione.

Le disposizioni precedenti non si applicano quando non sia presente alcuna delle persone in esse indicate.

Il giudice può ordinare a chiunque di non allontanarsi prima che sia chiuso il verbale.

247. Le perquisizioni si eseguono in modo da evitare ogni inutile pubblicità o molestia alle persone e curando di rispettarne, sin dove sia possibile, i segreti.

Prima d'intraprendere una perquisizione, deve essere invitata la persona a presentare la cosa o ad indicare il luogo in cui si trova colui che si ricerca.

La perquisizione personale si esegue sempre in presenza del giudice che l'ha ordinata o del pretore del luogo.

Se debba eseguirsi una perquisizione sulla persona di una donna, l'esecuzione dell'atto è commessa ad altra donna, che vi procede anche in presenza del giudice.

248. Quando la perquisizione si esegue in locali appartenenti a persona diversa dall'imputato, o su persona non sottoposta al procedimento, esse hanno diritto di ottenere un certificato che attesti l'una o l'altra circostanza.

Ha pure diritto di ottenere il certificato chiunque sia stato sottoposto alla perquisizione, se non si rinvenivano cose che abbiano attinenza col reato per il quale si procede.

SEZIONE V.

SEQUESTRO.

249. Il giudice ordina il sequestro delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, di quelle che ne sono il prodotto, e di ogni altra che possa essere necessaria o utile alla scoperta della verità.

Nell'atto del sequestro, il giudice deve sempre essere assistito da due testimoni.

250. Il giudice può ordinare nell'ufficio delle poste e dei telegrafi il sequestro di lettere, pieghi, telegrammi, o di altra corrispondenza spedita dall'imputato, o a lui diretta, o che per fondati motivi ritenga di appartenergli, sebbene apparisca sotto nome diverso.

251. Quando abbia ordinato il sequestro di corrispondenza epistolare o telegrafica nell'ufficio delle poste e dei telegrafi, il giudice, se, dopo averla esaminata e sommariamente descritta, non stimi sequestrarla, vi appone i sigilli dell'ufficio d'istruzione, e la consegna a colui che è preposto al servizio affinchè abbia corso.

Se stimi sequestrarla e la corrispondenza contenga anche notizie che o non siano attinenti all'istruzione, o possano senza documento essere palesate, il giudice fa estrarre dal cancelliere copia di questa parte della corrispondenza e la consegna alla persona interessata.

252. Il sequestro di corrispondenza epistolare e telegrafica, di documenti e di altre carte si esegue dal giudice istruttore, che può farsi assistere da ufficiali o da agenti di polizia giudiziaria.

Le lettere, i telegrammi e le carte sigillate non possono essere aperte che dal giudice.

253. Non può essere ordinato il sequestro di documenti e di altre carte presso il difensore, a lui affidate per l'adempimento del proprio ufficio.

254. I pubblici ufficiali non possono rifiutarsi di presentare all'Autorità giudiziaria atti, documenti e ogni altra cosa esistente nel proprio ufficio, eccetto che trattisi di segreti, politici o militari, concernenti la sicurezza dello Stato.

Il giudice può fare estrarre copie degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali.

Ove sia sequestrato l'originale, il giudice ne rilascia copia, se il pubblico ufficiale la chieda.

255. La persona presso la quale fu eseguito il sequestro ha diritto di ottenerne certificato.

256. Qualora le cose possano alterarsi, o ne sia pericoloso il deposito in cancelleria, il giudice, dopo avere proceduto a perizia, ne ordina, secondo i casi, il deposito in luogo adatto e sicuro, o la restituzione, la vendita o la distruzione.

257. Il giudice può anche nominare un custode della cosa sequestrata, facendogli obbligo di conservarla e di presentarla ad ogni richiesta dell'Autorità giudiziaria.

258. La cosa sequestrata si assicura col sigillo dell'ufficio e vi sono apposte le firme del giudice, del cancelliere e di coloro che assistono al sequestro.

Chi non sappia scrivere può apporvi un segno e l'imputato il proprio sigillo.

Ove sia necessario, la cosa è assicurata con una striscia di carta o di tela, sulla quale sono apposti i sigilli, il segno e le firme, descrivendosi nel verbale il modo adoperato con la menzione delle impronte.

259. Il giudice può altresì far riporre le cose sequestrate in un recipiente o in una camera in presenza di coloro che assistono all'atto, assicurandole nel modo indicato nell'articolo precedente.

260. Il giudice forma un elenco delle cose sequestrate.

Le lettere, i pieghi, i telegrammi, i documenti e le altre carte sono numerate e firmate in margine di ciascun foglio da chi le presenta, dal giudice, dal cancelliere e da colui al quale appartengono, se sia presente.

Se non possano essere apposte le firme, si provvede nel modo stabilito nel primo e secondo capoverso dell'articolo 258.

Se le cose suddette possano alterarsi, il giudice ne fa estrarre copie, o ne ordina la riproduzione fotografica, che sono unite agli atti autenticati da lui e dal cancelliere.

L'originale è conservato in cancelleria.

261. Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano, secondo i casi, anche quando pervengano altrimenti al giudice lettere, pieghi, telegrammi, documenti, carte e ogni altra cosa soggetta a sequestro.



262. Il giudice procede alla rimozione dei sigilli in presenza dei testimoni che assisteranno all'apposizione di essi.

I testimoni ne accertano prima l'integrità; indi sono invitati a constatare se la cosa assicurata sia quella stessa alla quale furono apposti i sigilli in loro presenza.

Se per morte, assenza o impedimento, non possa ottenersi l'intervento di uno o di entrambi i testimoni che assisteranno all'apposizione dei sigilli, se ne accerta l'integrità con l'intervento di altri testimoni.

I testimoni prestano giuramento.

263. Qualora sequestri una scrittura autentica, il giudice ne rilascia al depositario copia conforme autenticata da lui e dal cancelliere.

Il depositario può rilasciarne altre copie, facendo in esse menzione del sequestro dell'originale.

Tuttavia, se la scrittura faccia parte di un registro e non possa esserne separata, il giudice ordina il trasporto del registro in cancelleria, rilasciando al depositario copia del verbale di sequestro.

SEZIONE VI.

RICOGNIZIONI.

264. Quando deve procedersi alla ricognizione di una persona, il giudice chiama innanzi a sè tre o più persone che abbiano qualche somiglianza con quella da riconoscersi, la quale può scegliere il posto che crede.

Introdotta al cospetto del giudice chi deve eseguire la ricognizione, è invitato a dichiarare se fra i presenti riconosca la persona, e in caso affermativo ad indicarla.

265. Quando il giudice ritenga necessaria la ricognizione di una cosa, invita la persona che deve eseguirla a farne prima un'esatta descrizione.

266. Nel caso in cui siano chiamate alla ricognizione più persone, vi si procede con tanti atti distinti quante sono le persone.

Se la stessa persona è chiamata a diverse ricognizioni, in ogni atto debbono essere surrogati altri individui a quelli indicati nell'articolo 264.

267. Quando la ricognizione debba essere fatta da testimoni, questi prestano giuramento.

SEZIONE VII.

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO.

268. L'imputato in istato di arresto è presentato al giudice libero nella persona, salvo le cautele necessarie ad impedirne gli eccessi e la fuga.

Il giudice gli domanda il nome, il cognome, il soprannome, il nome del padre, la data e il luogo della nascita, il suo stato o professione, e quanto altro sia necessario per accertarne l'identità.

L'interrogatorio è preceduto dalla descrizione della persona con indicazione dei connotati o contrassegni particolari che possono farla distinguere.

269. Il giudice contesta in forma chiara e precisa all'imputato il fatto che gli è attribuito, gli fa noti gl'indizii esistenti a suo carico; e, se non cagioni documento all'istruzione, ne indica anche le fonti; invita quindi l'imputato a fare le sue dichiarazioni, avvertendolo che non ha obbligo di rispondere.

Dell'avvertimento è fatta menzione nel verbale.

270. Il giudice deve investigare su tutti i fatti e le circostanze addotte dall'imputato nell'interrogatorio, in quanto possono condurre alla scoperta della verità.

Se sorga dubbio sullo stato di mente dell'imputato nell'atto dell'interrogatorio, provvede nel modo stabilito nell'articolo 233.

271. È vietato deferire il giuramento all'imputato anche in ciò che concerne il fatto altrui.

SEZIONE VIII.

TESTIMONI.

272. Il giudice deve esaminare solamente quei testimoni informati del fatto che stimi utili alla scoperta della verità.

273. Non sono assunti, a pena di nullità, come testimoni i prossimi congiunti dell'imputato.

Se vi siano più imputati del medesimo reato, i prossimi congiunti di alcuno di essi non possono, a pena di nullità, essere assunti come testimoni relativamente a quel reato.

274. Le persone indicate nell'articolo precedente possono tuttavia essere sentite come testimoni se trattasi di delitto commesso a danno di una persona della famiglia e di cui non possa ottenersi altrimenti la prova.

Il giudice però deve, a pena di nullità, avvertirle della facoltà di astenersi dal deporre; e dell'avvertimento è fatta menzione nel verbale.

275. Non possono, a pena di nullità, essere obbligati a deporre su ciò che loro siasi confidato per ragione del proprio stato od ufficio o della propria professione:

1° i ministri del culto;

2° i notari, gli avvocati e i procuratori, il medico, il chirurgo, la levatrice e ogni altro ufficiale di sanità;

3° i pubblici ufficiali su i segreti, politici o militari, concernenti la sicurezza dello Stato;

4° i magistrati e i cancellieri su ciò che loro siasi confidato negli atti di onoraria o volontaria giurisdizione.

276. Per l'esame dei testimoni il giudice rilascia decreto di citazione, nel quale indica:

1° le generalità e il luogo di nascita e di dimora del testimone, e, se tali indicazioni non siano possibili, i contrassegni che valgano ad identificarlo;

2° il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e l'Autorità avanti alla quale il testimone deve presentarsi;

3° la pena nella quale il testimone incorre se non si presenti.

Se debbano citarsi più testimoni per il medesimo fatto, il giudice può rilasciare per tutti un solo decreto.

Il decreto è firmato dal giudice e dal cancelliere.

277. Nei casi urgenti, i testimoni possono essere chiamati anche senza citazione.

Essi possono altresì presentarsi spontaneamente, nel qual caso n'è fatta menzione nel verbale.

278. Qualora debba citarsi un testimone contro il quale siasi emesso mandato di arresto o di cattura, il giudice nel decreto di citazione può avvertirlo della facoltà di chiedere un salvocondotto, e può accordarglielo, se il testimone ne faccia richiesta.

Copia autentica del salvocondotto, estratta dal cancelliere e munita del sigillo dell'ufficio d'istruzione, è dall'ufficiale giudiziario notificata al testimone col decreto di citazione.

279. Non si possono citare come testimoni i Principi Reali, i grandi ufficiali dello Stato e i regi ambasciatori o incaricati di una missione all'estero, durante la loro residenza fuori del regno.

Se debbansi sentire come testimoni i Principi Reali e i grandi ufficiali dello Stato, il giudice, presi gli opportuni accordi, si reca col cancelliere alla loro abitazione per riceverne le deposizioni; e, se l'esame abbia luogo per delegazione, si rimette al giudice delegato uno stato dei fatti sopra i quali debbono essere esaminati.

Se debbansi sentire come testimoni i regi ambasciatori, o gli incaricati di una missione all'estero, durante la loro residenza fuori del regno, il giudice invia lo stato dei fatti sui quali debbono essere esaminati al procuratore generale presso la corte d'appello per l'osservanza della disposizione dell'articolo 687.

Tuttavia, nei procedimenti per delitti, se il giudice ritenga indispensabile la comparizione di alcuno dei grandi ufficiali dello Stato o degli ambasciatori o incaricati di missione all'estero, ne informa, per mezzo del procuratore generale, il Ministro della Giustizia, il quale promuove gli opportuni provvedimenti.

280. Per ricevere le deposizioni dei rappresentanti degli Stati esteri accreditati presso il Governo del Re e degli agenti consolari di Stati esteri si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.

281. I testimoni sono dal giudice esaminati separatamente l'uno dall'altro.

Prima dell'esame sono interrogati sulle loro generalità e su qualsiasi circostanza di parentela, interessi, o altro rapporto, atta ad illuminare la coscienza del giudice intorno alla loro credibilità.

Quando non sia disposto altrimenti, i testimoni non prestano giuramento. Tuttavia il giudice può ricevere con giuramento le deposizioni di quei testimoni che si prevede non possano, per infermità o altro grave impedimento, comparire in giudizio.

282. Qualora il testimone, legalmente citato, non sia comparso per legittimo impedimento, può essere esaminato nel luogo in cui si trova.

283. Il testimone non comparso, senza che sia dimostrato un legittimo impedimento, è condannato dal giudice all'ammenda sino a lire cinquanta.

Il giudice può condannarlo altresì alle spese cagionate dalla sua assenza, e può ordinare che sia accompagnato dagli agenti della forza pubblica.

L'ordinanza di condanna è notificata al testimone. Il giudice deve revocarla, se il testimone dimostri che non siasi presentato per legittimo impedimento.

284. Qualora il testimone abbia ottenuto, allegando un falso pretesto, di esimersi dal comparire, ovvero, essendosi presentato, rifiuti di fare la testimonianza, il giudice redige verbale, che rimette al pubblico ministero, dopo avere, in caso di rifiuto, avvertito il testimone delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio.

285. Qualora apparisca che un testimone abbia affermato il falso, o negato il vero, o taciuto in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali sia stato interrogato, il giudice redige verbale, che rimette al pubblico ministero.

Non si procede contro il testimone sino a quando, secondo la disposizione dell'articolo 216 del codice penale, può essere fatta la ritrattazione.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al perito e all'interprete, se apparisca che abbiano dato pareri, informazioni o interpretazioni mendaci.

SEZIONE IX.

CONFRONTI.

286. Il giudice non può procedere a confronto che fra persone già esaminate e quando siavi disaccordo fra loro su fatti o circostanze importanti.

287. Il confronto, se le necessità dell'istruzione non richiedano altrimenti, non può farsi nello stesso tempo fra più di due persone, le quali sono esaminate distintamente su ciascuno dei fatti o delle circostanze intorno a cui discordano.

SEZIONE X.

INTERPRETI.

288. Quando debba interpretarsi una dichiarazione, o un atto, o un documento in lingua straniera, ovvero in dialetto non facilmente intelligibile, il giudice nomina un interprete.

Il dichiarante può scrivere la propria dichiarazione, che è inserita nel verbale con l'interpretazione fattane.

289. Non può, a pena di nullità, prestare l'ufficio d'interprete:

- 1° colui che non ha compiuto i diciotto anni;
- 2° colui che non può essere assunto come testimone o avrebbe facoltà di astenersi dal deporre;
- 3° il pubblico ufficiale che interviene nel procedimento e colui che vi presta l'ufficio di perito o depone come testimone.

290. Qualora colui che deve essere esaminato sia sordo-muto, ovvero solamente sordo o muto e non sappia scrivere, il giudice nomina interprete una persona, che, per speciali conoscenze, ovvero perchè abituata a trattare col dichiarante, possa spiegargli le domande e comprenderne le risposte.

Se il dichiarante sappia scrivere, il cancelliere gli presenta in iscritto le domande e le osservazioni del giudice, alle quali il dichiarante risponde in iscritto.



291. Prima che cominci a prestare il proprio ufficio, le parti possono recusare l'interprete, indicandone i motivi.

Il giudice decide sulla recusazione.

292. Per la versione di un atto o di un documento che richieda un lavoro di lunga durata, il giudice può fissare all'interprete un termine per presentare la relazione scritta, e, ove occorra, può prorogarlo per giusta causa.

Se l'interprete non presenti la relazione entro il termine, il giudice può dichiararlo decaduto dall'ufficio, nominando un altro interprete, e può condannarlo all'ammenda sino a lire cinquecento.

293. Nel caso in cui l'interprete abbia ottenuto, allegando un falso pretesto, di esimersi dal comparire, ovvero, essendosi presentato, rifiuti di prestare l'ufficio, il giudice redige verbale, che rimette al pubblico ministero, dopo avere, in caso di rifiuto, avvertito l'interprete delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio.

SEZIONE X.

CHIUSURA DELL'ISTRUZIONE FORMALE.

294. Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore comunica gli atti al procuratore del re.

Il procuratore del re, sempre che non sia applicabile il secondo capoverso dell'articolo 300, li rimette al procuratore generale, quando creda che il reato, secondo l'ultima ordinanza, o, in mancanza, secondo i risultamenti degli atti, sia di competenza della corte d'assise; altrimenti provvede nel modo stabilito nell'articolo seguente.

295. Nel più breve termine, il procuratore del re o il procuratore generale presentano le loro conclusioni, le quali sono unite agli atti, e sono notificate alla parte civile e all'imputato per estratto, che contiene:

1° l'indicazione delle generalità dell'imputato, o tutte quelle altre indicazioni che valgano ad identificarlo;

2° il titolo del reato, con le circostanze aggravanti, l'enunciazione degli articoli di legge che lo prevedono e la formula erminativa delle conclusioni.

296. Eseguita la notificazione dell'estratto delle conclusioni del pubblico ministero, le cose sequestrate e gli atti e i documenti rimangono depositati in cancelleria per dieci giorni: il cancelliere ne avverte il difensore dell'imputato e della parte civile.

Durante il suddetto termine, che decorre dalla notificazione dell'avvertimento, i difensori possono esaminare in cancelleria gli atti, i documenti e le cose sequestrate ed estrarre ivi copie degli atti e documenti.

Il presidente della camera di consiglio o della sezione d'accusa può, sull'istanza dei difensori, prorogare il termine per giusta causa.

Le disposizioni precedenti si osservano a pena di nullità degli atti successivi.

297. Qualora il giudice istruttore ritenga che trattasi di alcuno dei casi preveduti nel secondo capoverso dell'articolo 300, pronunzia la sentenza.

In ogni altro caso, la sentenza è pronunziata dalla camera di consiglio, e, per i reati di competenza della corte d'assise, dalla sezione d'accusa.

298. La camera di consiglio si compone di due giudici del tribunale, designati al principio di ogni anno dal primo presidente della corte d'appello, e del giudice istruttore, che n'è relatore.

299. Le udienze della camera di consiglio e della sezione d'accusa non sono pubbliche.

300. Quando la camera di consiglio o la sezione d'accusa riconoscano che gl'indizii sono sufficienti, inviano l'imputato avanti al giudice competente.

Se la camera di consiglio ritenga che il reato sia di competenza della corte d'assise, rimette gli atti al procuratore generale.

In ogni altro caso la camera di consiglio o la sezione d'accusa dichiarano non farsi luogo a procedimento, senza indicarne il motivo nella parte dispositiva della sentenza.

Se l'istruzione non sia compiuta, o siasi incorso in nullità, la camera di consiglio o la sezione d'accusa ordinano che l'istruzione venga proseguita, indicando gli atti ai quali deve procedersi;

se vi siano atti nulli, ad istanza delle parti o d'ufficio, lo dichiarano, ordinandone, ove sia il caso, la rinnovazione.

Se il fatto non sia di competenza ordinaria, la camera di consiglio o la sezione d'accusa rimettono gli atti all'Autorità competente.

301. Qualora, malgrado la richiesta del pubblico ministero per la prosecuzione, la camera di consiglio o la sezione d'accusa ritengano compiuta l'istruzione, rinviando gli atti al pubblico ministero affinchè presenti le conclusioni definitive.

La norma suddetta si applica altresì nel caso in cui la camera di consiglio o la sezione d'accusa ritenga che il fatto sia di competenza ordinaria e il pubblico ministero abbia chiesto l'invio degli atti ad altra Autorità.

302. Ove siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento contro un minore di quattordici anni, o contro un sordomuto imputato di un delitto che importi l'ergastolo, ovvero la reclusione o la detenzione non inferiore ad un anno, perchè non risulti che abbia agito con discernimento, il giudice istruttore o la camera di consiglio rimettono gli atti al procuratore generale, il quale promuove il provvedimento della sezione d'accusa, secondo le disposizioni degli articoli 54 e 58 del codice penale.

303. La sentenza contiene:

- 1° la data;
- 2° l'enunciazione delle generalità dell'imputato, o tutte quelle indicazioni che valgano a identificarlo;
- 3° la formula terminativa delle conclusioni del pubblico ministero:
- 4° il fatto dal quale deriva la decisione delle questioni;
- 5° il titolo del reato, con le circostanze aggravanti, e l'enunciazione degli articoli di legge che lo prevedono;
- 6° i motivi di fatto e di diritto che hanno determinata la decisione, tenuto conto delle istanze fatte;
- 7° la parte dispositiva;
- 8° le firme del giudice o dei giudici e del cancelliere.

Se trattisi di sentenza d'invio alla corte d'assise, i requisiti indicati nel numero 5° sono inseriti nella parte dispositiva, con l'enunciazione degli elementi costitutivi del reato e delle circostanze aggravanti.

Le disposizioni dei numeri 4°, 5°, 6°, 7° e 8° si osservano a pena di nullità.

304. Dopo la pronunzia della sentenza d'invio alla corte d'assise, il presidente della sezione d'accusa, con decreto steso in fine della sentenza, procede alla nomina del difensore, e avverte l'imputato che ha diritto di produrre ricorso per cassazione entro i tre giorni successivi alla notificazione della sentenza, di esaminare in cancelleria per mezzo del difensore gli atti, i documenti e le cose sequestrate e di estrarre ivi copie degli atti e documenti, e gli fa noto il termine entro il quale deve produrre le prove.

305. La sentenza d'invio alla corte d'assise, col decreto indicato nell'articolo precedente, è notificata all'imputato a pena di nullità.

306. Il pretore pronunzia la sentenza di proscioglimento nei reati di propria competenza; e, se riconosca la competenza superiore, invia gli atti, secondo i casi, al procuratore del re o al procuratore generale.

SEZIONE XII.

RIAPERTURA DELL'ISTRUZIONE FORMALE.

307. L'imputato a cui favore siasi dichiarato non farsi luogo non può essere sottoposto di nuovo a procedimento per il medesimo fatto, nonostante una diversa definizione, eccetto che contro di lui sopravvengano nuovi indizii.

308. Per gli effetti della disposizione dell'articolo precedente, si considerano *nuovi indizii* i rapporti e i verbali che non furono sottoposti all'esame del giudice, i nuovi documenti o le nuove dichiarazioni di testimoni, purchè questi atti avvalorino le prove sulle quali fu prima giudicato o somministrino nuovi mezzi utili alla scoperta della verità.

309. La riapertura dell'istruzione è ordinata, sull'istanza del pubblico ministero, dal giudice che ha pronunziata la sentenza, ancorchè abbia deciso in grado di appello.



310. Prima di ordinare la riapertura dell'istruzione, il giudice può disporre la comparizione dell'imputato, ove stimi opportuno interrogarlo.

Se trattasi di reato per il quale la legge autorizza il mandato di cattura e l'imputato siasi dato o sia per darsi alla fuga, il giudice istruttore, prima che venga ordinata la riapertura dell'istruzione, può spedire mandato di arresto.

CAPO II.

PROCEDIMENTO SOMMARIO.

SEZIONE I.

PROCEDIMENTO SOMMARIO ORDINARIO.

311. Quando il procuratore del re non abbia fatta istanza d'istruzione formale, chiede, ove occorra, il decreto di citazione; altrimenti procede agli atti indicati nel capo II del titolo I di questo libro personalmente, o per mezzo degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Se debba procedersi ad atti d'investigazione preliminare, richiede il pretore.

Nei reati di competenza della corte d'assise per i quali può aver luogo il procedimento sommario, il procuratore generale provvede nei modi stabiliti nelle disposizioni precedenti.

312. Nel caso preveduto nell'articolo precedente, se l'imputato trovisi in arresto, non si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 351; ma se, entro i dieci giorni dal primo interrogatorio non siasi notificato all'imputato il decreto di citazione, l'arresto cessa di avere effetto e l'imputato è posto in libertà con ordinanza del presidente o del pretore.

313. L'accusato, al quale sia stato notificato il decreto di citazione, può presentare richiamo alla camera di consiglio, se trattasi di giudizio avanti al pretore o al tribunale, e alla sezione d'accusa, se trattasi di giudizio avanti alla corte d'assise, nei casi seguenti:

1° se il fatto non costituisca reato, o l'azione penale sia estinta, ovvero non possa essere promossa;

2° se la legge non autorizzi il procedimento sommario.

La camera di consiglio o la sezione d'accusa dichiarano non farsi luogo a procedimento, ove accolgano il richiamo per uno dei motivi indicati nel numero 1°, e ordinano che si proceda all'istruzione formale, se lo accolgano per il motivo indicato nel numero 2°.

SEZIONE II.

PROCEDIMENTO SOMMARIO ABBREVIATO.

314. Quando alcuno sia colto nell'atto di commettere un reato, o, immediatamente dopo averlo commesso, venga inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, il procuratore del re può farlo citare a comparire all'udienza nel giorno successivo.

Se l'imputato trovisi in arresto, il procuratore del re può farlo presentare all'udienza anche immediatamente, dopo averne accertata solamente l'identità personale; e, salvo quanto è disposto nel secondo capoverso dell'articolo 332, non sarà ordinata la liberazione dell'arrestato.

315. Nel caso preveduto nell'articolo precedente, la parte lesa e i testimoni possono essere presentati o citati altresì a voce da ogni agente della forza pubblica: le parti possono presentare i testimoni in udienza anche senza citazione.

316. Nei reati di propria competenza, il pretore procede agli atti attribuiti negli articoli 314 e 315 al procuratore del re.

317. Le parti, prima che il dibattimento sia chiuso, possono chiedere un termine non superiore a dieci giorni per presentare nuove prove.

Il giudice non può rifiutare all'accusato un termine di almeno tre giorni.

Chiuso il dibattimento, il giudice, se lo ritenga necessario, senza pronunziare in merito, può spedire gli atti al giudice istruttore per procedersi all'istruzione formale.

Il giudice annulla il procedimento e rinvia gli atti al pubblico ministero per procedersi secondo legge, se non siano osservate le disposizioni dell'articolo 314.



Nel caso suddetto, e quando gli atti siano spediti al giudice istruttore, l'arrestato è posto in libertà, se la legge non autorizzi il mandato di cattura.

CAPO III.

PROCEDIMENTO PER DECRETO.

318. Qualora il pretore, dall'esame degli atti o dalle investigazioni preliminari si convinca che per una contravvenzione di propria competenza debba infliggere la sola pena pecuniaria non oltre le lire cento, senza procedere al dibattimento, lo condanna provvisoriamente, con decreto, alla pena che stimi dovuta e ordina, nei casi determinati dalla legge, le restituzioni e la confisca anche provvisoria, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e di quelle che ne sono il prodotto; con la condanna del contravventore alle spese processuali.

319. Il decreto contiene:

- 1° la data;
- 2° l'enunciazione delle generalità e del luogo di nascita, residenza o dimora dell'imputato;
- 3° il fatto dal quale deriva la decisione delle questioni;
- 4° il titolo del reato e l'enunciazione degli articoli di legge che la prevedono;
- 5° i motivi di fatto e di diritto che hanno determinata la decisione;
- 6° la firma del giudice e del cancelliere.

320. Il decreto, a cura del cancelliere, è spedito al procuratore del re, il quale può, entro i dieci giorni da quello in cui fu emesso, chiedere l'apertura del dibattimento, che deve dal pretore essere ordinata.

321. Quando il procuratore del re non abbia chiesta l'apertura del dibattimento, copia del decreto è notificata all'imputato.

Nel decreto si avverte l'imputato che se, entro i dieci giorni dalla notificazione, non si presenti per chiedere l'apertura del dibattimento, il decreto diventa esecutivo.

Se l'imputato si presenti per chiedere l'apertura del dibattimento, il giorno dell'udienza può essere fissato nell'atto in cui si riceve la dichiarazione.

322. Ordinata l'apertura del dibattimento, se l'accusato si presenti all'udienza, il decreto si ha come non emesso, e con la sentenza può essere inflitta nei limiti di legge una pena superiore a quella fissata nel decreto.

Se non sia chiesta l'apertura del dibattimento, ovvero se l'imputato, dopo averla domandata, non si presenti all'udienza e non sia dimostrato un legittimo impedimento, si ordina l'esecuzione del decreto nel modo stabilito per l'esecuzione della condanna.

In entrambi i casi, si applica la disposizione dell'articolo 137.

323. Dopo che il decreto sia divenuto esecutivo l'azione civile per il risarcimento dei danni si esercita avanti al giudice civile.

324. Qualora il giudice dall'esame degli atti si convinca che per un reato diverso da quelli indicati nell'articolo 318, commesso da un minore di anni diciotto, debba infliggere la pena della reclusione, della detenzione, del confino o dell'arresto non oltre un anno o la pena pecuniaria, sola o congiunta a pena restrittiva della libertà personale, che, convertita a norma di legge, avrebbe nel complesso una durata non superiore ad un anno, e ritenga che sia da sospenderne la esecuzione, senza procedere al dibattimento, fissa provvisoriamente, con decreto, la pena che stimi dovuta, e ordina che, entro un termine che stabilisce nel decreto, non minore di quello stabilito per la prescrizione della condanna e non maggiore di cinque anni, l'esecuzione della condanna rimanga sospesa.

Il decreto è emesso in camera di consiglio, sull'istanza del pubblico ministero, dopo il rinvio a giudizio, se vi sia stata istruzione formale, e, in ogni caso, prima della citazione.

Nel caso suddetto, si provvede per le restituzioni, per la confisca e per le spese secondo la disposizione dell'articolo 625.

325. Si applicano al decreto stabilito nell'articolo precedente le disposizioni degli articoli 319, 321, 322 e 323, o se il decreto sia emesso in difformità delle conclusioni del pubblico ministero, anche quella dell'articolo 317.

Copia del decreto è notificata anche alle persone che hanno la rappresentanza legale del minorenne, le quali possono chiedere l'apertura del dibattimento, che ha luogo ancorchè l'imputato non si presenti e non dimostri un legittimo impedimento.

Il giudice può, in ogni caso, con la sentenza non ordinare la sospensione dell'esecuzione della condanna.

TITOLO III.

DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO

CAPO I.

MODI DI PRESENTAZIONE DELL'IMPUTATO.

SEZIONE I.

PRESENTAZIONE SPONTANEA.

326. Chiunque abbia notizia che a suo carico si sia iniziata un'istruzione formale, ha diritto di presentarsi per addurre le sue discolpe avanti al giudice istruttore, che può procedere all'interrogatorio in conformità dell'articolo 269.

Se l'imputato ne faccia domanda, il giudice gli rilascia un salvocondotto, prefiggendogli un congruo termine per la presentazione.

SEZIONE II.

ARRESTO.

327. Ogni ufficiale e agente di polizia giudiziaria e della forza pubblica è tenuto ad arrestare chiunque sia colto in flagranza di reato per il quale la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale.

Il procuratore del re e il pretore possono anche ordinarlo.

Ogni altra persona è autorizzata a procedere a tale arresto.

328. Il privato che abbia proceduto all'arresto deve immediatamente consegnare l'arrestato ad un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica.

329. Quando gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica abbiano proceduto ad un arresto in flagranza, debbono presentare immediatamente, e non oltre le ventiquattro ore, l'arrestato al pretore o al giudice istruttore o al procuratore del re del luogo del commesso reato.

Se abbiano proceduto all'arresto per mandato, debbono presentare l'arrestato, entro lo stesso termine, al giudice che lo ha spedito.

Se la presentazione all'Autorità competente non possa essere eseguita, l'arrestato è presentato nello stesso termine al pretore o al giudice istruttore o al procuratore del re del luogo in cui fu proceduto all'arresto.

330. La disposizione dell'articolo 151 del codice penale si applica quando l'arrestato, fuori dei casi di forza maggiore, sia presentato all'Autorità giudiziaria dopo le ventiquattro ore.

331. L'arrestato è interrogato dal giudice appena presentato al suo cospetto.

Se, per giusta causa, l'interrogatorio non possa aver luogo immediatamente, il giudice, fattane menzione nel verbale, deve procedervi non oltre le ventiquattro ore dalla presentazione.

332. Dopo l'interrogatorio, quando siasi proceduto all'arresto senza mandato, il giudice ordina che l'arrestato sia posto immediatamente in libertà, se il fatto non costituisca reato o l'arresto non siasi eseguito in flagranza.

Se per il reato la legge non autorizzi il mandato di cattura, il giudice ordina altresì che l'arrestato sia posto immediatamente in libertà.

Se per il reato non sia autorizzato il mandato di cattura e l'arrestato non abbia compiuto i quattordici anni e non sia stato mai condannato per delitto, il giudice, invece di disporre che sia posto in libertà, può ordinarne, con provvedimento revocabile, il ricovero in un istituto di educazione e di correzione, ovvero la consegna ad una società di patronato per i liberati dal carcere.

Copia dell'ordinanza e dell'interrogatorio è dal cancelliere spedita al procuratore del re.

La liberazione dell'arrestato, previo accertamento dell'identità personale, è ordinata dal procuratore del re, quando l'arrestato sia a lui presentato.



333. L'arrestato deve essere posto in libertà dagli ufficiali o dagli agenti di polizia giudiziaria, dal giudice o dal procuratore del re, se siasi incorso in errore sulla persona.

Il provvedimento degli ufficiali o degli agenti di polizia giudiziaria o del giudice è comunicato al procuratore del re.

334. Il giudice che non ponga l'arrestato in libertà, ne ordina la traduzione in carcere, a disposizione del procuratore del re competente, al quale ne dà immediata notizia.

Per i reati di sua competenza, spettano al pretore i provvedimenti sulla custodia preventiva e sulla libertà provvisoria.

335. Quando, nell'atto dell'arresto, l'imputato non possa, per infermità, essere presentato al magistrato, il giudice si reca sul luogo; e, se non sia il caso di ordinare che sia posto in libertà, dopo averne accertate le condizioni di salute, dispone che, sotto la custodia degli agenti della forza pubblica, resti dove si trova o sia ricoverato in un ospedale sino a quando non possa esserne eseguito il trasporto.

SEZIONE III.

MANDATI.

336. L'imputato contro il quale sia emesso mandato di accompagnamento è condotto avanti al giudice dall'agente della forza pubblica; e, se si rifiuti, vi è costretto con la forza.

L'imputato non può tuttavia essere trattenuto oltre le ventiquattro ore.

337. Col mandato di arresto e di cattura il giudice ordina che l'imputato sia provvisoriamente condotto in carcere; e col mandato di comparizione, ordina che l'imputato si presenti avanti a lui.

Il mandato di arresto cessa di avere effetto se, entro i cinque giorni dall'esecuzione, non siasi emesso mandato di cattura.

338. Per emettere mandato di comparizione o di cattura si deve tener conto altresì delle circostanze che aggravano la pena stabilita dalla legge e delle diminuzioni per causa di età.

339. Non può emettersi mandato di cattura contro colui che non abbia compiuto i quattordici anni e non sia stato mai condannato per delitto.

Nondimeno, il giudice può dare l'uno o l'altro dei provvedimenti indicati nel secondo capoverso dell'articolo 332.

340. Per emettere ogni specie di mandato occorre il concorso di sufficienti indizii.

341. Durante le investigazioni preliminari, il pretore può emettere mandato di arresto, se la legge autorizzi il mandato di cattura e l'imputato si sia dato o sia per darsi alla fuga.

342. Il giudice istruttore può emettere mandato di cattura contro chiunque sia imputato di alcuno fra i delitti indicati nei numeri seguenti:

1° delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni;

2° associazione per delinquere preveduta nella prima parte dell'articolo 248 del codice penale;

3° falsità in monete preveduta nell'articolo 257 del codice penale;

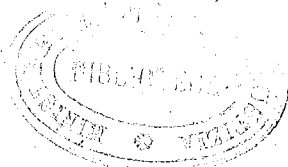
4° furto, truffa e altre frodi e appropriazione indebita, se la legge stabilisca la pena della reclusione superiore nel massimo ai tre anni;

5° rapina e estorsione previste nel secondo capoverso dell'articolo 406 e nell'articolo 409 del codice penale;

6° lesione personale che abbia prodotto pericolo di vita, sino a quando dura il pericolo;

7° delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie commesso da ascendenti, da affini in linea retta ascendente, dal padre o dalla madre adottivi, dal marito o dal tutore della parte lesa, e, se questa sia minore, anche da altra persona cui il minore sia affidato per ragione di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia anche temporanea.

8° ogni altro delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della detenzione superiore nel massimo ad un anno, se l'imputato trovisi sottoposto all'ammonizione o alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, o sia per-



sona sconosciuta, o sia recidivo in delitto della stessa indole, ovvero non abbia domicilio o residenza fissa nello Stato.

Fuori dei casi preveduti nei numeri precedenti, il giudice istruttore emette mandato di comparizione.

343. Il giudice può convertire il mandato di comparizione in quello di accompagnamento, se l'imputato non si presenti e non sia dimostrato un legittimo impedimento.

344. Il mandato di cattura non ancora eseguito può, in ogni stato e secondo le necessità dell'istruzione, essere revocato e convertito in quello di comparizione o di accompagnamento.

Seiasi emesso altro mandato, può altresì, nei casi preveduti nella prima parte dell'articolo 342, essere convertito in mandato di cattura, sempre che dagli atti assunti dopo l'interrogatorio sorgano gravi indizii che rendano necessaria la custodia preventiva.

In ogni stato e secondo le necessità dell'istruzione, il giudice può emettere nuovo mandato di cattura, dopo averlo revocato.

345. Il giudice non può emettere, sostituire o revocare il mandato di cattura se non precedano le conclusioni del pubblico ministero.

Se proceda all'istruzione fuori della propria residenza senza l'assistenza del pubblico ministero, nei casi in cui la legge autorizza il mandato di cattura, può emettere mandato di arresto.

346. I mandati contengono:

- 1° la data;
- 2° l'enunciazione delle generalità e del luogo di nascita, residenza o dimora dell'imputato, ovvero tutte quelle indicazioni che valgano ad identificarlo;
- 3° l'esposizione succinta del fatto;
- 4° il titolo del reato con la citazione degli articoli di legge che lo prevedono;
- 5° la firma del magistrato.

Nei mandati di comparizione e di accompagnamento s'indica altresì il magistrato avanti al quale l'imputato deve comparire o deve essere accompagnato, e il luogo, giorno e l'ora della comparizione.

Nel mandato di comparizione il termine per comparire non deve essere minore di tre giorni.

347. Le disposizioni dei numeri 3°, 4° e 5° dell'articolo precedente si osservano a pena di nullità, che è sanata se non sia opposta entro due giorni dall'interrogatorio.

Il mandato è parimenti nullo se non siano osservate le disposizioni dei capoversi dello stesso articolo e se la persona dell'imputato non sia identificata; ma la nullità è sanata con la comparizione dell'imputato.

348. Il mandato di comparizione è notificato all'imputato.

I mandati di accompagnamento, di arresto e di cattura sono eseguiti dagli agenti della forza pubblica, che consegnano all'imputato copia del mandato, e redigono verbale, ancorchè non trovino l'imputato dopo avere esaurite le ricerche.

Il verbale è spedito al giudice che ha emesso il mandato.

349. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica non possono eseguire un mandato introducendosi nell'abitazione, o nelle appartenenze di essa, prima della levata o dopo il tramonto del sole senza speciale autorizzazione scritta del giudice che ha emesso il mandato.

Se l'esecuzione sia autorizzata, deve assistervi il giudice istruttore, o il pretore, o il sindaco, ovvero un assessore del Comune in cui ha luogo.

CAPO II.

CUSTODIA PREVENTIVA E LIBERTÀ PROVVISORIA.

SEZIONE I.

CUSTODIA PREVENTIVA.

350. Il giudice istruttore, immediatamente dopo l'interrogatorio, comunica gli atti al procuratore del re, il quale, anche quando gli sia pervenuta altrimenti la notizia dell'arresto, richiede nel più breve termine che si provveda nei modi stabiliti nell'articolo seguente.

351. La camera di consiglio, quante volte ritenga compiuta l'istruzione e il pubblico ministero non abbia presentate le conclusioni definitive, gli rimette gli atti per tali conclusioni.

Se non ritenga compiuta l'istruzione, la legge autorizzi il mandato di cattura, e contro l'imputato risultino sufficienti indizii, la camera di consiglio ordina la custodia preventiva; altrimenti ordina l'escarcerazione dell'imputato.

La camera di consiglio ordina altresì l'escarcerazione se, fuori dei casi di flagranza, siasi proceduto all'arresto senza mandato; e se, ordini l'escarcerazione perchè gl'indizii non sono sufficienti, può imporre all'imputato uno o più fra gli obblighi stabiliti nell'articolo 376.

352. La camera di consiglio può dare l'uno o l'altro dei provvedimenti indicati nel secondo capoverso dell'articolo 332, quando la legge autorizzi per il reato il mandato di cattura e l'imputato non abbia compiuto i quattordici anni, nè sia stato mai condannato per delitto.

Se abbia compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, e non sia mai stato condannato per delitto, la camera di consiglio può sostituire alla custodia preventiva l'uno o l'altro dei provvedimenti suddetti.

353. Fuori dei casi preveduti nei due articoli precedenti, l'ordinanza di escarcerazione è proferita dal giudice istruttore.

354. Nel decidere sulla custodia preventiva si tien conto anche delle circostanze che aggravano o diminuiscono la pena stabilita dalla legge, escluse le circostanze attenuanti previste nell'articolo 59 del codice penale.

355. L'arresto, in qualunque modo eseguito, cessa di avere effetto se la camera di consiglio, entro i dieci giorni dal primo interrogatorio dell'imputato, non abbia ordinata la custodia preventiva.

Se la camera di consiglio ritenga che occorre procedere ad altri atti, può, prima che spiri il termine suddetto, prorogare l'arresto per altri dieci giorni; scorsi i quali, l'arrestato deve essere posto in libertà se non siasi ordinata la custodia preventiva.

356. Decorso un mese dall'ordinanza con la quale siasi disposta la custodia preventiva, la camera di consiglio, sull'istanza dell'imputato o di ufficio, deve pronunziare nuova ordinanza, con

la quale, secondo i risultamenti dell'istruzione, dispone che la custodia preventiva continui, o che l'imputato venga escarcerato, ovvero che sia ammesso a libertà provvisoria.

L'ordinanza deve successivamente essere pronunciata dalla camera di consiglio al termine di ogni mese, sino a che l'istruzione non sia compiuta.

Se all'istruzione proceda il pretore per reato di propria competenza, l'ordinanza suddetta deve essere pronunciata al termine di ogni quindici giorni; e, se il pretore non la pronunzi, l'imputato può ricorrere alla camera di consiglio.

357. Qualora, dopo tre mesi dall'arresto nei reati di competenza del pretore e dopo sei mesi nei reati di competenza del tribunale e della corte d'assise, l'istruzione contro un detenuto non sia chiusa, l'imputato può ricorrere rispettivamente alla camera di consiglio o alla sezione d'accusa, che decidono sulla continuazione della custodia preventiva.

Se non sia ordinata l'escarcerazione o concessa la libertà provvisoria, la camera di consiglio o la sezione d'accusa debbono successivamente, ad istanza dell'imputato o di ufficio, decidere ogni due mesi sulla continuazione della custodia preventiva, previa relazione del pretore o del giudice istruttore intorno ai motivi del ritardo, salvo quanto è disposto nell'articolo 356.

358. L'imputato è posto in libertà con la sentenza di proscioglimento o d'invio al giudizio per un reato per il quale la legge non autorizza il mandato di cattura.

359. Anche dopo ordinata l'escarcerazione o concessa la libertà provvisoria deve emettersi mandato di cattura :

1° se nuovi elementi sorti dall'istruzione facciano ritenere necessaria la custodia preventiva;

2° se l'imputato trasgredisca gli obblighi impostigli, ovvero se, avendo prestata cauzione o malleveria, non siasi presentato in seguito ad un ordine legalmente notificatogli.

360. Nel caso preveduto nel numero 1° dell'articolo precedente, il mandato è emesso dal giudice che proferì l'ordinanza di escarcerazione o di libertà provvisoria.

Se l'ordinanza sia stata proferita dalla sezione d'accusa, il giudice istruttore può emettere mandato di arresto.

Nel caso preveduto nel numero 2° dello stesso articolo, il mandato è emesso dal giudice istruttore.

361. Quando l'imputato sottoposto all'obbligo della malleveria o della cauzione non siasi presentato in seguito ad un ordine legalmente notificatogli, il giudice, nell'atto che emette il mandato di cattura, pronunzia condanna al pagamento della cauzione o della somma fissata per la malleveria, che è devoluta all'erario dello Stato.

Se il condannato non si presenti per l'esecuzione della sentenza, la condanna è pronunziata in camera di consiglio dal giudice che l'ha proferita.

La condanna è notificata all'imputato e ai fidejussori a pena di nullità.

362. Il giudice revoca il mandato di cattura e la condanna che ha proferita quando l'imputato sia arrestato o si presenti entro i cinque giorni dalla notificazione della condanna, ovvero, nel termine suddetto, dimostri l'impossibilità di presentarsi.

Se, nello stesso termine, l'imputato non sia stato arrestato, non siasi presentato, ovvero non abbia dimostrato la impossibilità di presentarsi, la condanna diventa irrevocabile.

L'imputato che non abbia ottenuta la revoca del mandato di cattura non può più essere ammesso a libertà provvisoria nel medesimo procedimento o giudizio.

Le norme suddette si applicano altresì nel caso in cui siasi imposto all'imputato un obbligo diverso.

363. La cauzione è restituita e il fidejussore è liberato se l'imputato siasi presentato in seguito ad ordine legalmente notificatogli.

364. La sezione d'accusa, con la sentenza d'invio alla corte d'assise, emette ordinanza di cattura contro l'imputato, se non sia legalmente detenuto per il reato che forma oggetto della sentenza e trattisi di delitto che importi la pena dell'ergastolo, o altra pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo ai dieci anni.

Può emettere ordinanza di cattura se il delitto importi una pena restrittiva della libertà personale superiore nel massimo ai dieci anni.

L'ordinanza di cattura contiene le formalità del mandato di cattura.

365. Nei casi preveduti nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo precedente, se l'imputato sia stato escarcerato o ammesso a libertà provvisoria, la sezione d'accusa gl'ingiunge nella sentenza di costituirsi in carcere entro i cinque giorni dalla notificazione della sentenza.

Se l'imputato, entro il termine suddetto, non si costituisca, l'ordinanza di cattura diventa esecutiva, e si applicano le disposizioni degli articoli 361 e 362.

366. Il pubblico ufficiale preposto ad uno stabilimento carcerario non può ricevervi nè ritenervi alcuna persona se non in forza di un mandato di arresto, ovvero di un mandato o di un'ordinanza di cattura, o di un ordine scritto del pretore, o del giudice istruttore, o del procuratore del re, ovvero di un ufficiale o di un agente di polizia giudiziaria.

Deve iscrivere in uno speciale registro i nomi degl'imputati sottoposti a custodia preventiva con l'indicazione del mandato, dell'ordinanza o dell'ordine scritto.

Nel registro debbono pure iscriversi :

- 1° le istanze dei detenuti all'Autorità giudiziaria ;
- 2° le dichiarazioni dei medesimi intorno alla scelta dei difensori e quelle con le quali manifestano la volontà di produrre un rimedio giuridico.

367. Le istanze e le dichiarazioni, firmate dal detenuto e autenticate dal pubblico ufficiale preposto allo stabilimento carcerario, sono immediatamente spedite all'Autorità giudiziaria.

L'iscrizione suddetta è equiparata alle dichiarazioni in cancelleria quando siano prescritte dalla legge.

Il registro, prima di essere posto in uso, deve firmarsi in ciascun foglio dal procuratore del re, che nel primo foglio ne indica il numero, deve chiudersi ciascun giorno con dichiarazione scritta e firmata immediatamente dopo l'ultimo atto, ed esibirsi all'Autorità giudiziaria che ne faccia richiesta.

368. È vietato ai pubblici ufficiali incaricati della custodia o del trasporto di un detenuto, a quelli che sono preposti agli stabilimenti carcerarii, ad ogni altra persona addetta al servizio



dei medesimi, e ai condetenuti, di tenere qualsiasi discorso coi detenuti sopra la loro causa.

369. Contro gl'imputati sottoposti a custodia preventiva è vietata qualsiasi restrizione che non sia necessaria ad impedire la fuga e gli eccessi dei detenuti.

Gl'imputati debbono, possibilmente, essere separati dai condannati: gl'imputati dello stesso reato debbono essere tenuti separati fra loro.

370. Il detenuto, dopo l'interrogatorio stabilito nell'articolo 269, può liberamente conferire col suo difensore.

371. Nei casi di evidente necessità, il giudice avanti al quale pende il procedimento o il giudizio, può, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, far rinchiodare i detenuti infermi in un ospedale o nella loro abitazione, sotto opportuna vigilanza, sino a quando lo ritenga necessario.

SEZIONE II.

LIBERTÀ PROVVISORIA.

372. Nei delitti per i quali la legge autorizza il mandato di cattura e che non importino la pena dell'ergastolo, si può concedere all'imputato la libertà provvisoria.

373. La libertà provvisoria può concedersi in ogni stato del procedimento o del giudizio, su domanda dell'imputato o di ufficio.

Non può concedersi la libertà provvisoria dalla data della sentenza d'invio alla corte d'assise per delitto che importi una pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo ai dieci anni.

374. Sulla libertà provvisoria decide, durante il procedimento, la camera di consiglio, e, quando gli atti siano stati spediti al procuratore generale, decide la sezione d'accusa; durante gli atti preliminari al dibattimento, provvede in camera di consiglio il giudice avanti al quale pende la causa; e, durante il dibattimento, decide il giudice che procede al giudizio.

Se la causa penda avanti alla corte di cassazione, decide il giudice che ha proferita la sentenza impugnata.

Nei casi in cui deve decidere la camera di consiglio, il giudice istruttore se ritenga di dovere accordare la libertà provvisoria, pronunzia l'ordinanza.

375. Se la domanda sia presentata durante il procedimento, la camera di consiglio o la sezione d'accusa possono sospendere la concessione della libertà provvisoria sino a quando siasi proceduto agli atti che ritengano opportuni.

376. La libertà provvisoria può essere concessa senza alcun obbligo, ovvero può assoggettarsi l'imputato a cauzione o a malleveria.

Può altresì imporsi all'imputato l'obbligo di dimorare in un determinato Comune, lontano dai luoghi dove fu commesso il delitto e dove gli offesi e lo stesso imputato risiedono; può vietarsi una determinata residenza o prescriversi che l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo.

L'ordinanza con la quale si concede la libertà provvisoria o altra posteriore può limitare le prescrizioni da imporsi all'imputato.

377. La cauzione e la malleveria hanno per oggetto di assicurare che l'imputato si presenterà a tutti gli atti del procedimento e del giudizio e per l'esecuzione della sentenza.

378. Nel fissare la somma della cauzione o della malleveria si tien conto del reato e della condizione economica dell'imputato.

Se questi sia povero e di buona condotta, è dispensato dall'obbligo di prestarle.

Il giudice può ingiungergli di dichiarare in qual luogo intenda stabilire la propria residenza, dalla quale l'imputato non può allontanarsi senza autorizzazione dello stesso giudice.

379. Nel caso di malleveria, l'imputato deve obbligarsi personalmente, e, ove il giudice lo reputi opportuno, anche in solido con uno o più fidejussori idonei.

380. La cauzione può essere data dall'imputato, o da altra persona, mediante deposito di danaro o titoli al valore di corso nel giorno in cui è fatto il deposito, o con ipoteca.



381. I documenti della cauzione e della malleveria sono depositati in cancelleria.

Il giudice che ha pronunciata l'ordinanza di libertà provvisoria decide intorno all'idoneità della cauzione e dei fidejussori.

382. Qualora la cauzione o la malleveria siasi riconosciuta idonea, si redige verbale, con l'intervento dell'imputato e dei fidejussori, avanti al giudice istruttore se furono imposte da esso o dalla camera di consiglio, e avanti al giudice delegato se furono imposte da altro giudice.

Il giudice avverte l'imputato che, se non si presenti in seguito ad un ordine legalmente notificatogli, o trasgredisca gli obblighi impostigli, sarà emesso mandato di cattura.

Anche quando l'imputato debba assumere alcun altro degli obblighi indicati nel primo capoverso dell'articolo 376 si redige verbale e si procede all'avvertimento suddetto.

383. Nei casi preveduti nell'articolo precedente, l'imputato e i fidejussori, che dimorino altrove, debbono, con atto ricevuto in cancelleria, eleggere domicilio nel luogo in cui pende il procedimento o il giudizio; altrimenti non possono addurre la mancanza delle notificazioni.

L'imputato, al quale sia imposto l'obbligo di dimorare in un determinato comune, non è tenuto ad eleggere domicilio.

Ogni ordine col quale s'ingiunga all'imputato di presentarsi avanti all'Autorità giudiziaria deve essere notificato anche ai fidejussori.

384. L'imputato non può essere posto in libertà se prima non siasi proceduto agli atti indicati negli articoli precedenti.

TITOLO IV.

DEI RIMEDII GIURIDICI NEL PROCEDIMENTO.

CAPO I.

APPELLO.

385. Sugli appelli contro le ordinanze e le sentenze del pretore e contro le ordinanze del giudice istruttore decide la camera di consiglio.

Sugli appelli contro le ordinanze e le sentenze della camera di consiglio e le sentenze del giudice istruttore decide la sezione d'accusa.

386. L'imputato può appellare nei casi seguenti:

- 1° se siasi ammessa la costituzione di parte civile;
- 2° se siasi disposta la custodia preventiva o la continuazione di essa, ovvero siasi rigettata la domanda di libertà provvisoria, o siasi vincolata l'escarcerazione o la libertà provvisoria ad uno o più obblighi, o non siasi riconosciuta idonea la cauzione o la malleveria.

387. Il procuratore del re può appellare contro le sentenze del pretore e contro le ordinanze del pretore concernenti la libertà personale dell'imputato.

388. Il procuratore del re ed il procuratore generale presso la corte d'appello contro le sentenze del giudice istruttore e della camera di consiglio.

389. Il pubblico ministero non può appellare contro la decisione con la quale la parte lesa non sia stata ammessa a costituirsi parte civile.

390. La parte lesa può appellare contro la decisione con la quale non sia stata ammessa a costituirsi parte civile.

CAPO II.

RICORSO PER CASSAZIONE.

391. L'imputato e il pubblico ministero possono domandare la cassazione della sentenza d'invio alla corte d'assise per ragione d'incompetenza per violazione o erronea applicazione della legge, per eccesso di potere, ovvero per omissione o violazione di forme stabilite a pena di nullità in cui siasi incorso nella sentenza, o negli atti che l'hanno preceduta ovvero nella notificazione di essa.

Il ricorso non prodotto entro i tre giorni della notificazione della sentenza non è più ammesso, e le violazioni di legge e le nullità s'intendono sanate dal silenzio.

392. Il procuratore generale, il procuratore del re e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro le decisioni in ultima istanza nei casi preveduti nel numero 2° dell'articolo 386.



393. Il procuratore generale può domandare la cassazione delle decisioni della sezione d'accusa, e il procuratore del re delle decisioni in seconda istanza della camera di consiglio con le quali siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento.

394. Nel caso preveduto nell'articolo 391, la parte civile può ricorrere per cassazione se l'imputato sia stato inviato avanti ad un giudice incompetente per materia.

La parte lesa può ricorrere per cassazione contro l'ordinanza con la quale non sia stata ammessa a costituirsi parte civile.

395. Le norme stabilite per il ricorso per cassazione nel giudizio si applicano altresì al ricorso preveduto in questo capo, in quanto non sia diversamente stabilito.

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI.

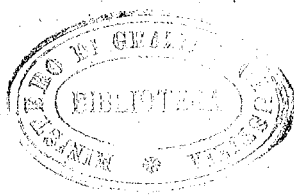
396. La notificazione dell'ordinanza contro la quale è ammesso rimedio giuridico si esegue per estratto nel modo stabilito nell'articolo 295, eccetto che il giudice che l'ha pronunciata consenta che sia notificata per intero.

Non si notificano gli appelli contro le ordinanze concernenti atti d'istruzione, o l'emissione del mandato di cattura, ovvero la conversione del mandato di comparizione o di accompagnamento in quello di cattura.

397. I rimedii giuridici contro le ordinanze non sospendono l'esecuzione dell'ordinanza nè l'istruzione; ma per quelli concernenti la costituzione di parte civile il giudice che ha pronunciata l'ordinanza può disporre che sia sospesa la notificazione dell'estratto delle conclusioni del pubblico ministero.

Durante il termine dell'appello e del ricorso del pubblico ministero, l'escarcerazione dell'imputato è sospesa, eccetto che il pubblico ministero vi consenta.

398. Durante i termini dei rimedii giuridici contro l'ordinanza, i difensori non possono esaminare gli atti, eccetto che il giudice che l'ha pronunciata ne consenta l'esame.





LIBRO TERZO

DEL GIUDIZIO

TITOLO I.

DEGLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO.

399. Nelle cause avanti al tribunale e alla corte d'assise per le quali ha luogo il procedimento sommario, il pubblico ministero presenta in cancelleria la richiesta del decreto di citazione.

La richiesta contiene:

1° l'enunciazione delle generalità, del luogo di nascita, residenza, o dimora dell'imputato, ovvero tutte quelle indicazioni che valgano ad identificarlo;

2° l'esposizione succinta del fatto;

3° il titolo del reato con l'enunciazione degli articoli di legge di cui si chiede l'applicazione;

4° la firma dell'ufficiale del pubblico ministero.

Le disposizioni dei numeri 2°, 3°, e 4° si osservano a pena di nullità.

È altresì nulla la richiesta se la persona dell'imputato non sia identificata.

Le nullità sono sanate con la comparizione dell'accusato, eccetto che, per l'omissione della disposizione del numero 2°, siavi incertezza sull'oggetto della citazione.

400. Il presidente ordina la citazione con decreto che contiene a pena di nullità:

1° la data;

2° l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui l'accusato deve comparire e l'avvertimento che, non comparendo, sarà giudicato in contumacia;

3° l'avvertimento all'accusato del diritto di esaminare in cancelleria per mezzo del difensore gli atti, i documenti e le cose sequestrate e di estrarre ivi copie degli atti e documenti, non che del termine entro il quale può produrre le prove;

4° la nomina del difensore;

5° la firma del presidente e del cancelliere.

Le nullità sono sanate con la comparizione dell'accusato.

401. Nelle cause avanti al pretore ha luogo solamente il decreto di citazione, al quale si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

402. La domanda di cassazione prodotta in termine contro la sentenza d'invio alla corte d'assise è sospensiva; ma l'istruzione stabilita nell'articolo seguente viene continuata sino al dibattimento esclusivamente.

Se la domanda sia prodotta fuori termine, la corte d'appello in camera di consiglio dichiara la tacita rinunzia con ordinanza soggetta a ricorso dopo la sentenza della corte d'assise.

403. Il presidente della corte d'assise può, di ufficio o sull'istanza delle parti, procedere agli atti d'istruzione che ritenga opportuni; ferma, quanto ai testimoni, la disposizione dell'articolo 409.

Agli atti suddetti hanno diritto di assistere il pubblico ministero e i difensori, e si applicano le disposizioni degli articoli 200 e 201.

404. Spirato il termine del ricorso per cassazione contro la sentenza d'invio, il presidente della corte d'assise fissa con decreto il giorno di apertura del dibattimento.

405. La disposizione precedente si applica altresì nel caso in cui non sia stato accolto il richiamo dell'accusato contro la richiesta del decreto di citazione.

406. Il termine per comparire non deve, a pena di nullità, essere minore di otto giorni avanti al pretore, di dieci giorni avanti al tribunale e di dodici giorni avanti alla corte d'assise,



e decorre dal giorno della notificazione del decreto di citazione o di apertura del dibattimento. La nullità è sanata se non sia adottata nel modo stabilito nell'articolo 127.

407. Il decreto di citazione, con la richiesta del pubblico ministero, e il decreto di apertura del dibattimento, sono notificati, a pena di nullità all'accusato e alla parte civile.

La parte lesa, ove non ne sia stata chiesta la citazione, è avvertita con atto dell'ufficiale giudiziario, nei termini stabiliti nell'articolo precedente, del giorno di apertura del dibattimento.

La parte civile è avvertita che può esaminare in cancelleria gli atti, i documenti e le cose sequestrate ed estrarre ivi le copie occorrenti; e che, se non si presenti al dibattimento, la dichiarazione s'intende revocata.

408. Il cancelliere avvisa i difensori del giorno fissato per il dibattimento.

Le cose sequestrate, gli atti e documenti rimangono depositati in cancelleria per cinque giorni nelle cause avanti al pretore, per otto giorni in quelle avanti al tribunale, e per dieci giorni nelle cause avanti alla corte d'assise.

Durante tali termini, che decorrono dalla notificazione dell'avviso, i difensori possono esaminare in cancelleria gli atti, i documenti e le cose sequestrate ed estrarre ivi copie degli atti e documenti.

I termini possono essere prorogati per giusta causa dal presidente o dal pretore, sull'istanza dei difensori.

Le disposizioni della prima parte e del primo capoverso si osservano a pena di nullità degli atti successivi.

409. Nel caso in cui, dopo il rinvio a giudizio, si preveda che un testimone, il quale debba essere esaminato su nuovi fatti o su nuove circostanze, non possa presentarsi nel dibattimento, il presidente o il pretore possono esaminarlo, se le parti ne facciano istanza.

Il pubblico ministero, l'accusato, la parte civile e i rispettivi difensori, hanno diritto di assistere all'esame del testimone. In tal caso, si applicano le disposizioni degli articoli 200 e 201.

410. Sempre che sopravvenga una causa che estingue l'azione penale, o per la quale questa non può essere proseguita, il giudice dichiara in camera di consiglio non farsi luogo a procedimento.

411. Qualora trattisi di più reati e siansi pronunziate più sentenze d'invio, o siansi richiesti più decreti di citazione, e le cause siano tutte in istato di essere decise, il presidente o il pretore, di ufficio o sull'istanza delle parti, possono ordinare l'unione dei giudizi.

412. Il presidente o il pretore, di ufficio o sull'istanza delle parti, possono anche ordinare la divisione dei giudizi quando la sentenza d'invio o la richiesta del decreto di citazione contenga più reati.

La divisione suddetta può anche essere ordinata se la stessa sentenza d'invio o richiesta del decreto di citazione riguardi più imputati, ma le cause non siano in istato di essere decise, ovvero se, per gravi ragioni, non si ritenga conveniente che tutte siano trattate nello stesso giudizio.

413. Le parti debbono, almeno tre giorni prima dell'apertura del dibattimento, presentare in cancelleria le liste dei testimoni firmate dai richiedenti la pena di decadenza.

Nello stesso termine, e con la stessa forma, possono chiedere che sia citato al dibattimento il perito che ha dato da solo, ovvero uno dei due periti che hanno dato di accordo il loro parere nel procedimento; e, se dissentano nella designazione, questa è fatta dal presidente o dal pretore.

Nel caso preveduto negli articoli 224 a 226 può essere citato al dibattimento soltanto il perito che ha presentata la relazione di perizia.

414. Se i testimoni non siano stati già esaminati, s'indicano nella lista, a pena di decadenza, i fatti e le circostanze su cui debbono essere interrogati.

415. Qualora alcuna delle parti stimi necessario un determinato accertamento per cui si richiedono speciali conoscenze, e intorno al quale nel procedimento non abbia avuto luogo perizia, ne fa istanza al presidente e al pretore, che possono nominare un perito, ovvero rinviare gli atti all'istruttore, affinché si proceda alla perizia nel modo stabilito per l'istruzione formale.

416. Gli accusati non ammessi al gratuito patrocinio debbono anticipare le spese per le indennità al perito e le citazioni dei testimoni.



Nondimeno, il pubblico ministero può chiederne la citazione, se ritenga che le loro dichiarazioni *possano conferire alla scoperta della verità.

417. Il presidente o il pretore, udita la parte istante, possono ordinare la riduzione del numero dei testimoni, ove appaisca manifestamente eccessivo, salvo richiamo al collegio.

TITOLO II. DEL DIBATTIMENTO.

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI.

SEZIONE I.

ORDINAMENTO DEL GIUDIZIO E APERTURA DEL DIBATTIMENTO.

418. I dibattimenti sono pubblici, a pena di nullità.

Qualora la pubblicità possa nuocere alla morale, o all'ordine ovvero all'interesse pubblico, il giudice può, di ufficio o sull'istanza delle parti, con ordinanza contro la quale non è ammesso rimedio giuridico, disporre che il dibattimento, o alcuni atti di esso, abbiano luogo a porte chiuse.

Il dibattimento ha luogo a porte chiuse sempre che l'accusato non abbia compiuto i diciotto anni e non vi siano presenti coaccusati di età maggiore.

Quando il dibattimento, o alcuni atti di essi, abbiano luogo a porte chiuse, il giudice può, per speciali motivi, permettere a singole persone, che non abbiano rapporto con la causa, di assistervi.

419. L'ordinanza con la quale si dispone che il dibattimento, o alcuni atti di esso, abbiano luogo a porte chiuse, deve essere pronunciata in pubblica udienza, ed è revocata non appena si ritengano cessati i motivi del provvedimento.

Le porte sono riaperte al pubblico immediatamente dopo chiuso il dibattimento.

Le disposizioni suddette si osservano a pena di nullità; ma la nullità è sanata se non sia rilevata immediatamente.

420. Nelle sale di udienza non possono essere riservati posti speciali ad altre persone che a quelle necessarie per il giudizio e ai rappresentanti della stampa.

421. Nei reati per i quali la legge stabilisce la sola pena pecuniaria, l'accusato può farsi rappresentare da speciale procuratore, eccetto che nel decreto di citazione siasi ordinata la sua presenza personale.

422. L'accusato detenuto deve assistere all'udienza libero nella persona, salvo le cautele necessarie ad impedirne la fuga.

Se rifiuti di assistervi e sia dimostrato un legittimo impedimento, il giudice rinvia la causa ad altra udienza; altrimenti ordina che si proceda in assenza dell'accusato. In tal caso, il dibattimento si reputa in contraddittorio, e il difensore si considera per tutti gli effetti rappresentante dell'accusato in giudizio.

423. L'accusato non detenuto, che, dopo l'interrogatorio, si allontani dall'udienza, o non comparisca nelle successive, si considera presente, rimanendo il difensore a rappresentarlo per tutti gli effetti.

424. Il presidente o il pretore, per procedere ad atti di ricognizione o di confronto in assenza dell'accusato, può emettere contro di lui mandato di accompagnamento; e, se l'accusato sia detenuto, può ordinare che sia condotto in udienza dalla forza pubblica.

425. Il presidente o il pretore, dopo aperta l'udienza, accerta se siano depositati in cancelleria i documenti e le cose sequestrate e se siano presenti tutti i testimoni e il perito che debbono essere sentiti; rivolge a questi gli avvertimenti di legge; dirige e modera le discussioni; esamina le persone che debbono essere interrogate; impedisce che si facciano domande suggestive e intimidazioni; e vieta che si dia risposta a quelle domande che stima inopportune.

Contro l'esercizio delle suddette attribuzioni del presidente compete alle parti il richiamo al collegio.

426. Il giudice decide sugli incidenti con ordinanze motivate, a pena di nullità.

Contro le suddette ordinanze non è ammesso rimedio giuridico, se non siano state protestate immediatamente dopo essersene data lettura, salvo i casi preveduti nell'articolo 126.

427. Immediatamente dopo aperto il dibattimento, il presidente o il pretore ordina al cancelliere di dare lettura della richiesta del decreto di citazione, e, nelle cause avanti alla corte d'assise, nelle quali ha avuto luogo l'istruzione formale, della parte dispositiva della sentenza d'invio.

Nel caso preveduto nel capoverso dell'articolo 314, il pubblico ministero, senza entrare nell'esame delle prove, espone succintamente il fatto che forma oggetto del giudizio.

428. Le questioni sulla costituzione delle parti, sull'esercizio dell'azione penale, sull'ammissione o sulla mancanza di testimoni, perito o interpreti, sulla presentazione o richiesta di documenti, e ogni altra questione incidentale, sono, a pena di decadenza, e salvo sempre le nullità assolute, proposte e trattate con unica discussione immediatamente dopo compiuta la formalità stabilita nell'articolo precedente.

Il presidente o il pretore può, nondimeno, consentire che le questioni suddette siano discusse distintamente e successivamente, o rinviarle anche ad altro momento del dibattimento.

La decadenza non ha luogo se in seguito si riconosca che non era possibile trattare le questioni suddette all'inizio del dibattimento.

429. Compiuta la formalità stabilita nell'articolo 427, si procede, a pena di nullità, all'interrogatorio dell'accusato.

Il presidente o il pretore gli spiega il contenuto della richiesta del decreto di citazione o della parte dispositiva della sentenza d'invio, e lo invita a fare le sue dichiarazioni, avvertendolo che non ha obbligo di rispondere.

Indi il presidente o il pretore avverte l'accusato che ha diritto di addurre tutto ciò che ritenga necessario o utile alla sua difesa.

430. Durante il dibattimento, l'accusato ha diritto di conferire liberamente col suo difensore; ma gli è vietato di consultarlo prima di rispondere ad una interrogazione.

431. In ogni stato del dibattimento, il presidente o il pretore può, di ufficio o sull'istanza delle parti, far ritirare dall'udienza uno o più accusati per interrogarli separatamente.

Il presidente o il pretore, dopo avere fatto rientrare l'accusato e averlo interrogato, prima di procedere ad altri atti, lo informa delle circostanze risultate nella sua assenza.

Le disposizioni del capoverso precedente si osservano a pena di nullità.

SEZIONE II.

ESAME DELLE PROVE.

432. Dopo l'interrogatorio dell'accusato ha luogo l'esame delle prove secondo l'ordine che al presidente o al pretore sembri più conveniente: ma di regola sono esaminate prima le prove addotte dal pubblico ministero e dalla parte civile.

433. Il presidente o il pretore curano che il perito e i testimoni, prima di essere esaminati, non conferiscano fra loro nè con alcuno degl'interessati, e che non vedano e non sentano ciò che si fa nel dibattimento.

434. Qualora un perito o un testimone, legalmente citato, non sia comparso, il giudice, sentite le parti, decide se la causa debba essere continuata o rinviata ad altra udienza.

L'ordinanza per la continuazione della causa può essere revocata sempre che sia ritenuto necessario l'esame del perito o del testimone.

435. Nel caso di rinvio, il perito o il testimone, che non ha dimostrato un legittimo impedimento, con la stessa ordinanza è condannato alle spese cagionate.

Può essere altresì, per ordine del giudice, accompagnato in udienza dagli agenti della forza pubblica, e, ancorchè la causa non sia rinviata ad altra udienza, può essere condannato all'ammenda sino a lire cento.

436. La condanna è notificata al perito o al testimone, i quali possono, con atto ricevuto nella cancelleria del giudice che



ha pronunciata l'ordinanza, domandarne la revoca entro i tre giorni dalla notificazione.

Se il perito o il testimone compariscano durante il dibattimento, e dimostrino un legittimo impedimento, il giudice può revocare l'ordinanza.

437. Il perito o il testimone non comparso per legittimo impedimento può essere esaminato nel luogo in cui si trova.

La corte o il tribunale può altresì delegare all'esame uno dei suoi componenti, ovvero richiedere il presidente della corte o del tribunale del luogo in cui il perito o il testimone si trovano per far raccogliere la loro dichiarazione da un giudice del rispettivo collegio.

La corte, il tribunale e il pretore possono richiedere il pretore del luogo in cui il perito o il testimone si trova.

Si procede all'esame con le norme contenute in questo capo: ma l'accusato e la parte civile hanno facoltà di farsi rappresentare dai rispettivi difensori.

Le parti sono, a pena di nullità, avvertite del giorno, del luogo e dell'ora dell'esame e della facoltà di farvisi rappresentare.

Se sia delegato un altro giudice, le parti debbono eleggere domicilio nel Comune in cui risiede il giudice delegato, per le comunicazioni suddette.

438. Le norme contenute nel secondo e nel terzo capoverso dell'articolo precedente si applicano altresì nel caso in cui il giudice ritenga necessario un accesso sul luogo.

439. I testimoni prestano giuramento, salvo quanto è disposto nell'articolo 102.

440. I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro, in modo che il secondo non sia presente all'esame del primo, a pena di nullità.

Se sia necessario, il presidente o il pretore può fare assistere il perito al dibattimento o a parte di esso.

441. Chiunque sia esaminato deve rispondere oralmente, a pena di nullità.

Il presidente o il pretore può permettere in casi eccezionali che, per aiutare la memoria, si ricorra a qualche nota scritta, facendone menzione nel verbale.

442. È vietata, a pena di nullità, la lettura di deposizioni scritte di testimoni, senza distinzione se essi siano o non compresi nelle liste notificate, e di ogni scritto che provenga da persone le quali non possono deporre in giudizio, secondo la disposizione dell'articolo 273, o che contenga o riferisca deposizioni di persone le quali possono essere citate come testimoni.

Sono eccettuati i casi preveduti negli articoli 209, 267 e 279.

Sono eccettuati altresì i casi in cui occorra segnalare i punti di diversità della deposizione scritta dall'orale, ovvero trattisi di deposizioni di testimoni morti, o assenti dal regno, o d'ignota dimora, ovvero in istato di infermità di mente, sempre che siano compresi nelle liste notificate.

Può tuttavia darsi lettura delle deposizioni scritte dei testimoni citati e non comparso, se le parti consentano.

443. Salve le disposizioni dell'articolo precedente, di ogni atto o documento è data lettura, se le parti non vi rinunziano.

444. È vietato ai testimoni di esprimere la loro opinione sui fatti e sulle circostanze della causa o di riferirsi alla voce pubblica.

La condotta delle persone non si prova altrimenti che col certificato del casellario giudiziale, eccetto che trattisi di provare fatti specifici che siano attinenti colla causa.

445. È vietato ai pubblici ufficiali di deporre su notizie raccolte da persone i cui nomi non credano di dover manifestare al giudice, e su risposte a domande da essi fatte ad alcuna fra le persone indicate nell'articolo 273.

446. Il pubblico ministero, i difensori, i giudici e i giurati, prima che il dibattimento sia chiuso, chiesta l'autorizzazione al presidente o al pretore, possono fare direttamente domande ai testimoni ed al perito, ma non interrogazioni all'accusato.

447. Dopo l'esame, il presidente o il pretore, sentite le parti, può licenziare il perito o il testimone, con facoltà di richiamarlo, se ne sorga la necessità, e può altresì vietargli di ri-



manere in udienza ovvero ordinare che si ritiri nella camera assegnata ai periti e ai testimoni, per il caso in cui debba essere nuovamente esaminato.

Nel caso di trasgressione, si applicano le disposizioni degli articoli 439 e 440.

448. I documenti e gli oggetti, che possono servire a convinzione o a discolta sono presentati alle parti e ai testimoni con invito a dichiarare se li riconoscano.

449. Ogni altra disposizione del libro II sulle ispezioni e sugli accertamenti giudiziali, perquisizioni, sequestri, ricognizioni, confronti, testimoni e interpreti si applica al dibattimento, in quanto non sia diversamente stabilito.

450. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che un perito o un interprete dia pareri, informazioni o interpretazioni mendaci, ovvero che un testimone affermi il falso o neghi il vero, o taccia in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, il giudice, di ufficio o sull'istanza delle parti, rinvia gli atti per il procedimento al pubblico ministero e può disporre l'arresto del perito, dell'interprete o del testimone.

Il giudice può altresì rinviare la causa ad altra udienza.

Il procedimento non ha corso e l'ordine di arresto è revocato se il perito o il testimone o l'interprete ritratti il falso o manifesti il vero prima che il dibattimento sia chiuso, o prima che la causa sia rinviata ad altra udienza a cagione della falsità.

451. Nel caso in cui sorgano dal dibattimento nuovi elementi di prova, il giudice può ordinare che siano assunti, sospendendo o rinviando la causa ad altra udienza.

Nel verbale deve, a pena di nullità, essere fatta menzione della circostanza dalla quale appaiono fondati i nuovi elementi di prova.

452. Quante volte dal dibattimento risulti la necessità di altro accertamento, al quale non siasi provveduto, o fatti nuovi facciano ritenere che la perizia precedente possa subire modificazioni nelle conclusioni, il giudice provvede a norma dell'articolo 415, sospendendo, ove occorra, o rinviando il dibattimento.

Ove gli atti siano rinviati all'istruttore per accertare con perizia se l'accusato, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in istato di infermità di mente, si applica, occorrendo, la disposizione del secondo capoverso dell'articolo 300.

SEZIONE III.

DISCUSSIONE.

453. Dopo l'esame delle prove hanno luogo le arringhe.

Prima la parte civile, indi il pubblico ministero, e successivamente il difensore presentano e svolgono le loro conclusioni.

Non è ammesso che una sola volta il diritto di replica; ma l'accusato, e il suo difensore che la domandi hanno sempre ultimi la parola.

454. Quando una parte abbia più di un difensore, il presidente o il pretore può, a scelta di essi, disporre che uno si riservi la parola per le repliche.

455. Il pubblico ministero procede secondo le norme sull'inizio dell'azione penale, se dal dibattimento risulti a carico dell'accusato un altro fatto costituente reato.

Tuttavia, se l'accusato sia prosciolto e per il nuovo reato la legge autorizzi il mandato di cattura, il giudice può, sull'istanza del pubblico ministero, emettere mandato di arresto.

456. Qualora dal dibattimento risulti una circostanza aggravante o un reato concorrente, che non siano enunciati nella sentenza d'invio o nella richiesta del decreto di citazione, il pubblico ministero, a pena di nullità, li contesta all'accusato, il quale può chiedere un termine per la sua difesa. In tal caso, il giudice o sospende il dibattimento entro i termini stabiliti nell'articolo 458, ovvero rinvia la causa.

Se il dibattimento sia rinviato ad altra udienza, la circostanza aggravante o il reato concorrente sono inseriti nella nuova richiesta del decreto di citazione o di apertura del dibattimento.

Se l'accusato non chieda il termine per la sua difesa, si tien conto nella sentenza o nelle questioni ai giurati della circostanza aggravante o del reato concorrente.



457. Il giudice può definire il fatto enunciato nella richiesta di citazione con diverso titolo di reato e infliggere la pena corrispondente, ancorchè sia più grave, purchè il reato non ecceda la sua competenza.

Se risulti un fatto diverso, che rientra nella competenza del giudice, si applica la disposizione dell'articolo 455.

SEZIONE IV.

SENTENZA.

458. Il dibattimento deve essere continuato sino alla pronunzia della sentenza.

Può tuttavia essere sospeso, negli intervalli necessari per il riposo dei giudici, dei giurati, dei testimoni o degli accusati, o per altre gravi circostanze relative alla causa.

Avanti alla corte d'appello, al tribunale e al pretore il giudice può, per gravi circostanze della causa, sentite le parti, ordinarne anche l'interruzione, e passare ad altre cause.

Avanti alla corte d'assise la sospensione non può eccedere i cinque giorni, e avanti alla corte d'appello, al tribunale e al pretore la sospensione e l'interruzione non possono eccedere i dieci giorni.

Ordinata la sospensione o l'interruzione, il presidente o il pretore avverte le parti in pubblica udienza del giorno e dell'ora in cui il dibattimento ricomincia, e dell'avvertimento si fa menzione nel verbale.

Le disposizioni precedenti si osservano a pena di nullità.

459. Nel deliberare la sentenza, il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni della causa, raccoglie i voti cominciando dal meno anziano dei giudici in ordine di nomina, e vota per ultimo.

Le questioni sono decise a maggioranza di voti; e, se siavi parità, prevale la decisione più favorevole all'accusato.

460. La sentenza contiene:

1° la data;

2° l'enunciazione delle generalità, del luogo di nascita, residenza o dimora dell'accusato, ovvero tutte quelle indicazioni che valgano ad identificarlo;

3° il fatto dal quale deriva la decisione delle questioni ;

4° i motivi di fatto e di diritto, tenuto conto di tutte le istanze e deduzioni delle parti;

5° il dispositivo con la citazione degli articoli di legge applicati ;

6° le firme del giudice o dei giudici e del cancelliere.

Le disposizioni dei numeri 1°, 3°, 4° 5° e 6° si osservano a pena di nullità.

È altresì nulla la sentenza se la persona dell'accusato non sia identificata.

Nelle cause avanti alle corti e al tribunale, se, dopo la pronunzia della sentenza, uno dei giudici non possa firmarla, n'è fatta menzione, e il difetto della firma non invalida la sentenza.

461. Se la sentenza si chiuda con dichiarazione di colpevolezza, il giudice nel dispositivo pronunzia la condanna; se la sentenza sia di proscioglimento, il giudice pronunzia l'assoluzione, o dichiara non farsi luogo a procedimento.

La dichiarazione di non farsi luogo a procedimento è determinata da motivi pregiudiziali che costituiscono un ostacolo all'esercizio dell'azione penale.

462. Nel pronunziare sentenza di condanna alla reclusione, alla detenzione, al confino o all'arresto non oltre i sei mesi, o alla pena pecuniaria, sola o congiunta a pena restrittiva della libertà personale che, convertita a norma di legge, avrebbe nel complesso una durata non superiore a sei mesi contro persona che non abbia riportato mai condanna alla reclusione, il giudice può ordinare che, entro un termine che stabilisce nella sentenza, non minore di quello stabilito per la prescrizione della condanna e non maggiore di cinque anni, l'esecuzione della condanna rimanga sospesa.

Il limite di pena suddetto è doppio per le donne, i minori di diciotto anni e coloro che abbiano compiuto gli anni settanta.

463. In caso di delitto la sospensione dell'esecuzione della condanna può essere subordinata al risarcimento del danno cagionato, che già sia stato liquidato nella sentenza, o al pagamento di una somma da imputarsi nella liquidazione del danno



stesso, o ad una riparazione, giusta l'articolo 38 del codice penale, non che al pagamento delle spese del procedimento, entro un termine da prefiggersi nella sentenza.

464. Ove il condannato sia presente, il presidente o il pretore, dopo letta la sentenza gli rivolge in pubblica udienza, un severo ammonimento, e lo avverte che se, entro il termine stabilito, commetta un delitto, la pena è scontata a norma del codice penale.

465. Quando il giudice pronunzi l'assoluzione per il motivo che l'accusato, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti e ne stimi pericolosa la liberazione, ne ordina la consegna all'Autorità di pubblica sicurezza, che lo fa ricoverare provvisoriamente in un manicomio in istato di osservazione sino a quando non si pronunzi il provvedimento definitivo.

Il provvedimento è dato di ufficio, e nessuno ha diritto di provocarlo.

466. Qualora il sordomuto che ha compiuto i ventiquattro anni sia assolto per mancanza di discernimento, il giudice può ordinarne la consegna all'Autorità di pubblica sicurezza, che lo fa ricoverare provvisoriamente in uno stabilimento sino a quando non si pronunzi il provvedimento definitivo.

467. Nel caso in cui la condanna alla pubblicazione della sentenza è espressamente preveduta dalla legge, il giudice ordina la pubblicazione a spese del condannato.

Negli altri casi, se il giudice ritenga che il provvedimento sia giustificato dall'indole della causa e possa giovare a integrare la riparazione del danno, ne ordina la pubblicazione per una o due volte nei giornali indicati, in numero non maggiore di tre, a spese della parte istante.

Nel caso di proscioglimento, la pubblicazione della sentenza, sull'istanza dell'accusato, può del pari essere consentita dal giudice a spese della parte civile.

468. Con la sentenza di condanna, l'accusato e la persona civilmente responsabile, intervenuta nel giudizio, sono dichiarati tenuti alle spese processuali.

Se l'accusato sia prosciolto e trattisi di reato per il quale si procede a querela di parte, il querelante è condannato alle spese processuali, eccetto che l'azione penale sia estinta.

Se l'azione penale si estingua per remissione, si applicano le disposizioni dell'articolo 164.

469. Con la sentenza di condanna, l'accusato e la persona civilmente responsabile, intervenuta nel giudizio, sono dichiarati tenuti, se vi abbia luogo, anche alle restituzioni e al risarcimento dei danni verso la parte lesa, ancorchè non siasi costituita parte civile.

I danni sono liquidati nella sentenza se la parte lesa ne faccia domanda e gli atti ne forniscano gli elementi; altrimenti si procede alla liquidazione, secondo le norme del codice di procedura civile, avanti alla sezione civile della corte o del tribunale o avanti al pretore che pronunziò la sentenza, qualunque sia la somma domandata.

Il giudice può assegnare alla parte lesa, che ne faccia domanda, una somma provvisoria da imputarsi nella liquidazione definitiva.

470. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice può, sull'istanza dell'accusato o della persona civilmente responsabile, condannare la parte civile al risarcimento dei danni verso di essi.

Se trattisi di reato per il quale si procede di ufficio, il giudice può, sull'istanza medesima, condannare la parte civile anche alle spese processuali verso l'accusato e la persona civilmente responsabile intervenuta nel giudizio.

Simile condanna il giudice pronunzia contro il querelante, se trattisi di reato per il quale si procede a querela di parte, eccetto che l'assoluzione non sia determinata da estinzione dell'azione penale, esclusa quella dipendente da remissione.

471. La sentenza, o almeno la parte dispositiva di essa, deve, a pena di nullità del dibattimento, essere letta in pubblica udienza dal presidente o dal pretore, o da un giudice delegato dal presidente, immediatamente dopo la decisione.

Se sia letta solamente la parte dispositiva, la sentenza deve essere depositata in cancelleria con le firme richieste non oltre i dieci giorni dalla pronunzia.



Nei giudizi in contraddittorio la lettura della sentenza tiene luogo di notificazione.

472 Alla correzione degli errori materiali delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti si provvede in camera di consiglio, previa citazione delle parti, delle cui deduzioni si fa menzione nel verbale.

Nella sentenza, nelle ordinanze o nel decreto originale è fatta annotazione della sentenza o del decreto che abbia ordinata la correzione.

473. L'accusato assolto con sentenza in contraddittorio o in contumacia, divenuta irrevocabile, non può essere di nuovo sottoposto a procedimento per il medesimo fatto, nonostante una diversa definizione.

SEZIONE V.

VERBALE DEL DIBATTIMENTO.

474. Di ogni dibattimento il cancelliere redige verbale, che contiene:

- 1° la data;
- 2° l'enunciazione delle generalità dell'accusato, ovvero tutte quelle indicazioni che valgano ad identificarlo;
- 3° il nome e il cognome dei giudici, dell'ufficiale del pubblico ministero, e delle altre parti che vi assistono;
- 4° le generalità dei testimoni, interpreti e periti, non che il giuramento prestato;
- 5° le ordinanze pronunziate durante il dibattimento, che sono per intero trascritte nel verbale.
- 6° le istanze, le proteste e le conclusioni delle parti;
- 7° la firma del presidente, o del pretore, e del cancelliere.

Se il presidente sia impedito, firma per lui il giudice anziano.

In caso d'impedimento del pretore, basta la firma del cancelliere.

Le disposizioni precedenti si osservano a pena di nullità, eccetto che, nonostante la mancanza di alcuna delle indicazioni stabilite nel numero 2°, la persona dell'accusato sia identificata, ovvero alcuna delle enunciazioni stabilite nel numero 6°, omessa nel verbale, risulti dalla sentenza.

475. Nei dibattimenti avanti alle corti il cancelliere non deve enunciare nel verbale le deposizioni o dichiarazioni dei testimoni o del perito; deve però enunciare, a pena di nullità, sempre che ciò sia ordinato dal presidente o richiesto da taluna delle parti, le spiegazioni, i cangiamenti, le aggiunte che i testimoni o il perito abbiano fatto alle precedenti loro deposizioni, o dichiarazioni, e le risposte dell'accusato.

Nei dibattimenti avanti ai tribunali e ai pretori il cancelliere, a pena di nullità, deve in ogni caso enunciare succintamente nel verbale le deposizioni o dichiarazioni dei testimoni o del perito, le conferme, le variazioni e le aggiunte che avessero fatte alle deposizioni o dichiarazioni precedenti, ogni altra circostanza che risultasse dal loro esame, e le risposte dell'accusato.

476. Il presidente o il pretore, quando alcuna delle parti ne faccia istanza nei termini indicati nell'articolo 413 e depositi le spese, possono ordinare che il dibattimento sia stenografato in tutto o in parte, nominando all'uopo uno o più stenografi.

Le annotazioni stenografiche debbono, entro ventiquattro ore, essere riportate in caratteri comuni e presentate al presidente o al pretore, che, se le ritengano rispondenti a verità, ne ordinano l'unione al verbale per formarne parte integrante.

Quando il presidente non creda di ordinare l'unione al verbale, il giudice decide se questa debba aver luogo.

CAPO II.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL DIBATTIMENTO AVANTI ALLA CORTE D'ASSISE.

477. Dopo composta la giuria in conformità della legge e riammesso il pubblico, il presidente avverte i giurati dell'obbligo di non conferire con alcuno intorno ai fatti della causa e di non esprimere la propria opinione prima del verdetto.

478. Qualora l'azione penale sia estinta, ovvero non possa essere promossa o proseguita, la corte, di ufficio o sull'istanza delle parti, senza l'intervento dei giurati, può decidere anche immediatamente dopo aperto il dibattimento.

479. Successivamente il presidente legge ai giurati la seguente formula:

Voi giurate, consapevoli dell'importanza religiosa e morale del giuramento, di esaminare con la più scrupolosa attenzione le accuse, di non comunicare con alcuno intorno ai fatti della causa sino dopo il verdetto, e di decidere solamente secondo il vostro intimo convincimento con l'imparzialità e con la fermezza che si convengono ad un uomo probo e libero.

Dopo la lettura di tale formula, il presidente chiama ad uno ad uno i giurati, e ciascuno di essi risponde: *giuro*.

480. I giurati, che prima del verdetto conferiscano con altri intorno ai fatti della causa, o esprimano intorno ad essa la propria opinione anche nell'assumere il proprio ufficio, sono condannati dalla corte all'ammenda da lire trecento a mille, e anche nelle spese di rinvio, se lo abbiano cagionato.

481. È capo dei giurati il primo di essi estratto a sorte, salvo che, col consenso del medesimo, i giurati abbiano designato un altro fra loro per adempiere a tali funzioni.

482. Compiuta la lettura indicata nella prima parte dell'articolo 427, il pubblico ministero, senza entrare nell'esame delle prove, espone succintamente il fatto che forma oggetto del giudizio.

Indi il presidente avverte i giurati che, prima che il dibattimento sia chiuso, possono fare per suo mezzo all'accusato, e anche direttamente alla parte lesa, al perito e ai testimoni, tutte quelle domande che ritengano utili alla scoperta della verità.

483. Compiuto l'esame delle prove, il presidente invita le parti ad indicare le questioni che stimino proporre ai giurati.

Il presidente formula le questioni secondo le norme contenute negli articoli seguenti e ne dà lettura all'udienza.

484. Le parti possono indicare questioni sopra cause o circostanze che per legge escludono o diminuiscono l'imputabilità o la pena, e anche questioni subordinate che diano al fatto principale, enunciato nella sentenza d'invio o nella richiesta del decreto di citazione, carattere di reato minore.

Il presidente può di ufficio proporre le questioni suddette immediatamente dopo le indicazioni fatte dalle parti.

In ogni caso, deve essere proposta una questione sull'esistenza delle circostanze attenuanti previste nell'articolo 59 del codice penale.

485. Le questioni sul fatto principale e sulle circostanze aggravanti sono proposte in conformità alla sentenza d'invio o alla richiesta del decreto di citazione.

486. La questione sul fatto principale contiene la domanda sulla colpevolezza dell'accusato, l'enunciazione del fatto indicato nella sentenza d'invio, o nella richiesta del decreto di citazione, e l'enunciazione degli elementi costitutivi del reato.

Il presidente, ad istanza delle parti o d'ufficio, avuto riguardo alla natura della causa, può dividere la questione sul fatto principale nelle seguenti questioni:

- 1° se esista il fatto materiale;
- 2° se il fatto medesimo sia stato commesso dall'accusato;
- 3° se l'accusato sia colpevole del fatto indicato nel numero 1°, enunciandovisi l'elemento morale costitutivo del reato.

Le questioni subordinate contengono la domanda sulla colpevolezza dell'accusato e l'enunciazione del fatto e degli elementi costitutivi del reato, e possono essere divise a norma dell'articolo precedente.

487. Le questioni sulle circostanze aggravanti, sulle cause che diminuiscono l'imputabilità e sulle circostanze che escludono o diminuiscono la pena contengono l'enunciazione degli elementi che le costituiscono.

La norma suddetta non si applica alle circostanze attenuanti indicate nel secondo capoverso dell'articolo 484.

488. Quando i giurati debbano pronunciare su causa che esclude l'imputabilità, la questione sul fatto principale è divisa nelle seguenti questioni:

- 1° se esista il fatto materiale;
- 2° se il fatto medesimo sia stato commesso dall'accusato;
- 3° se sia stato commesso col concorso della causa che esclude l'imputabilità, enunciandovisi gli elementi costitutivi della medesima;

4° se, non sussistendo la causa suddetta, l'accusato sia colpevole del fatto indicato nel numero 1°, enunciandovisi l'elemento morale costitutivo del reato.



489. Qualora l'accusato, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni, o, trattandosi di reato di stampa, non aveva compiuto i sedici anni, ovvero sia sordomuto, i giurati sono, con speciale questione, chiamati a dichiarare se risulti che l'accusato abbia agito con discernimento.

490. La questione sul fatto principale è proposta prima di ogni altra; la questione sulle circostanze attenuanti è proposta in ultimo; le altre questioni sono proposte con l'ordine progressivo che il presidente ritiene più conveniente alla votazione, salvo, per la causa che esclude l'imputabilità, quanto è disposto nell'articolo 488.

491. Le questioni sono proposte distintamente per ciascuno accusato, per ciascun fatto principale e per ciascuna delle cause o circostanze suddette.

La questione, però, sulle circostanze attenuanti deve essere unica, ancorchè l'accusato debba rispondere di più reati.

Le questioni sono formulate in modo che vi si possa rispondere con *si* o con *no*, facendovisi, se occorra, menzione del legame di dipendenza dell'una dall'altra.

492. Le parti hanno diritto di chiedere che le questioni siano formulate in modo o disposte con ordine diverso da quello col quale sono state formulate o disposte dal presidente.

Se il presidente non accolga l'istanza e si sollevi incidente, decide la corte.

493. Nessuna modificazione o aggiunta può essere recata alle questioni definitivamente stabilite secondo le norme degli articoli precedenti.

494. Terminate le arringhe, e salvo quanto è disposto nel secondo capoverso dell'articolo 107, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

In nessun caso il dibattimento può essere riaperto.

495. Chiuso il dibattimento, il presidente senza entrare nell'esame delle prove, spiega le questioni, il significato delle denominazioni giuridiche in esse comprese, e le disposizioni degli articoli 444 a 448.

Nel verbale deve essere fatta menzione dell'osservanza della precedente disposizione; e, se le parti ne facciano istanza, anche del tenore delle spiegazioni date dal presidente.

Contro ogni errore di diritto o eccesso di potere commesso nelle istruzioni suddette compete all'accusato il ricorso per cassazione con giuntamente al ricorso contro la sentenza.

496. Prima di fare entrare i giurati nella camera delle deliberazioni, il presidente avverte il capo di essi che, se alcuna delle questioni, esclusa quella sulle circostanze attenuanti, sia decisa a danno dell'accusato a maggioranza di soli sette voti, deve farne espressa menzione.

497. Successivamente il presidente fa allontanare l'accusato, rammenta ai giurati i doveri che debbono adempiere in virtù del giuramento prestato e le pene stabilite contro coloro che li trasgrediscono, spiega l'effetto della scheda bianca, rispetto all'accusato nella decisione di ciascuna questione, consegna al capo dei giurati le questioni dopo averle firmate e fatte firmare dal cancelliere, e invita i giurati ad entrare nella camera delle deliberazioni, dalla quale non possono uscire nè comunicare al di fuori con alcuno, sino a quando non abbiano deliberato.

Il presidente fa custodire l'ingresso della camera.

Nessuno può entrare nella camera delle deliberazioni, eccetto che per servizio materiale dei giurati e in seguito ad ordine scritto del presidente.

498. I giurati che trasgrediscano le disposizioni dell'articolo precedente possono essere condannati dalla corte all'ammenda sino a lire cinquecento.

La disposizione precedente si applica a chiunque altro trasgredisca l'ordine, ovvero, essendo tenuto all'esecuzione del medesimo per ragione del proprio ufficio, non lo faccia eseguire.

499. Quando i giurati abbiano bisogno di chiarimenti o di esaminare le cose sequestrate, ovvero atti e documenti dei quali siasi data lettura nel dibattimento, ne fanno richiesta al presidente che li dà in presenza solamente della corte, del pubblico ministero e dei difensori. Si applicano le disposizioni del secondo e del terzo capoverso dell'articolo 495 ed è vietata qualsiasi discussione.

500. Il capo dei giurati dà lettura delle questioni; indi si procede distintamente sopra ciascuna di esse a votazione segreta nell'ordine in cui si trovano.

501. Ciascun giurato riceve dal capo per ogni questione una scheda stampata col bollo della corte d'assise, e vi scrive sì o no e, piegata la scheda, la consegna al capo, che la depone nell'urna.

502. Il capo dei giurati, raccolte dall'urna le schede, ne fa lo spoglio in presenza di tutti gli altri giurati; scrive immediatamente l'esito della votazione in margine a ciascuna questione, esprimendo che la deliberazione venne presa a maggioranza, ma senza indicare il numero dei voti, quand'anche vi sia stata unanimità; dichiara il numero dei voti solamente su quelle di esse che, a maggioranza di sette voti, siano state decise a danno dell'accusato, esclusa la questione sulle circostanze attenuanti.

Se qualche scheda non contenga alcun voto, o sia giudicata non leggibile almeno da sei giurati, è considerata favorevole all'accusato.

Immediatamente dopo fattone lo spoglio, le schede sono bruciate.

503. Le decisioni dei giurati debbono risultare dalla maggioranza di almeno sette voti; e, in caso di parità, prevale la decisione favorevole all'accusato.

504. Immediatamente dopo deliberato il verdetto, i giurati rientrano in udienza; e il capo di essi, o un giurato da lui delegato, ne dà lettura.

505. Qualora il verdetto sia incompleto, contraddittorio, o altrimenti irregolare, la corte, di ufficio o sull'istanza delle parti, invita i giurati a rientrare nella camera delle deliberazioni per completarlo, o rettificarlo in quelle parti nelle quali sia contraddittorio, o altrimenti irregolare.

Se la contraddizione nasca dall'essersi decise questioni assorbite da precedenti risposte, si eliminano le risposte date alle questioni che non dovevano essere decise.

Il verdetto rettificato deve essere scritto in modo che possa leggersi anche il precedente.

506. La dichiarazione dei giurati è dal loro capo sottoscritta e consegnata nelle mani del presidente; il presidente la sottoscrive e fa sottoscrivere dal cancelliere: il tutto in presenza dei giurati e della corte e a pena di nullità.

507. Dopo sottoscritta la dichiarazione dei giurati, è ricondotto in udienza l'accusato.

Il cancelliere dà lettura del verdetto; indi le parti fanno alla corte le rispettive istanze.

508. Immediatamente dopo compiute le formalità suddette, la corte, a pena di nullità, pronunzia la sentenza.

Se il fatto, di cui l'accusato fu ritenuto colpevole costituisca reato, la corte infligge la pena, ancorchè il reato sia di competenza del pretore o del tribunale.

In ogni altro caso, la corte assolve o dichiara non farsi luogo a procedimento a norma dell'articolo 461.

509. Quando la corte ritenga che in alcuna delle questioni decise a danno dell'accusato i giurati si sono ingannati, rinvia la causa ad altra sessione.

Se però la questione sia stata decisa a danno dell'accusato a maggioranza di soli sette voti, la corte lo assolve, quando ritenga che i giurati si sono ingannati nell'affermare il fatto principale, e, negli altri casi, la decisione della corte serve di norma per l'applicazione della pena.

La decisione della corte non è motivata nè preceduta da discussione.

Se la causa concerna più reati o più accusati, le norme suddette si applicano solamente a quei reati o accusati, per i quali la corte ritenga che i giurati si sono ingannati.

510. Rinviate la causa ad altra sessione, i giurati che intervennero nel primo giudizio non intervengono nel secondo.

Il primo verdetto non può essere modificato che solamente in quelle parti nelle quali la corte ha ritenuto che i giurati si sono ingannati.

Se il secondo verdetto sia conforme al primo non si applica la disposizione dell'articolo precedente.

511. Le disposizioni che concernono il giuramento dei giurati, la lettura del dispositivo della sentenza d'invio o della ri-



chiesta del decreto di citazione, il modo di proporre le questioni, l'avvertimento al giurati relativo al caso in cui alcuna delle questioni sia decisa a danno dell'accusato a maggioranza di soli sette voti, la camera delle deliberazioni e la lettura del verdetto in presenza della corte dei giurati e dell'accusato si osservano a pena di nullità.

512. I giurati, compresi i supplenti, non possono essere licenziati prima che la corte abbia pronunciata la sentenza.

CAPO III.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL DIBATTIMENTO AVANTI AL PRETORE E AL TRIBUNALE.

513. Il dibattimento si dichiara chiuso dopo terminate le arringhe delle parti, salvo quanto è disposto nel secondo capoverso dell'articolo 107.

514. Immediatamente dopo chiuso il dibattimento, a pena di nullità, il giudice pronunzia la sentenza.

Se la colpevolezza sia provata, il giudice dichiara l'accusato colpevole e indigge la pena; in ogni altro caso, assolve o dichiara non farsi luogo a procedimento a norma dell'articolo 461.

515. Qualora il pretore, procedendo a giudizio in seguito a sentenza d'invio, ritenga che il fatto, nonostante sia identico a quello enunciato nella sentenza, costituisce reato di competenza del tribunale o della corte d'assise, rimette gli atti alla corte di cassazione, che decide sul conflitto.

Se, però, ritenga che il fatto sia diverso da quello enunciato nella sentenza, il pretore rimette gli atti rispettivamente al procuratore del re o al procuratore generale, per procedersi, secondo i casi, con le norme stabilite per la chiusura dell'istruzione formale.

516. Qualora il tribunale, procedendo a giudizio in seguito a sentenza d'invio, ritenga che il fatto, nonostante sia identico a quello enunciato nella sentenza, costituisce reato di competenza della corte d'assise, rimette gli atti alla corte di cassazione, che decide sul conflitto.

Se, però, ritenga che il fatto sia diverso da quello enunciato nella sentenza, il tribunale rimette gli atti al procuratore generale, per procedersi con le norme stabilite per la chiusura dell'istruzione formale.

517. In ogni caso in cui il giudice non proceda a giudizio in seguito a sentenza d'invio e ritenga che il reato eccede la sua competenza, rimette gli atti al procuratore del re, per procedersi con le norme relative all'inizio dell'azione penale.

518. La dichiarazione d'incompetenza può essere emessa in ogni stato della causa, ove essa ne offra gli elementi.

Nel caso suddetto, se la legge autorizzi il mandato di cattura, il giudice può, sull'istanza del pubblico ministero, emettere ordine di arresto.

519. Il giudice rimette gli atti all'Autorità competente, se ritenga che il fatto non sia di competenza ordinaria.

TITOLO III

DEL GIUDIZIO IN CONTUMACIA.

520. Quando l'accusato non si presenti all'udienza e sia dimostrato che trovasi nell'impossibilità di comparire, il giudice rinvia la causa.

In caso diverso, il presidente o il pretore ordina al cancelliere di dare lettura della notificazione della sentenza d'invio e di quella del decreto di citazione o di apertura del dibattimento.

Se le notificazioni siansi legalmente eseguite e i termini siansi osservati, il giudice dispone con ordinanza che si proceda al giudizio; altrimenti annulla le notificazioni degli atti e ne ordina la rinnovazione.

Il giudice provvede dopo aver sentito il pubblico ministero e i difensori delle parti.

521. Il giudizio in contumacia ha luogo secondo le norme ordinarie; ma non sono ammesse prove in discolta, e la corte d'assise procede senza intervento di giurati.

522. La corte d'assise, nel pronunziare condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni, emette contro il contumace ordinanza di cattura.

523. Quando il condannato in contumacia dalla corte d'assise alla pena dell'ergastolo, o ad altra pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni, ovvero all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, si presenti o sia arrestato prima che l'azione penale sia prescritta, la condanna si ha come non proferita, e si procede a nuovo giudizio con l'intervento dei giurati.

Tuttavia la sentenza proferita in contumacia conserva effetto nei capi in cui abbia modificato il titolo o le circostanze del reato.

Se la sentenza d'invio non sia stata notificata alla persona dell'accusato, deve essere notificata nuovamente.

524. La costituzione di parte civile s'intende revocata, e si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 68 se la parte civile, legalmente avvertita del giorno di apertura del dibattimento, non si presenti e non sia dimostrato che trovasi nella impossibilità di comparire.

TITOLO IV.

DEI RIMEDII GIURIDICI NEL GIUDIZIO.

CAPO I.

A P P E L L O.

525. Il condannato per delitto può appellare dalla sentenza del pretore; e, se trattisi di contravvenzione, il condannato può appellare quando siasi inflitta la pena dell'arresto, o dell'ammenda oltre le lire centocinquanta, ovvero la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte per un tempo superiore ad un mese.

526. Il pubblico ministero presso la pretura e il procuratore del re possono appellare, se trattisi di delitto, ovvero, trattandosi di contravvenzione, siasi inflitta e, in caso di proscioglimento, avrebbe potuto infliggersi una delle pene suddette.

527. Il condannato per delitto può appellare dalla sentenza del tribunale, eccetto che la legge stabilisca la pena della multa non oltre le lire mille, non congiunta ad altra pena.

528. Il procuratore del re e il procuratore generale presso la corte d'appello possono appellare, se trattisi di delitto, contro la sentenza del tribunale, ove siasi inflitta, o, in caso di proscioglimento, avrebbe potuto infliggersi altra pena che quella indicata nell'articolo precedente.

529. Il pubblico ministero non può appellare contro la decisione con la quale l'offeso non sia stata ammessa a costituirsi parte civile.

530. Il procuratore del re e il procuratore generale possono appellare in qualunque modo abbiano concluso in udienza gli ufficiali del pubblico ministero, e nonostante il silenzio o l'acquiescenza all'esecuzione della sentenza, o l'appello dell'ufficiale del pubblico ministero di grado inferiore.

531. L'accusato prosciolto può appellare contro le disposizioni della sentenza che riguardano i suoi interessi civili.

532. La parte civile può appellare relativamente alla sua costituzione in giudizio.

Può altresì appellare nel caso di condanna dell'accusato, contro le disposizioni della sentenza che concernono la riparazione pecuniaria stabilita nell'articolo 38 del codice penale e i suoi interessi civili; e nel caso di proscioglimento, contro le disposizioni della sentenza, colle quali sia stata condannata al risarcimento dei danni e alle spese processuali.

533. Nei casi preveduti nei due articoli precedenti, la richiesta di citazione è, a pena di decadenza, presentata al presidente della corte o del tribunale nel termine di quindici giorni dalla deduzione dei motivi; e la richiesta è notificata al pubblico ministero e alla parte contraria.

Nel resto si applicano le norme ordinarie del giudizio penale; ma la dichiarazione di appello, la presentazione dei motivi, la istanza di citazione, la relativa notificazione, e tutti gli atti dell'appellante sono da questo eseguiti senza pregiudizio degli



interessi dell'erario dello Stato, salvo la disposizione sul gratuito patrocinio.

Se l'appellante non comparisca nella udienza stabilita, il giudice rigetta l'appello.

534. L'appello dalle ordinanze si produce congiuntamente all'appello dalla sentenza.

Può tuttavia essere prodotto immediatamente:

1° contro l'ordinanza con la quale l'offeso non sia stato ammesso a costituirsi parte civile;

2° contro le ordinanze concernenti la libertà personale dell'imputato pronunziate durante gli atti preliminari al dibattimento.

Nel caso di appello contro l'ordinanza indicata nel numero 1° il giudizio può essere sospeso per disposizione del giudice che ha pronunziato l'ordinanza.

535. L'appello del procuratore del re da sentenza del tribunale deve, a pena di decadenza, essere notificato all'accusato dal procuratore generale entro i trenta giorni successivi alla presentazione.

Anche a pena di decadenza, questo termine è di quindici giorni per il procuratore del re, se l'appello sia prodotto dall'ufficiale del pubblico ministero presso la pretura.

536. Qualora i motivi siano presentati in termine, nuovi motivi possono essere presentati nella cancelleria del giudice che deve decidere sull'appello non oltre i tre giorni prima dell'udienza.

I motivi, però, concernenti casi preveduti nell'articolo 126 possono essere addotti anche in udienza.

537. Nei casi in cui l'appello o i motivi siano presentati fuori termine, o la parte abbia rinunciato al rimedio, ovvero non siasi eseguite le notificazioni prescritte a pena di decadenza, il giudice che ha proferito la sentenza ne ordina l'esecuzione in camera di consiglio.

L'ordinanza è notificata all'appellante, che può ricorrere in cassazione nei termini e con le forme stabilite nel capo terzo di questo titolo.

538. Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, il presidente ordina la citazione dell'accusato e della parte civile; e, per gli effetti dell'articolo 142, anche dei coaccusati, sebbene non abbiano appellato.

La citazione è notificata all'accusato e alla parte civile, a pena di nullità.

Il termine per comparire non deve essere minore di otto giorni avanti al tribunale e di dieci giorni avanti alla corte, dalla notificazione della citazione.

539. Il cancelliere avverte i difensori del giorno in cui si discute l'appello.

Le cose sequestrate e gli atti e documenti rimangono depositati in cancelleria per tre giorni nelle cause avanti al tribunale e per cinque giorni in quelle avanti alla corte.

Durante tali termini, che decorrono dalla notificazione dell'avvertimento, i difensori possono esaminare in cancelleria gli atti e i documenti ed estrarne copie.

Il presidente può, sull'istanza dei difensori, prorogare il termine per giusta causa.

Le disposizioni della prima parte e del primo capoverso si osservano a pena di nullità degli atti successivi.

540. Nel dibattimento si osservano le norme ordinarie; ma non si procede all'esame del perito e dei testimoni.

Il presidente, o un giudice da lui delegato, prima dell'interrogatorio dell'accusato, nel modo stabilito nell'articolo 429 fa la relazione della causa a pena di nullità, eccetto che trattisi di ripetizione del dibattimento.

Il presidente, di ufficio o sulla richiesta delle parti o dei giudici, ordina al cancelliere di dare lettura di quegli atti che siano ritenuti necessari.

Nella discussione spetta per primo la parola all'appellante; sempre in ultimo all'accusato, e al suo difensore che la domandi: la parte civile può concludere, ancorchè non abbia appellato.

541. Il giudice può, di ufficio o ad istanza delle parti, ordinare la presentazione di nuovi documenti, esaminare nuove prove, o sentire anche su nuovi fatti e nuove circostanze i testimoni esaminati nel primo giudizio.



La disposizione precedente non si applica al caso di contumacia dell'accusato.

542. Qualora l'appello siasi prodotto da persona che non ne aveva diritto, o contro decisione inappellabile, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza, e condanna alle spese l'accusato o la parte civile che siano incorsi nella decadenza.

La disposizione precedente si applica anche quando ricorra alcuno dei casi preveduti nell'articolo 537 e il giudice ivi indicato non vi abbia provveduto.

543. Il giudice ordina la ripetizione del dibattimento, o di parte di esso, o l'esame di altre prove, se ritenga che gli atti non sono sufficienti per pronunciare il suo giudizio sull'appello.

544. Il giudice, se ritenga che il magistrato siasi erroneamente dichiarato incompetente, annulla la sentenza e gli rinvia gli atti per procedere a nuovo giudizio.

In caso diverso annulla la sentenza; e, ove il fatto rientri nella propria competenza, decide in merito: altrimenti invia la causa al magistrato competente.

Se, però, trattisi di alcuno dei casi preveduti negli articoli 515 a 519, il giudice provvede in conformità delle disposizioni medesime.

545. Il giudice ordina la ripetizione del dibattimento, se siasi incorso in nullità che non possono essere sanate; se in altre violazioni od omissioni di forma, può ordinare la ripetizione del dibattimento o, dichiarata la nullità, decidere in merito.

Negli altri casi, il giudice conferma o riforma la sentenza appellata.

Se risulti un fatto diverso, il giudice provvede secondo la disposizione dell'articolo 455.

546. Sull'appello del condannato, o di alcuna fra le persone indicate nell'articolo 138, la sentenza non può essere riformata a suo danno, se non siavi appello anche del pubblico ministero.

L'appello del pubblico ministero giova di diritto al condannato, che può addurre tutti i mezzi di difesa.

547. Il giudice può esimere l'appellante da una parte delle spese di appello, se la pena sia ridotta.

CAPO II.

OPPOSIZIONE.

548. Il condannato in contumacia dalla corte d'assise a pene diverse da quelle indicate nell'articolo 523 e dal tribunale o dal pretore con sentenza inappellabile può fare opposizione contro la sentenza avanti al giudice che l'ha pronunziata.

549. Il presidente o il pretore fissa il giorno di apertura del dibattimento con decreto, che è notificato al condannato a pena di nullità.

Se il condannato non si presenti all'udienza e non sia dimostrato che trovasi nell'impossibilità di comparire, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza.

Se si presenti all'udienza, la condanna si ha come non proferita, e si procede a nuovo giudizio secondo le norme ordinarie. In tal caso, la corte d'assise procede con l'intervento dei giurati.

550. La sentenza contumaciale non può essere riformata a danno del condannato.

551. Chiunque faccia opposizione può essere condannato alle spese processuali, cagionate dalla contumacia, ancorchè nel secondo giudizio non riporti condanna.

CAPO III.

RICORSO PER CASSAZIONE.

552. Può essere domandata la cassazione delle sentenze inappellabili e di quelle pronunziate in grado di appello, per violazione o erronea applicazione della legge, per eccesso di potere o incompetenza, ovvero per omissione o violazione di forme stabilite a pena di nullità, in cui siasi incorso nella sentenza o negli atti che l'hanno preceduta.

553. Le sentenze che contengono motivi erronei in diritto e quelle in cui siasi erroneamente citato l'articolo di legge ap-

plicato non sono soggette ad annullamento, se la parte dispositiva non contenga violazione o falsa applicazione di legge.

Nei casi suddetti, la corte di cassazione sostituisce i motivi legali ai motivi erronei, e cita l'articolo di legge che deve essere applicato.

554. Salvo i casi preveduti nell'articolo 126, col ricorso per cassazione possono essere addotti soltanto i mezzi di annullamento proposti avanti al giudice di appello e non riparati.

555. L'accusato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna.

L'accusato proscioltto può ricorrere per cassazione contro le disposizioni della sentenza che riguardano i suoi interessi civili.

556. Il procuratore generale presso la corte d'appello può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna della corte d'assise.

Può anche ricorrere per cassazione contro la sentenza di proscioglimento nei casi seguenti:

1° se siasi dichiarato che il fatto, di cui l'accusato fu ritenuto colpevole, non costituisce reato, ovvero che l'azione penale è estinta o non può essere promossa o proseguita;

2° se l'accusato sia stato assolto in base ad un verdetto incompleto, contraddittorio, o altrimenti irregolare.

Nei casi suddetti, l'escarcerazione dell'accusato rimane sospesa, se per il delitto enunciato nella sentenza d'invio la legge stabilisca la pena dell'ergastolo, o altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai dieci anni, e il ricorso sia prodotto immediatamente dopo la lettura della sentenza.

Fuori dei casi preveduti nei numeri precedenti, il ricorso del procuratore generale non può essere discusso che nell'interesse della legge.

557. Il procuratore generale presso la corte d'appello può altresì ricorrere per cassazione contro la sentenza del tribunale e quella della corte.

558. Contro la sentenza in contumacia della corte d'assise revocabile secondo la disposizione dell'articolo 523 possono ricorrere per cassazione solamente il pubblico ministero e la parte civile.

559. Il procuratore del re può ricorrere per cassazione contro la sentenza del pretore e quella del tribunale.

560. Il pubblico ministero non può ricorrere per cassazione contro la decisione con la quale l'offeso non sia stato ammesso a costituirsi parte civile.

561. La parte civile può ricorrere per cassazione relativamente alla sua costituzione in giudizio.

Può altresì ricorrere, nel caso di condanna dell'accusato, contro le disposizioni della sentenza che concernono la riparazione stabilita nell'articolo 38 del codice penale e i suoi interessi civili; e, nel caso di proscioglimento, contro le disposizioni della sentenza con le quali sia stata condannata al risarcimento dei danni e alle spese processuali.

562. Il ricorso dalle ordinanze si produce congiuntamente al ricorso dalla sentenza.

Può tuttavia essere prodotto immediatamente:

1° contro l'ordinanza con la quale l'offeso non sia stato ammesso a costituirsi parte civile;

2° contro le ordinanze concernenti la libertà personale dell'imputato pronunziate durante gli atti preliminari al dibattimento.

Il ricorso non sospende il giudizio, eccetto che, nel caso preveduto nel numero 1°, il giudice stimi di ordinarne la sospensione.

563. La dichiarazione di ricorrere per cassazione si fa nel modo e nei termini stabiliti negli articoli 139 e 140.

Nella dichiarazione, a pena di decadenza, deve indicarsi la sentenza contro la quale il ricorso è diretto; e, ove s'intenda chiedere l'annullamento anche di precedenti ordinanze, queste pure debbono essere indicate, salvo i casi preveduti nell'articolo 126.

Se nella dichiarazione non siansi indicati i motivi, il ricorrente deve adempiervi non oltre i dieci giorni successivi, a pena di decadenza.

Ove i motivi siano stati presentati nei termini, possono aggiungersene altri non oltre i tre giorni prima della discussione del ricorso. Tuttavia, i motivi concernenti i casi preveduti nell'articolo 126 possono essere addotti anche in udienza.



I motivi sono, a pena di decadenza, sottoscritti da un avvocato esercente presso la corte di cassazione.

564. Chiunque domanda la cassazione limitatamente agli interessi civili deve, non oltre i quindici giorni successivi, a pena di decadenza, unire agli atti copia autentica della sentenza di cui chiede l'annullamento, e notificare al pubblico ministero e all'altra parte copia della dichiarazione di ricorso e dei relativi motivi.

Il giudizio si svolge avanti alla sezione penale secondo le norme ordinarie; ma la copia autentica della sentenza, la dichiarazione di ricorso, la presentazione dei motivi, la relativa notificazione e tutti gli altri atti del ricorrente debbono essere eseguiti senza pregiudizio degli interessi dell'erario dello Stato, salvo le disposizioni sul gratuito patrocinio.

565. Ad eccezione del pubblico ministero, colui che domanda la cassazione è tenuto, a pena di decadenza, a presentare, non oltre i dieci giorni successivi, nella cancelleria del giudice che ha proferita la sentenza impugnata il documento attestante che ha depositato nell'ufficio postale, o del registro, a titolo di multa una somma di lire centocinquanta, se la sentenza di cui si chiede l'annullamento fu pronunciata da una corte, di lire settantacinque, se fu proferita da un tribunale, e della metà di quest'ultima somma, se fu proferita da un pretore.

Si fa un solo deposito ancorchè, insieme alla cassazione della sentenza, si domandi quella di una o più ordinanze.

Nel caso di rigetto del ricorso, il deposito è devoluto all'erario dello Stato.

566. Sono dispensati dal deposito i condannati all'ergastolo, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla reclusione e detenzione superiore ai cinque anni.

Ne sono dispensati altresì coloro i quali, non oltre i dieci giorni successivi alla dichiarazione di ricorso, presentino nella cancelleria del giudice che ha proferita la sentenza impugnata i documenti comprovanti che non si trovano nella possibilità di eseguire il deposito.

Se il ricorrente sia minorenne sottoposto alla patria potestà, o donna maritata, non separata di persona o di beni, quando

non risulti opposizione d'interesse, la prova suddetta deve essere estesa al padre e al marito.

567. I condannati alla reclusione o alla detenzione superiore a sei mesi non possono domandare la cassazione se non siano costituiti in carcere o ammessi a libertà provvisoria, ancorchè siano detenuti o ammessi a libertà provvisoria per altra causa, eccetto che l'esecuzione della sentenza sia condizionalmente sospesa.

Coloro che non siano detenuti nè in istato di libertà provvisoria possono, non oltre i dieci giorni successivi alla dichiarazione, fare domanda di libertà provvisoria al giudice che ha pronunciata la sentenza, il quale decide in camera di consiglio.

Se la domanda sia rigettata, il ricorrente deve costituirsi in carcere entro ventiquattro ore dalla notificazione della ordinanza.

568. Nel caso in cui la domanda o i motivi non siansi presentati nei termini, o non siansi eseguite le notificazioni prescritte a pena di decadenza, il giudice che ha proferita la sentenza impugnata nè ordina l'esecuzione in camera di consiglio.

L'ordinanza suddetta è notificata al ricorrente, che può ricorrere per cassazione con le condizioni stabilite negli articoli 565 a 567.

La precedente disposizione si applica altresì nel caso in cui non siansi presentati i documenti prescritti negli articoli 565 e 566 o siasi rinunciato al ricorso, ovvero non abbia avuto luogo la costituzione in carcere o l'ammissione a libertà provvisoria, o almeno la presentazione della domanda per ottenerla.

569. Fuori del caso preveduto nell'articolo precedente, gli atti sono rimessi alla corte di cassazione.

570. I condannati possono anche rimettere direttamente alla cancelleria della corte di cassazione sia le loro memorie, sia le copie notificate tanto delle sentenze quanto delle domande di cassazione.

La disposizione precedente non si applica alla parte civile.

571. La scelta di un avvocato presso la corte di cassazione, se la domanda sia fatta dal condannato o dalla parte civile, ha



luogo o nell'atto della dichiarazione, ovvero nei dieci giorni successivi.

Se la domanda sia fatta contro il condannato, la scelta medesima ha luogo o nell'atto della notificazione della domanda stabilita nell'articolo 143, ovvero con dichiarazione nella cancelleria del giudice che ha proferita la sentenza impugnata, o in quella della corte di cassazione, non oltre i cinque giorni dalla medesima.

572. Qualora il condannato non abbia scelto un difensore, il presidente lo nomina di ufficio.

Il presidente nomina altresì un difensore alla parte che ricorre esclusivamente nell'interesse civile; se ne faccia domanda e presenti i documenti richiesti per l'ammissione al gratuito patrocinio.

I difensori rappresentano le parti in tutti gli atti che occorrono avanti alla corte; e, per tali atti, il domicilio delle parti s'intende eletto presso i rispettivi difensori.

573. Nel caso in cui il ricorso concerne soltanto gl'interessi civili, se la parte contro la quale la cassazione è chiesta non abbia fatta la scelta di un avvocato nei modi e termini stabiliti nell'articolo 571, o non abbia avuto luogo la nomina di ufficio, viene giudicata in contumacia, senza diritto ad opposizione.

574. Il cancelliere avverte i difensori dell'arrivo degli atti in cancelleria.

I difensori, durante il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'avvertimento, che può essere prorogato dal presidente per giusta causa, possono esaminare gli atti e i documenti in cancelleria e presentare nuovi documenti.

575. Trascorso il termine suddetto, il cancelliere invia gli atti al pubblico ministero, che li esamina e li restituisce alla cancelleria.

576. Il cancelliere avverte i difensori del giorno in cui si discute il ricorso.

577. Le udienze della corte di cassazione sono pubbliche.

Le parti vi compariscono per mezzo dei rispettivi difensori, che possono altresì limitarsi a presentare allegazioni scritte.

La corte decide dopo la relazione del presidente, o di un consigliere da lui delegato, e dopo le arringhe dei difensori, se siano presenti, e delle conclusioni del pubblico ministero.

Il difensore della parte civile ha sempre primo la parola: il pubblico ministero dà in ultimo le conclusioni.

La sentenza è motivata e pronunziata in pubblica udienza.

578. La corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile se sia stato prodotto da persona che non vi aveva diritto o da decisione contro la quale non è ammesso il rimedio.

La presente disposizione si applica anche quando la corte di cassazione riconosca che trattasi di alcuno dei casi indicati nell'articolo 568 e il giudice che ha pronunziata la sentenza non vi abbia provveduto.

579. La corte di cassazione, se non rigetta il ricorso, annulla la sentenza senza rinvio:

1° se ritenga che il fatto non costituisce reato, o ha cessato di essere punibile, ovvero che l'azione penale è estinta, o che non può essere promossa o proseguita;

2° se la causa non era di competenza dell'Autorità giudiziaria, o se la sentenza contenga disposizioni che eccedono i poteri dell'Autorità stessa;

3° se siavi contraddizione di giudicati concernenti la stessa parte e il medesimo oggetto; nel qual caso, la corte di cassazione annulla la seconda sentenza e ordina l'esecuzione della prima;

4° se sia stata revocata in grado di appello una sentenza inappellabile; nel qual caso, la corte di cassazione ordina l'esecuzione della sentenza contro la quale si era illegalmente appellato.

580. Nel caso preveduto nel numero 1° dell'articolo precedente, se siavi parte civile in causa, la corte di cassazione rinvia la causa al giudice civile per gl'interessi civili.

La precedente disposizione si applica altresì nel caso in cui siano annullati solamente i capi della sentenza concernenti gli interessi civili.

581. La corte di cassazione, se annulli la sentenza per incompetenza, rinvia la causa al giudice competente, che designa.

La decisione della corte di cassazione costituisce giudicato irrevocabile nella competenza.

582. La corte di cassazione, se annulli una sentenza della corte d'appello, del tribunale o del pretore, rinvia la causa ad una delle corti d'appello più vicina, o ad un tribunale o pretore compreso nella stessa giurisdizione del magistrato che ha pronunciato la sentenza, per procedersi a nuovo giudizio.

Se la corte o il tribunale che proferì la sentenza annullata abbia più sezioni, il rinvio è fatto ad altra sezione della stessa corte o tribunale, composta, a pena di nullità, di giudici diversi da quelli che pronunziarono la sentenza annullata.

Se trattisi di decisione della sezione d'accusa o della camera di consiglio, la causa può essere rinviata alla stessa corte di appello o tribunale, composti, a pena di nullità, di giudici diversi da quelli che proferirono la decisione impugnata.

583. Quando l'annullamento riguarda una sentenza della corte d'assise, la corte di cassazione rinvia la causa ad una delle corti d'assise dello stesso distretto, e, in mancanza, ad un'altra fra le più vicine.

Se la sentenza sia annullata per essersi erroneamente dichiarato che il fatto, di cui l'accusato fu ritenuto colpevole, non costituisce reato o ha cessato di essere punibile, o perchè l'azione penale è estinta o non può essere promossa o proseguita, ovvero per essersi applicata una pena diversa da quella stabilita dalla legge per il reato, la corte d'assise, senza intervento di giurati, pronunzia la sentenza in base al verdetto già proferito, dopo avere sentito il pubblico ministero, l'accusato, la parte civile e i rispettivi difensori.

Se la sentenza sia annullata per altro motivo, si procede a nuovo giudizio.

584. Quando la sentenza si componga di più capi e la nullità non si riferisca che ad alcuni di essi, s'intendono questi soli annullati; gli altri rimangono fermi, eccetto che siano dipendenti dal capo annullato.

Se trattisi di condannati per lo stesso reato, le nullità dichiarate rispetto ad uno dei condannati giovano di diritto agli altri, eccetto che il motivo di annullamento concerna esclusivamente alcuno di essi.

585. La sentenza non può dal giudice al quale è rinviata la causa essere riformata a danno del condannato, se non siavi ricorso del pubblico ministero.

Il ricorso del pubblico ministero giova di diritto al condannato, che può addurre tutti i mezzi di difesa.

586. Quando, dopo l'annullamento di una prima sentenza, la seconda, pronunciata dall'Autorità alla quale fu rinviata la causa fra le stesse parti, che agiscono nella stessa qualità, sia impugnata per gli stessi motivi addotti contro la prima, la corte di cassazione decide a sezioni unite.

Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per i quali fu annullata la prima, l'Autorità giudiziaria a cui è rinviata la causa si uniformerà alla sentenza della corte di cassazione sul punto di diritto da essa deciso, senza che per il medesimo competa altro ricorso.

587. Nei casi stabiliti nell'articolo 552, il procuratore generale presso la corte di cassazione può sempre ricorrere nell'interesse della legge contro le sentenze divenute irrevocabili, sia per non essersi prodotto ricorso, sia per essersi rinunziato, sia per essersi il ricorso dichiarato inammissibile.

Nei casi suddetti, il procuratore generale presso la corte di cassazione può anche ricorrere nell'interesse della legge contro le sentenze del tribunale supremo di guerra e marina. In tal caso, la corte di cassazione decide a sezioni unite.

La corte di cassazione, se trovi fondato il ricorso, annulla la sentenza nell'interesse della legge.

588. Annullata nell'interesse della legge una sentenza perchè il fatto non costituisce reato o ha cessato di essere punibile, non ha luogo alcun rinvio, e la decisione della corte di cassazione deve essere immediatamente eseguita.

Se la sentenza sia annullata per violazione di forme stabilite a pena di nullità, ovvero per essersi inflitta una pena superiore a quella stabilita dalla legge per il reato, la decisione della corte di cassazione è, a cura del procuratore generale, fra venti giorni notificata al condannato, con l'avvertimento del diritto che gli accordano le seguenti disposizioni:

1° Nel caso di annullamento per violazione di forme stabilite a pena di nullità, il condannato può scegliere fra lo sperimento di un nuovo giudizio e l'esecuzione del primo, benchè annullato;



2° Nel caso di annullamento per essersi inflitta una pena superiore a quella stabilita dalla legge per il reato, il condannato ha diritto ad un nuovo giudizio limitatamente all'applicazione della pena, ferma rimanendo la dichiarazione di colpevolezza.

Se la sentenza sia annullata per essersi inflitta una pena minore di quella stabilita dalla legge per il reato, l'annullamento non pregiudica al condannato.

589. Il condannato ha diritto di far pervenire direttamente alla corte di cassazione la sua dichiarazione entro due mesi dalla notificazione della sentenza di annullamento.

Se la dichiarazione contenga la domanda di un nuovo giudizio, la corte di cassazione designa il giudice che deve procedere.

CAPO IV.

REVISIONE DEI GIUDICATI.

590. La revisione di una condanna irrevocabile per delitto è ammessa a favore del condannato nei casi seguenti:

1° se la condanna non possa conciliarsi con altro giudicato, o anche con la sentenza contumaciale revocabile secondo la disposizione dell'articolo 523;

2° se, dopo la condanna, si pronunzi sentenza irrevocabile, per la quale sia dimostrato che la condanna fu effetto di falsità in giudizio o di corruzione di giudice;

3° se, dopo la condanna, si rinvenga un oggetto o un documento, o sopravvenga o si scopra un fatto, per i quali sia evidente l'inesistenza del fatto materiale costitutivo del reato;

4° se, dopo la condanna, sopravvengano o si scoprano nuovi fatti o nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati dal giudice, rendano evidente l'errore del giudicato nella condanna, nel titolo del reato, o nell'ammissione di circostanze aggravanti.

591. Possono domandare la revisione:

1° il condannato, o un suo prossimo congiunto, ovvero la persona che abbia sul condannato l'autorità tutoria: e, se il condannato sia morto, i suoi eredi;

2° il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna e il procuratore generale presso la corte di cassazione, di ufficio o sulla richiesta del Ministro della Giustizia. In tal caso, la parte interessata può unire la sua istanza a quella del pubblico ministero.

592. L'istanza di revisione si presenta alla corte di cassazione, la quale procede secondo le norme contenute nel capo III di questo titolo.

593. Qualora la corte di cassazione ritenga che le sentenze non possano conciliarsi, o che debba farsi luogo alla revisione per altro motivo, annulla la sentenza o le sentenze di condanna, e rinvia la causa o le cause ad altra fra le più vicine Autorità giudiziarie uguali in grado a quella che pronunciò la sentenza annullata.

Nel caso preveduto nel numero 3° dell'articolo 590, la corte di cassazione può annullare la sentenza senza rinvio.¶

594. La corte di cassazione, prima di provvedere nei modi stabiliti nell'articolo precedente, può assumere gli atti che ritenga necessari, o delegarli ad uno dei suoi componenti.

595. Annullata la sentenza e rinviata la causa ad altra Autorità giudiziaria, i testimoni, i periti e gl'interpreti condannati per falsità commessa nel primo giudizio non sono esaminati nel secondo.

596. Qualora non possano conciliarsi sentenze di Autorità giudiziarie ordinarie e speciali, la corte di cassazione rinvia la causa all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Se la contraddizione esista, fra sentenze contumaciali revocabili secondo la disposizione dell'articolo 523 e sentenze in contraddittorio, si procede al giudizio secondo le norme ordinarie, nonostante la contumacia.

597. La revisione è ammessa a norma delle disposizioni degli articoli precedenti ancorchè l'azione penale o la condanna sia estinta, o sia cessata l'esecuzione della condanna.

Se il condannato sia morto, la corte di cassazione nomina un curatore, che ne esercita tutti i diritti, e il giudice, se vi abbia luogo, ne riabilita la memoria, dichiarandone l'innocenza.

È curatore di diritto il prossimo congiunto che abbia fatta l'istanza.

598. Quando la corte di cassazione ordina la revisione, l'esecuzione della prima sentenza rimane sospesa sino a quando quella che si pronunzia nel nuovo giudizio sia divenuta irrevocabile.

Se il condannato abbia cominciato a scontare la pena restrittiva della libertà personale, si considera in istato di custodia preventiva.

La corte di cassazione, quando ordina la revisione, può, di ufficio o sull'istanza della parte, disporre l'escarcerazione provvisoria del condannato.

599. Il condannato prosciolto nel secondo giudizio ha diritto alla restituzione delle somme pagate per le pene pecuniarie, le spese del procedimento e il risarcimento dei danni, salvo ogni altra azione che gli competa per legge.

600. Nel caso preveduto nell'articolo precedente, chiunque abbia espiata una pena restrittiva della libertà personale per oltre tre anni e si trovi in condizioni economiche bisognose di soccorso, può chiedere a carico dello Stato una riparazione pecuniaria dei danni patrimoniali direttamente cagionati dalla carcerazione.

La domanda non è ammessa:

1° tre mesi dopo che la sentenza di proscioglimento sia da lui conosciuta;

2° se il condannato abbia riportato altre condanne alla reclusione;

3° se il condannato abbia per dolo o colpa grave dato causa all'errore del giudice;

4° se la sentenza di proscioglimento non ne riconosca l'innocenza.

601. Quando la persona prosciolta sia morta, la procedura per la riparazione può essere promossa o proseguita dal conjuge, dagli ascendenti o dai discendenti.

602. Sulla domanda di riparazione provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e la parte istante, la stessa Autorità che ha pronunziato la sentenza di proscioglimento; e contro il provvedimento non è ammesso che il ricorso per cassazione.

603. Le spese del giudizio di revisione sino all'annullamento della sentenza sono anticipate da colui che l'ha domandata, quando l'istanza non sia stata fatta dal procuratore generale.

Sono dispensati dall'obbligo di anticipare le spese coloro che sono ammessi dalla corte di cassazione al gratuito patrocinio.

604. Ad eccezione del procuratore generale, chiunque, avendo domandata la revisione, sia rimasto soccombente, è condannato alle spese del procedimento, e può essere condannato altresì al pagamento di una somma da lire trecento a tremila, che è devoluta all'erario dello Stato.

605. La sentenza con la quale la persona precedentemente condannata è dichiarata non colpevole deve essere stampata per estratto e affissa nel Comune dove è stata pronunziata e in quello dove il condannato aveva l'ultima residenza.



LIBRO QUARTO

DELL' ESECUZIONE

TITOLO I.

DELLA ESECUZIONE PENALE.

CAPO I.

ESECUZIONE DELLE CONDANNE PENALI.

606. Le condanne si eseguono immediatamente dopo che sono divenute irrevocabili.

I pretori, fanno essi stessi eseguire le sentenze che hanno pronunziato.

607. Nel caso di condanna a pena restrittiva della libertà personale, l'Autorità competente per l'esecuzione della sentenza spedisce agli agenti della forza pubblica l'ordine di cattura del condannato.

608. L'ordine di cattura contiene l'enunciazione delle generalità e del luogo di nascita, residenza o dimora del condannato e l'indicazione della sentenza di condanna e della durata della pena.

609. Le condanne alle pene pecuniarie si eseguono nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, e, per garantirne la riscossione, si applicano le disposizioni sulle garanzie per l'esecuzione delle condanne civili.

L'insolvibilità del condannato si prova coi certificati rilasciati dal sindaco e dall'agente delle imposte.

610. La condanna in contumacia all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, pronunziata dalla corte d'assise con sen-

tenza revocabile, secondo la disposizione dell'articolo 523 produce effetto dopo tre mesi dalla notificazione della sentenza.

Se il condannato si presenti o sia arrestato dopo il termine suddetto, rientra per l'avvenire nell'esercizio dei suoi diritti, ma rimangono fermi gli effetti della condanna per il tempo decorso dalla scadenza del termine sino alla sua presentazione in giudizio.

Se il condannato contro cui non siasi emesso mandato di cattura, dopo essersi presentato, non comparisca nell'udienza stabilita per il secondo giudizio, la corte d'assise, senza intervento di giurati, ordina l'esecuzione della condanna in contumacia con sentenza contro la quale è ammesso solamente ricorso per cassazione.

611. La condanna in contumacia, pronunciata dalla corte d'assise con sentenza revocabile secondo le disposizioni dell'articolo 523, che importi l'interdizione legale del condannato, produce effetto dopo cinque anni dalla pronunzia della sentenza. Durante i cinque anni, i beni del condannato sono amministrati e le sue ragioni sono promosse come per gli assenti presunti.

Se il condannato si presenti o sia arrestato dopo il termine suddetto, si applica il primo capoverso dell'articolo precedente.

612. Sull'applicazione delle norme del codice penale concernenti il concorso di pene, quando le condanne siano divenute irrevocabili, decide il giudice che le ha pronunziate.

Se più Autorità giudiziarie abbiano proceduto a distinti giudizi per reati commessi dallo stesso accusato e tutte le condanne siano divenute irrevocabili, decide la corte d'appello del distretto in cui fu pronunziata l'ultima condanna.

613. Gli ascendenti legittimi, il genitore naturale, quando la filiazione naturale sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata, e il padre o la madre adottivi, possono rimettere metà della pena restrittiva della libertà personale non superiore ai cinque anni e la pena pecuniaria inflitta ai loro discendenti, o agli affini in linea retta, o al figlio naturale o adottivo, per reati commessi in loro offesa, ancorchè si proceda di ufficio.

La disposizione precedente si applica anche al conjuge per gli stessi reati commessi in sua offesa dall'altro conjuge, ancorchè il matrimonio siasi contratto dopo la condanna, salvo quanto è disposto nell'articolo 358 del codice penale.

Se la remissione della pena sia fatta dopo la condanna, la dichiarazione si riceve nella cancelleria del giudice che ha pronunziata la sentenza.

614. Il condannato sottoposto alla vigilanza speciale deve dichiarare all'Autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui ha finito di scontare la pena, o di quello in cui è stato autorizzato a recarsi, in qual luogo intenda stabilire la propria residenza.

615. Quando trattisi di far cessare o limitare, tanto nella durata quanto negli effetti, la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, provvede in camera di consiglio il giudice che ha pronunziata la condanna.

616. Nel caso di condanna alla pena del confino, l'Autorità competente per l'esecuzione della sentenza fa notificare al condannato un decreto, col quale gli ingiunge di recarsi, entro un termine non maggiore di quindici giorni, nel Comune indicato nella sentenza, e di presentarsi all'Autorità di pubblica sicurezza del luogo, sotto comminatoria di essere arrestato e di esservi tradotto con la pubblica forza.

617. Nel caso d'inosservanza delle disposizioni sulla pena del confino, l'Autorità di pubblica sicurezza procede all'arresto e ne fa rapporto al giudice che ha profferito la sentenza.

Il giudice, sentito il condannato, ove sia arrestato, nelle sue giustificazioni, procede, se vi abbia luogo, alla commutazione della pena.

618. Qualora sorga dubbio intorno all'identità personale di un condannato, o di un evaso, il pretore, o il giudice istruttore del luogo dell'arresto, lo interroga; assume le prove per accertare l'identità della persona; e, se riconosca che la persona arrestata non sia il condannato o l'evaso, ne ordina l'escarcerazione; altrimenti si procede all'accertamento dell'identità avanti al giudice competente per gli incidenti di esecuzione.

CAPO II.

FORME SOSTITUTIVE E COMPLEMENTARI DI ESECUZIONE.

619. Quando nei casi preveduti negli ultimi capoversi degli articoli 19 e 24 del codice penale l'Autorità competente per l'esecuzione della sentenza riconosca la possibilità di sostituire alla detenzione o all'arresto la prestazione d'opera, ne avverte il condannato.

620. L'Autorità competente per l'esecuzione della sentenza, anche quando il giudice abbia ordinato che l'arresto sia scontato in una casa di lavoro, determina la durata del lavoro, fissa sul salario giornaliero la quota per gli alimenti del condannato, e indica il giorno, l'ora e il luogo in cui il condannato deve presentarsi per prestare l'opera.

621. Qualora il condannato non si presenti per prestare l'opera, o interrompa il lavoro, e non sia dimostrato un legittimo impedimento, colui che è preposto al lavoro ne avverte l'Autorità giudiziaria che dispose la prestazione d'opera. L'Autorità suddetta ordina che la pena, o il rimanente di essa, sia scontata nei modi ordinari.

622. Nel caso preveduto nel capoverso dell'articolo 21 del codice penale, il giudice indica nella sentenza l'abitazione in cui la pena deve essere scontata.

L'abitazione indicata nella sentenza può, per giusti motivi, essere mutata dal giudice, ad istanza del condannato, sentito il pubblico ministero.

Una copia della sentenza è comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza, la quale ha obbligo d'invigilare ed accertarsi che il condannato non esca dalla propria abitazione e, in caso di trasgressione, ne redige verbale che trasmette al pretore del luogo in cui la trasgressione è stata commessa.

Il pretore, sentito il condannato, prescrive con provvedimento motivato, che il trasgressore sconti la pena nei modi ordinari.

623. Quando il giudice abbia dichiarato che alla pena da lui pronunciata è sostituita una riprensione giudiziale, il presidente della corte o del tribunale o il pretore che ha pronunciata



la condanna, entro i tre giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, fissa l'udienza pubblica, nella quale il condannato deve presentarsi per ricevere la riprensione, con decreto che è notificato al condannato.

In tal caso, l'obbligazione di pagare una determinata somma a titolo di ammenda, si assume, con atto seguito contemporaneamente al verbale di riprensione, avanti al giudice che la pronunzia. Il giudice decide sull'idoneità dei fidejussori.

Se il condannato non si assoggetti all'obbligo, o non presenti fidejussori idonei, il giudice medesimo lo dichiara incorso nella pena alla quale la riprensione è stata sostituita.

Se il condannato non si presenti all'udienza, può, con atto ricevuto in cancelleria, esporre i motivi che gli hanno impedito di presentarsi; e il giudice può revocare l'ordinanza che lo abbia dichiarato incorso nella pena alla quale la riprensione era stata sostituita.

Il termine per domandare la revoca è di tre giorni, che decorrono dalla notificazione dell'ordinanza.

CAPO III.

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE.

624. L'esecuzione della condanna a pena restrittiva della libertà personale è sospesa se il condannato si trovi in istato di demenza o di malattia grave.

625. Qualora, nel caso di sospensione dell'esecuzione della condanna per decreto o sentenza, secondo le disposizioni, degli articoli 324 e 462, il condannato, entro i termini stabiliti, non abbia commesso un delitto, e abbia dimostrato di aver adempito alle altre condizioni apposte dalla sentenza, la condanna si ha come non avvenuta.

In caso diverso, la sospensione dell'esecuzione della condanna s'intende revocata, e la pena è scontata secondo le norme degli articoli 68 e seguenti del codice penale.

La sospensione dell'esecuzione della condanna s'intende altresì revocata se l'imputato, durante i termini suddetti, sia condannato alla reclusione per delitto commesso prima della condanna, la cui esecuzione erasi dichiarata sospesa.

626. La sospensione dell'esecuzione della condanna non si estende alle sanzioni diverse da quelle indicate negli articoli 324 e 462 e applicate nella sentenza, o nel decreto, nè agli effetti penali e civili dei medesimi.

Gli effetti penali cessano quando, giusta la prima parte dell'articolo precedente, la condanna si abbia come non avvenuta.

627. La liberazione condizionale è concessa con decreto del Ministro della Giustizia.

L'istanza per ottenerla si presenta dal condannato al direttore dello stabilimento in cui sconta la pena, che la spedisce al procuratore generale presso la corte d'appello del distretto in cui fu pronunciata la condanna, con le sue osservazioni sulla condotta e sul ravvedimento del condannato e con quelle del Consiglio di sorveglianza.

Il procuratore generale, assunte le opportune informazioni, provoca con le sue conclusioni il parere della sezione d'accusa, che, insieme all'istanza e ai documenti, spedisce al Ministro della Giustizia.

Il condannato ammesso alla liberazione condizionale è soggetto a quelle disposizioni stabilite per i sottoposti alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza che sono determinate nel decreto di ammissione.

628. La liberazione condizionale, nei casi indicati nell'articolo 17 del codice penale, è revocata con decreto del Ministro della Giustizia.

La proposta di revocazione è fatta dall'Autorità di pubblica sicurezza al procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. Il procuratore generale, dopo aver provocato, con le sue conclusioni, il parere della sezione d'accusa, spedisce la proposta e gli atti al Ministro della Giustizia.

Se la proposta sia fatta per inadempimento delle condizioni imposte, il procuratore generale, prima di dare le conclusioni, deve sentire il condannato, e la liberazione condizionale non può essere revocata se la sezione d'accusa non abbia dato parere conforme.

L'Autorità di pubblica sicurezza, contemporaneamente alla proposta di revocazione, può procedere all'arresto del liberato.



In tal caso, se la sezione d'accusa dia parere contrario alla proposta, il procuratore generale ordina che l'arrestato sia posto in libertà.

629. L'esecuzione della condanna può essere sospesa:

1° per ordine del Ministro della Giustizia, se sia presentato ricorso in grazia;

2° sull'istanza del condannato, e con ordine dell'Autorità competente per l'esecuzione della sentenza, se l'esecuzione immediata possa cagionare al condannato o alla sua famiglia un grave danno.

In nessun caso, l'esecuzione può rimanere sospesa per oltre sei mesi.

L'Autorità competente per l'esecuzione della sentenza, se sospenda l'esecuzione, può assoggettare il condannato a malleveria o cauzione.

CAPO IV.

AMNISTIA, INDULTO E GRAZIA.

630. L'amnistia e l'indulto si concedono con decreto reale su proposta del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri.

631. Nel decreto di amnistia e d'indulto possono imponersi condizioni od obblighi. In tal caso, colui che intende goderne deve chiedere la declaratoria al giudice competente, dimostrando di avere, entro il termine stabilito nel decreto, adempiuta le condizioni e gli obblighi imposti.

632. La competenza ad emettere la declaratoria spetta al giudice che ha pronunciata la sentenza, se l'amnistia non sia stata applicata durante il procedimento o il giudizio.

L'Autorità competente per l'esecuzione della sentenza, immediatamente, dopo la pubblicazione del decreto, ordina l'escarcerazione provvisoria dei detenuti, che per effetto del decreto debbono essere posti in libertà, salvo a promuovere la declaratoria del giudice competente.

633. Le norme contenute nell'articolo precedente si applicano anche all'indulto.

634. La domanda di grazia si presenta al Ministro della Giustizia, e deve essere firmata dal condannato, o da un suo prossimo congiunto, o dalla persona che abbia sul condannato l'autorità tutoria, ovvero da un avvocato o procuratore esercente.

Sono pure presentate al Ministro della Giustizia le proposte di grazia deliberate dai Consigli di disciplina degli stabilimenti carcerarii.

635. Il pubblico ministero cura l'esecuzione del decreto di grazia, e provvede affinchè il cancelliere del giudice che ha pronunciata la condanna faccia nella sentenza annotazione del decreto.

CAPO V.

ESECUZIONE E REVOCAZIONE DI ALTRI PROVVEDIMENTI.

636. Quando il condannato sia in istato d'interdizione legale o privato della patria potestà, il pubblico ministero al quale spetta l'esecuzione della condanna provoca, entro i due mesi dalla pronunzia della sentenza, i provvedimenti di tutela e di cura che siano necessari.

637. Il provvedimento col quale è ordinato che la pena restrittiva della libertà personale sia scontata in una casa di custodia, spetta al presidente del tribunale nel cui Circondario fu pronunziata la condanna.

Il presidente provvede sulla proposta del Consiglio di sorveglianza presso lo stabilimento in cui il condannato si trova, previe le conclusioni del pubblico ministero.

638. Quando il giudice abbia ordinato il ricovero provvisorio in uno stabilimento del sordomuto che ha compiuto i ventiquattro anni, assolto per mancanza di discernimento, la competenza a provvedere al ricovero definitivo o la liberazione dell'imputato spetta al presidente del tribunale nel cui Circondario fu pronunziata la sentenza.

Il presidente provvede, previe le opportune informazioni e le conclusioni del pubblico ministero; e può sempre ordinare la consegna dell'imputato a colui che consenta di assumerne la cura e la custodia e offra sufficienti garantigie.

639. Ordinato il ricovero dell'imputato in un istituto di educazione o di correzione, la competenza a revocare il provvedimento, sull'istanza delle parti o di ufficio, spetta al giudice avanti al quale pende il procedimento o il giudizio; e, se la sentenza sia divenuta irrevocabile, spetta al presidente del tribunale nel cui Circondario fu dato il provvedimento.

640. Nel caso in cui il giudice abbia ordinata la consegna all'Autorità di pubblica sicurezza di un accusato assolto per infermità di mente, il presidente del tribunale nel cui Circondario fu emessa la decisione, sull'istanza del pubblico ministero e dopo avere assunto le opportune informazioni, ordina il ricovero definitivo in un manicomio o la liberazione dell'accusato.

Se cessino le ragioni che determinarono il ricovero definitivo, lo stesso presidente, sull'istanza delle parti o di ufficio, revoca il provvedimento.

Il presidente medesimo può sempre ordinare la consegna dell'accusato a colui che consenta di assumerne la cura e la custodia e offra sufficienti guarentigie.

TITOLO II.

DELLA ESECUZIONE CIVILE.

CAPO I.

ESECUZIONE DELLE CONDANNE CIVILI.

641. Nei reati per i quali si procede di ufficio, le spese del procedimento e del giudizio sono anticipate dall'erario.

Se siavi parte civile in causa, essa deve anticipare le spese che si fanno a sua istanza e nel solo suo interesse civile.

Nei reati per i quali si procede a querela di parte, le spese per gli atti da farsi ad istanza della parte civile sono da essa anticipate.

Sono comprese fra le spese quelle sostenute dalla parte civile.

L'erario e la parte civile hanno diritto di ripetere le dette spese dai condannati e dalle persone civilmente responsabili dei reati.

642. Le spese di esecuzione delle condanne a pene restrittive della libertà personale sono sostenute dall'erario, senza diritto a ripeterle.

643. Le condanne alle restituzioni e al risarcimento dei danni pronunziate in contumacia con sentenza revocabile secondo la disposizione dell'articolo 523, possono essere eseguite provvisoriamente dopo sei mesi dalla notificazione della sentenza.

Il giudice, con la sentenza di condanna, può assoggettare la parte lesa a malleveria o cauzione per il caso in cui l'accusato nel nuovo giudizio non riporti le condanne suddette o i danni siano liquidati in una somma minore.

La malleveria o la cauzione cessa di avere effetto trascorsi cinque anni dalla pronunzia della sentenza in contumacia, eccetto che il contumace sia arrestato o si presenti entro il termine suddetto. In tal caso, con la nuova sentenza si decide anche sulle restituzioni e sul risarcimento dei danni.

644. Qualora la parte civile intervenga nel nuovo giudizio, il giudice, sull'istanza dell'accusato, ordina la restituzione delle somme esatte provvisoriamente e che non siano più dovute per effetto della nuova sentenza, ovvero rettifica la liquidazione eseguita nel giudizio in contumacia.

In ogni altro caso, il giudizio per la restituzione o per la rettifica della liquidazione si promuove avanti al giudice civile.

645. Quando il giudice ordini la pubblicazione della sentenza in un giornale determinato, il gerente responsabile deve procedervi entro due giorni dalla intimazione a spese del richiedente, salvo quanto dispone l'articolo 49 della legge sulla stampa, relativa all'obbligo di pubblicare nel proprio periodico le sentenze di condanna contro di lui pronunziate per reato commesso a mezzo del periodico medesimo.

La pubblicazione può farsi, in ogni caso, anche in foglio supplementare, da allegarsi a ciascun esemplare del giornale; e, se sia richiesto, deve eseguirsi in unico contesto.

Le contestazioni circa la liquidazione delle spese di pubblicazione, insorte fra la parte richiedente e il gerente, o fra la parte richiedente e il condannato al rimborso delle spese, sono decise dal presidente del tribunale del luogo in cui avvenne la pubblicazione, sentite le parti, se siansi presentate a esporre le loro ragioni.

Il provvedimento ha forza di titolo esecutivo.

CAPO II.

GARANZIE PER L'ESECUZIONE DELLE CONDANNE CIVILI.

646. L'ipoteca legale, stabilita nell'articolo 1969 del codice civile, si estende anche alle pene pecuniarie e alla riparazione preveduta nell'articolo 38 del codice penale.

647. L'ipoteca legale può essere iscritta, sulla richiesta del pubblico ministero, anche dopo essersi emesso un mandato o dopo che, eseguito l'arresto in flagranza, la camera di consiglio abbia ordinata la custodia preventiva, o dopo che siasi pronunciata sentenza d'invio a giudizio.

Se abbia luogo il procedimento sommario, l'ipoteca legale non può essere iscritta se non dopo che il pubblico ministero abbia presentata in cancelleria la richiesta del decreto di citazione, e previa autorizzazione del giudice avanti al quale pende il giudizio.

648. Nei casi preveduti nell'articolo precedente, se il pubblico ministero non l'abbia fatta iscrivere, l'ipoteca legale può costituirsi su richiesta della parte lesa, previa autorizzazione, rispettivamente, della camera di consiglio, della sezione d'accusa, o del giudice avanti al quale pende il giudizio.

649. Il pubblico ministero deve chiedere l'iscrizione dell'ipoteca legale se la parte lesa sia incapace o assente.

650. Il pubblico ministero e la parte lesa, se siavi fondata ragione di temere la perdita delle garanzie, possono domandare avanti al giudice presso il quale pende il procedimento o il giudizio, il sequestro sui beni mobili dell'imputato a garanzia delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale.

651. Contro l'iscrizione dell'ipoteca o il sequestro può farsi ricorso con atto ricevuto in cancelleria da chiunque vi abbia interesse.

Sul ricorso provvede il tribunale penale in camera di consiglio, il quale può anche ordinare la cancellazione dell'ipoteca o la revoca del sequestro, assoggettando il debitore a malleveria o cauzione.

652. Qualora sorgano dubbii concernenti la proprietà, il giudice, se trovi che abbiano qualche apparenza di fondamento, può rinviare la risoluzione della controversia al magistrato civile.

653. Cessano gli effetti dell'ipoteca e del sequestro con la sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso, l'ipoteca è immediatamente cancellata e il sequestro è revocato a cura del pubblico ministero e della parte privata che aveva chiesto o ottenuto il provvedimento, o dell'imputato prosciolto.

Le iscrizioni, le riduzioni e le cancellazioni delle ipoteche iscritte a cura del pubblico ministero sono fatte senza pagamento di diritto, salvo ogni azione contro il condannato, ovvero, in caso di proscioglimento, contro la parte lesa a cui richiama l'ipoteca erasi costituita.

654. Qualora il condannato abbia ottenuta l'escarcerazione o la libertà provvisoria con cauzione o malleveria e le somme siano devolute all'erario dello Stato in caso d'insolvibilità, del condannato si pagano non pertanto sulle somme medesime nell'ordine seguente:

1° le spese per la cura dell'offeso, comprese quelle degli alimenti somministrati durante l'infermità;

2° le spese per la difesa;

3° le spese anticipate dall'erario e i diritti dovuti ai funzionarii e agli ufficiali giudiziarii;

4° i danni e le spese dovute alla parte civile, se siano chiesti entro un anno dal giorno in cui la condanna sia divenuta irrevocabile;

5° le multe e le ammende incorse.

La distribuzione suddetta ha luogo senza pregiudizio del diritto di tutte le parti interessate e dell'erario dello Stato di ottenere dal condannato, se diventi solvibile, il pagamento delle somme di cui rimanga ancora debitore.

CAPO III.

RESTITUZIONE E CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE.

655. Il sequestro è mantenuto sino a quando sia dal giudice ritenuto necessario per il procedimento o per il giudizio.

La restituzione è ordinata a favore di chi vi abbia diritto, sull'istanza della parte interessata, e anche di ufficio, salvo la facoltà concessa nell'articolo seguente.

Se sorgono dubbii concernenti la proprietà delle cose sequestrate, il giudice, ove trovi che abbiano qualche apparenza di fondamento, può rinviare la risoluzione della controversia al magistrato civile.

656. La restituzione delle cose appartenenti all'imputato non ha luogo se, sull'istanza del pubblico ministero, o del difensore dell'imputato, o della parte civile, il giudice disponga la continuazione del sequestro per gli effetti della disposizione dell'articolo 654.

L'imputato può chiederne la restituzione prestando cauzione o malleveria.

657. Trascorsi due anni dal giorno in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile senza che siasi presentato colui che abbia diritto alla restituzione delle cose sequestrate, il giudice ne ordina la vendita all'asta pubblica, secondo le norme contenute nel codice di procedura civile.

Si può procedere alla vendita immediatamente, se le cose siano di tenue valore, o siano di tale natura da non potere essere conservate senza pericolo di deterioramento o rilevante dispendio.

Il prezzo si versa nella cassa dei depositi e prestiti, e, dopo dieci anni, è devoluto all'erario dello Stato.

658. Le spese necessarie alla custodia e alla conservazione delle cose sequestrate sono anticipate dall'erario, salvo il diritto di rimborso con privilegio sulle cose medesime.

659. Sulle cose sequestrate, o che trovinsi comunque in custodia presso l'Autorità giudiziaria, non soggette a confisca, e sulle quali il giudice competente abbia ommesso di provvedere, lo stesso giudice decide con atti successivi, secondo le norme suddette.

TITOLO III.

DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DELLA RIABILITAZIONE
DEI CONDANNATI.

CAPO I.

CASELLARIO GIUDIZIALE.

660. Il casellario giudiziale contiene, per estratto, tutte le decisioni definitive pronunziate dalle Autorità giudiziarie italiane, ordinarie e speciali, e quelle pronunziate da Autorità giudiziarie straniere, contro cittadini italiani, delle quali sia data comunicazione ufficiale:

1° in materia penale, senza distinzione fra quelle di condanna e quelle di assoluzione o di non farsi luogo a procedimento proferite nel procedimento o nel giudizio, in contraddittorio o in contumacia; non esclusi i provvedimenti circa infermi di mente, minorenni e sordomuti, secondo gli articoli 46, 53 e 57 del codice penale;

2° in materia civile e commerciale, ove dichiarino lo stato d'interdizione, d'inabilitazione o di fallimento.

Se trattasi di condanna penale, è fatta menzione del modo e tempo in cui la pena venne scontata, ovvero se non lo fu, in tutto o in parte per amnistia, indulto, grazia, liberazione o condanna condizionale o, per altra causa.

In materia penale si ha per definitiva ogni decisione con cui si chiude un procedimento nell'istruttoria o nel giudizio, benchè impugnata con qualsiasi gravame; ma, se la decisione istruttoria rinvia a giudizio, si reputa definitiva soltanto la sentenza che chiude quest'ultimo.

661. Ogni pubblica amministrazione, per ragioni di elettorato politico o amministrativo, di conferimento o esercizio di uffici pubblici, di reclutamento militare, di conferimento o godimento di pensioni o di onorificenze, di concessioni governative o di pubblica beneficenza, può chiedere e ottenere un certificato delle iscrizioni esistenti al nome della persona designata.

Il certificato è rilasciato altresì sulla domanda di ogni privato cittadino, se al proprio nome, senza che ne sia motivata la ragione, e, se al nome altrui, solamente per produrlo in giu-

dizio penale o civile, ovvero per ragioni di elettorato politico o amministrativo o di conferimento o esercizio di pubblici uffici.

I certificati suddetti sono rilasciati nei limiti stabiliti nell'articolo 663.

662. Nei certificati estratti dall'Autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, per ragione di giustizia penale non deve farsi menzione:

1° delle sentenze di assoluzione o di non farsi luogo pronunziate da qualsiasi giudice, e per qualunque titolo, nel procedimento e nel giudizio;

2° delle condanne per fatti che una legge posteriore abbia cancellato dal novero dei reati, e, se trattisi di decisioni di Autorità giudiziaria straniera, ove i fatti non siano preveduti come delitti nella legge italiana;

3° le condanne seguite da proscioglimento in sede di opposizione o di purgazione, di appello o di rinvio, di cassazione o di revisione;

4° delle condanne condizionalmente sospese, dopo che siansi verificate le condizioni apposte nella sentenza.

5° delle condanne per contravvenzioni, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta.

663. Nei certificati rilasciati a richiesta di una pubblica amministrazione, fuori del caso preveduto nell'articolo precedente, o dei privati cittadini non deve farsi menzione:

1° delle decisioni indicate nei primi tre numeri dell'articolo precedente;

2° delle sentenze di fallimento, d'interdizione o d'inabilitazione, quando sieno state revocate;

3° dei provvedimenti presi circa gli infermi di mente, minorenni o sordo-muti, secondo gli articoli 46, 53 e 57 del codice penale;

4° delle condanne per contravvenzione e quelle la cui pena sia stata convertita nella riprensione giudiziale o sospesa condizionalmente;

5° delle condanne estinte per amnistia o rispetto alle quali sia stata concessa la riabilitazione;

6° di una prima condanna a pena pecuniaria o a pena restrittiva della libertà personale, sola o congiunta ad altra pena non superiore a tre mesi di reclusione o a sei mesi di detenzione,

incorsa da persona minore dei diciotto anni e non susseguita da recidiva a termine di legge;

7° di ogni altra condanna alla multa o a pena restrittiva della libertà personale, sola o congiunta ad altra pena non superiore a cinque anni di reclusione o a dieci anni di detenzione, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, purchè trattisi di condannato non incorso in precedente condanna, o che non abbia successivamente commesso altro reato per cui gli sia stata inflitta la pena della reclusione.

Se la condanna non superi cinquemila lire di multa, ovvero diciotto mesi di reclusione o tre anni di detenzione, il termine è di soli cinque anni; e il giudice, in considerazione dei precedenti del condannato e delle circostanze del fatto, può, nella sentenza di condanna, abbreviare il termine. Il giudice può anche ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato, fino a tanto che il condannato non commetta altro reato per cui gli venga inflitta la pena della reclusione.

664. Sulle questioni intorno all'applicazione delle disposizioni di questo capo o sulle rettifiche nelle iscrizioni o nei certificati del casellario giudiziale, provvede, a istanza del pubblico ministero o della parte interessata, il presidente del tribunale del Circondario di nascita della persona di cui trattasi, e, per i cittadini nati all'estero, il presidente del tribunale di Roma.

Il presidente decide dopo avere sentito il pubblico ministero e anche l'istante; se lo chieda.

Contro la decisione del presidente è ammesso soltanto il ricorso per cassazione.

CAPO II.

RIABILITAZIONE DEI CONDANNATI.

665. La riabilitazione fa cessare, oltre l'interdizione dai pubblici uffici e altre incapacità giuridiche, ogni effetto della condanna penale, salvo l'azione e la condanna civile per le restituzioni, il risarcimento dei danni e le spese del procedimento.

666. L'istanza di riabilitazione è diretta al primo presidente della corte d'appello del distretto in cui fu pronunciata la condanna.

Alla domanda sono uniti i documenti i quali attestino che il condannato :

1° abbia scontata, quando ne sia il caso, la pena principale od ottenutone il condono in tutto o in parte, e adempiuto tutti gli obblighi dipendenti dalla condanna, o giustificato le ragioni dell'inadempimento ;

2° non abbia riportato nuove condanne alla reclusione superiore ai tre mesi successivamente a quella cui si riferisce la domanda ;

3° abbia tenuto nel frattempo tale condotta da far presumere il suo ravvedimento.

667. La corte provvede, in camera di consiglio, sezione degli appelli penali, secondo le norme contenute negli articoli 295 e 296.

668. Al pubblico ministero e al condannato compete, contro la decisione della corte d'appello, ricorso per cassazione.

669. Qualora sia concessa, della riabilitazione è fatta annotazione nella sentenza.

Se la riabilitazione sia negata, l'istanza non può rinnovarsi, che dopo trascorso, dalla data della decisione divenuta irrevocabile, un nuovo termine eguale a quello richiesto per la presentazione della prima istanza.

670. Chiunque, non recidivo, sia stato condannato alla pena della multa o a pena restrittiva della libertà personale, sola o accompagnata da altra pena, che non superi cinque anni di reclusione o dieci di detenzione, dopo trascorsi quindici anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, senza che nel frattempo abbia commesso alcun reato per cui gli sia stata inflitta la pena della reclusione superiore ai tre mesi, è riabilitato di diritto.

Se la pena non superi cinquemila lire di multa, ovvero trenta mesi di reclusione, o tre anni di detenzione, il diritto si acquista col decorso di soli otto anni.



TITOLO IV.

DEI RAPPORTI GIURISDIZIONALI FRA LE AUTORITÀ ITALIANE E LE STRANIERE.

CAPO I.

ROGATORIE INTERNAZIONALI.

671. Le rogatorie internazionali per atti d'istruzione o di esecuzione si trasmettono per le vie diplomatiche a mezzo dei Ministeri della Giustizia e degli Affari Esteri.

672. Quando debba procedersi nel regno ad atti d'istruzione su richiesta di Autorità giudiziaria estera, vi procede il giudice istruttore del luogo in cui l'atto deve compiersi.

Se l'Autorità giudiziaria estera ne faccia richiesta, il giudice fa prestare giuramento ai testimoni.

673. La corte d'appello del luogo in cui si deve procedere alla notificazione può dare forza esecutiva alla citazione di un testimone residente nel regno, richiesta da un'Autorità giudiziaria straniera, con divieto però di arresto, procedimento o giudizio per fatti o condanne precedenti, o per concorso nei reati che formano oggetto della causa nella quale sono chiamati a deporre, e sotto ogni altra condizione che la corte ritenga di dover apporre a garanzia del testimone citato.

674. L'azione per l'esecuzione delle rogatorie è promossa, in ogni caso, dal pubblico ministero.

CAPO II.

ESTRADIZIONE.

675. Per la deliberazione richiesta dall'articolo 9 del codice penale è competente la sezione d'accusa della corte d'appello del distretto in cui lo straniero si trova.

676. La sezione d'accusa esamina:

- 1° se l'imputato o il condannato sia cittadino italiano;
- 2° se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione sia preveduto come reato dalla legge italiana e dalla straniera;
- 3° se trattisi di delitto politico o di reato che a questo sia connesso;
- 4° se l'estradizione sia vietata da trattati o da legge;
- 5° se per la legge italiana o la straniera l'azione penale o la condanna sia estinta, ovvero il condannato abbia scontato la pena;
- 6° se gli atti del processo offrano prove sufficienti di reità, salvo rinunzia espressa dello straniero.

677. Alla domanda del Governo estero debbono essere uniti gli atti del processo, in originale o in copia autentica, e il testo della legge penale che si applica al reato.

678. Sulla domanda di estradizione il consigliere delegato dalla sezione d'accusa può spedire mandato di cattura contro lo straniero.

Sulla domanda del Governo estero, che attesti l'esistenza di una sentenza di condanna o d'invio a giudizio, o di un mandato di cattura, o di altro atto equivalente, dell'Autorità giudiziaria, il Governo italiano può fare eseguire l'arresto provvisorio dello straniero, se sia per darsi alla fuga.

Eseguito l'arresto, i Ministri della Giustizia e degli Affari Esteri debbono esserne subito avvertiti.

679. L'arrestato è immediatamente presentato al giudice istruttore o al pretore del luogo in cui fu eseguito l'arresto, che, dopo averne accertata l'identità personale, lo informa della domanda di estradizione, e lo avverte che può chiedere di essere consegnato indipendentemente dall'esame delle prove.

680. Qualora, entro i trenta giorni dall'arresto se il Governo richiedente sia in Europa, o entro i novanta giorni se il Governo richiedente sia fuori di Europa, non siano pervenuti i documenti su i quali si fonda la domanda, il Governo italiano fa porre l'arrestato in libertà.

681. Il procuratore generale deposita gli atti in cancelleria, e si procede secondo le norme stabilite per gli atti preliminari al dibattimento e per il giudizio.

La sezione d'accusa, prima di deliberare definitivamente, può chiedere le informazioni che ritenga necessarie.

La sezione d'accusa decide altresì se debbano essere consegnate, in tutto o in parte, al Governo richiedente le cose sequestrate allo straniero, e ordina la restituzione di quelle che non siano attinenti al reato che forma oggetto dell'estradizione.

682. Contro la deliberazione della sezione d'accusa l'imputato e il procuratore generale possono ricorrere per cassazione.

Il ricorso è motivato e presentato nel termine di un giorno da quello in cui la deliberazione è pubblicata; e la corte delibera definitivamente senza rinvio, non oltre i dieci giorni dopo avere ricevuto il ricorso.

683. All'estradizione è sempre aggiunta la condizione che lo straniero non sia sottoposto a [procedimento, giudizio o pena per reato diverso da quello per il quale l'estradizione ebbe luogo; e, se il reato importi la pena di morte, è anche aggiunta la condizione che detta pena non sia eseguita.

684. Il procuratore generale ordina che lo straniero sia posto in libertà se [l'Autorità giudiziaria, con sentenza irrevocabile, delibera che non sia offerta o non sia consentita l'estradizione; e ne avverte immediatamente i Ministri della Giustizia e degli Affari Esteri.

685. Qualora debba chiedersi l'estradizione di un imputato o condannato che trovasi all'estero, il procuratore generale presso la corte d'appello ne fa richiesta al Ministro della Giustizia, unendovi i relativi documenti.

L'estradizione di un imputato e di un condannato può essere chiesta anche direttamente dal Governo del Re.

686. Le spese di estradizione sono regolate dagli usi e dalle convenzioni internazionali.

CAPO III.

ESECUZIONE DI CONDANNE PRONUNZiate ALL'ESTERO.

687. Quando, a norma della disposizione del capoverso dell'articolo 7 del codice penale, sia stata pronunziata all'estero, contro un cittadino, una condanna che, secondo la legge italiana, importerebbe, come pena o come effetto penale, l'interdizione dai pubblici uffici o altra incapacità, la competenza a dichiarare che la sentenza pronunziata all'estero produce nel regno l'interdizione o l'incapacità suddetta spetta alla corte d'appello del luogo della residenza del condannato; in difetto di residenza, a quella del luogo di dimora; e, se questa non sia nota, a quella del luogo di domicilio.

Se non si conosca nè la residenza, nè la dimora, nè il domicilio del condannato, la competenza spetta alla corte d'appello avanti alla quale il pubblico ministero promuove prima il giudizio.

688. L'istanza del pubblico ministero per l'esecuzione della condanna è notificata al condannato.

Se il cittadino condannato all'estero non abbia, con atto ricevuto nella cancelleria della corte, entro i dieci giorni dalla notificazione, chiesto che si rinnovi il giudizio seguito all'estero, la corte provvede secondo le norme stabilite per l'appello dalle sentenze dei tribunali penali, in quanto siano applicabili.

689. Il riconoscimento e la forza esecutiva agli effetti e alle disposizioni civili delle sentenze penali pronunziate all'estero sono accordati dalla corte d'appello nella cui giurisdizione la sentenza dell'Autorità giudiziaria straniera deve essere eseguita.

690. L'Autorità giudiziaria non può emettere alcuno provvedimento per la esecuzione delle sentenze penali pronunziate all'estero, se la sentenza non sia stata profferita da un'Autorità giudiziaria competente; se il condannato non sia stato legalmente citato a comparire in giudizio e assistito o rappresentato da un difensore; e se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico del regno.

TITOLO V.

DEGL'INCIDENTI DI ESECUZIONE.

691. Il giudice che ha pronunciata la sentenza, l'ordinanza o il decreto, è competente a decidere ove non sia diversamente stabilito, su tutti gl'incidenti che concernono l'esecuzione.

692. Su gl'incidenti di esecuzione il giudice provvede in camera di consiglio sull'istanza delle parti.

693. Contro la decisione con la quale si provvede su gl'incidenti di esecuzione compete alle parti il ricorso per cassazione, che non sospende l'esecuzione.

Il giudice che ha emessa la decisione può tuttavia disporre che, durante il terminè del ricorso, l'esecuzione rimanga sospesa.









